SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 302



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 dicembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Consiglio superiore della magistratura

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

Agenzia del demanio

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Commissariato delegato per la sicurezza dei materiali nucleari

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 211/L

LEGGE 23 dicembre 2005, n. **266.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

05G0293

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 212/L

LEGGE 23 dicembre 2005, n. **267.**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.

05G0294

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 novembre 2005, n. **268.**

Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di geologo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 che, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;

Visto, in particolare il combinato disposto degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, secondo il quale sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell'ordinamento italiano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2005; ritenuto di non accogliere l'osservazione in merito all'opportunità di prevedere parametri e criteri per l'esercizio della discrezionalità amministrativa nell'emanazione del decreto dirigenziale di riconoscimento, già compiutamente regolamentato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 4445.U del 3 novembre 2005);

ADOTTA

il seguente regolamento:

CAPO I

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;

b) «decreto dirigenziale di riconoscimento», il decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile presso il Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di geologo in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione;

d) «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dei geologi.

CAPO II

PROVA ATTITUDINALE

Art. 2.

Contenuto della prova attitudinale

1. La prova attitudinale prevista dall'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo ha luogo almeno due volte l'anno presso il Consiglio nazionale. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto dirigenziale di riconoscimento.

2. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite e verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento tra quelle elencate nell'allegato *A* al presente regolamento. Il decreto dirigenziale di riconoscimento specifica le prove e le materie d'esame tra quelle indicate nella colonna relativa alla sezione A o tra quelle concernenti la sezione B, in corrispondenza alla richiesta di iscrizione in una delle due sezioni.

3. La prova scritta, della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta.

4. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.

5. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato *A)*, da consegnare ai candidati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.

Art. 3.

Commissione d'esame

1. Presso il Consiglio nazionale è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.

2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professionisti iscritti alle sezioni A e B dell'albo dei geologi con almeno otto anni di anzianità di iscrizione in tali sezioni designati dal Consiglio nazionale. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri indicati per mancanza di iscritti nella sezione B dell'albo dei geologi con almeno otto anni di anzianità di iscrizione in tale sezione e fino a quando permanga tale carenza, il Consiglio nazionale designa professionisti iscritti nell'ambito della sola sezione A. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Università della Repubblica nelle materie su cui è sostenuta la prova attitudinale; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati del distretto della Corte d'Appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato, con la qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello.

3. La commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente, designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianità. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.

4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione nonché i compensi determinati dal Consiglio nazionale sono a carico del predetto Consiglio.

Art. 4.

Vigilanza sugli esami

1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformità alle disposizioni contenute nella legge 3 febbraio 1963, n. 112 e successive integrazioni.

Art. 5.

Svolgimento dell'esame

1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema allegato *B)* al presente regolamento, unitamente a copia del decreto dirigenziale di riconoscimento, ed a copia di un documento di identità.

2. la Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data della comunicazione della prova scritta e quella dello svolgimento dello stesso intercorre un intervallo non inferiore a 3 mesi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta e quella della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6.

Valutazione della prova attitudinale

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.

2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.

3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

4. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

5. Il Consiglio nazionale dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

CAPO III

TIROCINIO DI ADATTAMENTO

Art. 7.

Oggetto e svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie che sono state indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento come necessitanti di misure compensative, scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.

2. Il tirocinio è svolto presso il luogo di esercizio dell'attività professionale di un libero professionista iscritto alla sezione A o B dell'albo secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento.

3. La scelta del professionista è effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.

Art. 8.

Elenco dei professionisti

1. Presso il Consiglio nazionale è istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco è indicata la sezione dell'albo alla quale sono iscritti i professionisti.

2. Tale elenco è aggiornato annualmente su designazione dei Consigli regionali dell'ordine, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti e comprende geologi che esercitino la professione da almeno cinque anni.

3. L'elenco comprende per ogni Consiglio regionale, un numero di professionisti sufficiente per le probabili richieste di tirocinio relative alle due sezioni nelle quali l'albo è suddiviso.

4. Copia dell'elenco è trasmessa ad ogni Consiglio regionale dell'ordine.

5. Al Consiglio nazionale spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio, tramite il presidente del Consiglio regionale dell'ordine cui è iscritto il professionista di cui al comma 1.

Art. 9.

Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, delle norme di etica professionale dei geologi.

Art. 10.

Registro dei tirocinanti

1. Coloro che, muniti di decreto dirigenziale di riconoscimento, intendono svolgere come misura compensativa tirocinio di adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale.

2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:

a) il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;

b) gli estremi del decreto dirigenziale di riconoscimento;

c) la sezione dell'Albo nella quale il tirocinante ha presentato istanza di iscrizione;

d) la data di decorrenza dell'iscrizione;

e) il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, la sezione dell'Albo di appartenenza, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;

f) gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;

g) la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;

h) la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;

i) la data della cancellazione con relativa motivazione.

Art. 11.

Iscrizione

1. L'iscrizione nel registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema allegato C al presente regolamento.

2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della incompatibilità prevista dall'articolo 7 comma 3 del presente regolamento.

La domanda è corredata dai seguenti documenti:

a) copia di un documento di identità;

b) copia del decreto dirigenziale di riconoscimento;

c) attestazione di disponibilità del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso di sè;

d) n. 2 fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta dell'interessato, le fotografie possono essere autenticate dall'ufficio ricevente.

4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i documenti allegati; va altresì essere espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.

5. La domanda di iscrizione può essere inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero essere presentata direttamente presso gli uffici dello stesso Consiglio nazionale. Nel caso di consegna diretta presso gli uffici viene apposta sulla domanda il timbro del Consiglio nazionale, la data di ricevimento e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.

6. Non è accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non ne sia possibile la regolarizzazione.

Art. 12.

Delibera di iscrizione

1. Il Presidente del Consiglio nazionale o un suo delegato provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale.

3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato. La segreteria del Consiglio nazionale provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato, al professionista ed al Consiglio regionale dell'ordine presso di cui questo è iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13.

Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio

1. Ogni sei mesi il professionista presso cui si svolge il tirocinio, compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio nazionale, ove dichiara le attività svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del Consiglio regionale dell'ordine che vi appone il visto.

2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio nazionale, e per conoscenza al Consiglio regionale dell'ordine, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna diretta presso i rispettivi uffici, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.

3. In caso di valutazione favorevole, il presidente del Consiglio nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione.

4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.

5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

Art. 14.

Sospensione e interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio è sospeso da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore a un sesto e inferiore alla metà della sua durata complessiva.

2. Il tirocinio è interrotto da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento del tirocinio per una durata superiore alla sua durata complessiva.

3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonché della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.

4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno, previa comunicazione all'interessato e assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni o giustificazioni.

5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15.

Cancellazione dal registro dei tirocinanti

1. Il Consiglio nazionale, previa comunicazione all'interessato e assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni o giustificazioni delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:

a) rinuncia all'iscrizione;

b) dichiarazione di interruzione del tirocinio;

c) condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo a cinque anni.

d) rilascio del certificato di iscrizione all'albo dei geologi.

2. La delibera del Consiglio nazionale di cancellazione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.

Art. 16.

Sospensione dal registro dei tirocinanti

1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *c)*, il Consiglio nazionale delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.

2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 novembre 2005

Il Ministro: CASTELLI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 288

ALLEGATO *A*

Elenco delle materie per la sezione A dell'Albo (Geologo):

- Geomorfologia
- Geologia applicata
- Georisorse minerarie
- Geofisica applicata
- Geotecnica
- Tecnica e pianificazione urbanistica
- Sistemazione idraulico-forestale
- Ingegneria e sicurezza degli scavi
- Diritto amministrativo
- Geologia stratigrafica e sedimentologica
- Geologia strutturale

a. - Lettura, interpretazione ed elaborazione di carte e sezioni geologiche

Elenco delle materie per la sezione B dell'Albo (Geologo iunior):

- Geologia applicata

b. - Georisorse minerarie

- Geofisica applicata

c. - Oceanografia e fisica dell'atmosfera

d. - Topografia e cartografia

e. - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali

f. - Pedologia

- Geologia stratigrafica e sedimentologica

g. - Geologia strutturale

h. - Lettura, interpretazione ed elaborazione di carte e sezioni geologiche

---

ALLEGATO *B*

Al Consiglio Nazionale dei Geologi

Il/la sottoscritto/a ....
nato/a il ....a .... cittadino/a ....
residente in ....
in possesso del titolo professionale di ....
rilasciato da ....
a compimento di un corso di studi di ......anni ......,
comprendente le materie sostenute presso l'Università
con sede in ....,
iscritto nell'albo professionale di .... dal ....(1)
ed in possesso del decreto dirigenziale di riconoscimento del proprio titolo professionale per l'iscrizione alla sezione .... (2) emesso in data ....

Domanda

ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, di poter partecipare alla prova attitudinale secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra.

Data ....

Firma ....

(1) Ove sussista il requisito

(2) A (Geologo) o B (Geologo iunior)

ALLEGATO *C*

Al Consiglio Nazionale dei Geologi

Il/la sottoscritto/a ....
nato/a il .... a .... cittadino/a ....
residente in ....
in possesso del titolo professionale di ....
rilasciato da ....
a compimento di un corso di studi di ......anni ......,
comprendente le materie sostenute presso l'Università
.... con sede in ....
iscritto nell'albo professionale di .... dal ....(1)
ed in possesso del decreto dirigenziale di riconoscimento del proprio titolo professionale per l'iscrizione alla sezione .... (2) emesso in data ....

Domanda

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, di essere iscritto al registro dei tirocinanti secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra;

Dichiara

di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento presso:
....
....
....;

Dichiara

che non sussiste la incompatibilità prevista dall'articolo 7 comma 3 del regolamento (rapporto subordinato con il professionista scelto per il tirocinio).

Data ....

Firma ....

(1) Ove sussista il requisito.

(2) A (Geologo) o B (Geologo unior).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubbIicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri,

possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE reca: «Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.».

— Si riporta il testo degli articoli 6, 9 e 11 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

«Art. 6 *(Misure compensative)*. — 1. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:

a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, lettera *b)*.

1-bis. Quanto previsto al comma 1 è subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma, lettera *a)*.

2. Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprietà industriale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle Comunità europee, possono essere individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorietà della prova attitudinale.

4. Nei casi in cui è richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.».

«Art. 9 *(Disposizioni applicative delle misure compensative)*. — 1. Con decreto del Ministro competente di cui all'art. 11, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 7 e 8.».

«Art. 11*(Competenze per il riconoscimento)*. — 1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:

a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera *a)*, individuato nell'allegato *A* del presente decreto, fatta eccezione di quanto previsto alla lettera *d)*. L'allegato può essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute nei vari setttori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere *c)*, *d)* ed *e)*;

c) il Ministero della sanità per le professioni sanitarie;

d) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;

e) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola elementare e di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;

f) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

«Art. 12 *(Procedura di riconoscimento)*. — 1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 10.

2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'articolo 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.

4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990 alla quale partecipano i rappresentanti:

a) degli altri Ministeri di cui all'allegato A;

b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

c) del Ministero degli affari esteri;

d) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) del Dipartimento per la funzione pubblica.

Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle università designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.

6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 15.

7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

«Art. 8 *(Prova attitudinale)*. — 1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.

2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione.

3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

3-*bis*. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'art. 12.».

Note all'art. 4:

— La legge 3 febbraio 1963, n. 112, reca: «Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

«Art. 7 *(Tirocinio di adattamento)*. — 1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio in Italia dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolto sotto la responsabilità di un professionista abilitato.

2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare.

2-*bis*. La durata nonché le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'art. 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione.

3. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale.

4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.».

05G0291

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 17 novembre 2005, n. **269.**

Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e, in particolare, l'articolo 31, che prescrive che sono adottate per ciascun tipo di attività, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, le norme che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di recupero sono sottoposte a procedure semplificate;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002, n. 161, recante regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate;

Visto il decreto ministeriale 1º aprile 1998, n. 148, recante regolamento di approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi degli articoli 12 e 18, comma 2, lettera *m)*, e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico e in particolare l'articolo 10, comma 2, che prevede che i residui del carico siano in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al recupero;

Visto l'articolo 10-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed esecuzione della Marpol 73 (convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi) con annessi, adottata a Londra il 2 novembre 1973;

Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438, concernente l'adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare con allegati adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente le imposte sulla produzione e sui consumi per il settore degli oli minerali e relative sanzioni penali e amministrative;

Visti il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione e, in particolare, l'articolo 52, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione e, in particolare, l'articolo 52;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Espletata la procedura di notificazione di cui alle direttive 91/689/CEE e 98/34/CE;

Sentito il parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 26 maggio 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nella seduta del 25 luglio 2005;

Ritenuto di non dover accogliere la richiesta di soppressione dell'articolo 2, in quanto il medesimo contiene i principi generali, al pari del soprarichiamato decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002, n. 161, e soddisfa una richiesta formulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota UL/2005/6134 del 2 settembre 2005;

A D O T T A:

il seguente regolamento

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le procedure semplificate per le attività di recupero dei seguenti rifiuti pericolosi:

a) residui del carico delle navi costituiti dalle acque di zavorra venute a contatto con il carico o con i suoi residui e dalle acque di lavaggio (miscele di acque marine lacustri o fluviali ed idrocarburi);

b) residui del carico delle navi costituiti da prodotti chimici soggetti alla Convenzione Marpol;

c) acque di sentina delle navi.

2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 9, il presente regolamento si applica esclusivamente alle attività di recupero svolte presso gli impianti che operano ai sensi del Codice della Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni.

3. Per la terminologia riportata nel presente regolamento si rinvia alle definizioni contenute nel decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 182.

Art. 2.

Principi generali

1. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 1 ammessi alle procedure semplificate non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare non devono:

a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna;

b) causare inconvenienti da rumori e odori;

c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

2. Gli impianti che effettuano le attività di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 1 operano nel rispetto delle norme vigenti in particolare in materia di:

a) tutela delle acque di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;

b) tutela della qualità dell'aria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni;

c) etichettatura, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose.

3. Le operazioni di messa in riserva e le attività, i procedimenti e i metodi di recupero devono, inoltre, essere conformi alle norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute umana e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, industrie insalubri, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti, con particolare riguardo al proprio settore di attività.

4. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero devono garantire l'ottenimento di materie prime o di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore nelle forme usualmente commercializzate.

Art. 3.

Requisiti soggettivi

1. In attesa delle norme per la determinazione dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, da adottare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alle attività di recupero disciplinate dal presente regolamento, il titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle società in nome collettivo e gli accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della Unione europea ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità:

a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri dell'Unione europea oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia;

c) devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali;

d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;

e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché della sospensione della pena:

1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;

h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.

Art. 4.

Comunicazione di inizio attività

1. I soggetti che effettuano o che intendono effettuare le attività di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 1, negli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, trasmettono alla provincia competente per territorio, la comunicazione di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, contenente tra l'altro:

a) gli estremi dei provvedimenti amministrativi rilasciati dall'Autorità marittima o dall'Autorità portuale ai fini dell'esercizio dell'impianto, ove previsti;

b) le tipologie, le caratteristiche e la quantità annua dei rifiuti che, nel rispetto della potenzialità dell'impianto, si intendono recuperare;

c) i prodotti e le materie prime ottenuti dalle attività di recupero.

2. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione di rispetto delle norme tecniche contenute nel presente regolamento.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Art. 5.

Individuazione dei rifiuti

1. L'allegato 1 definisce le tipologie dei rifiuti pericolosi e, per ciascuna tipologia, i relativi metodi di recupero ammessi alle procedure semplificate ai sensi del presente regolamento.

2. Le procedure semplificate disciplinate dal presente regolamento si applicano esclusivamente alle attività di recupero specificate ed ai rifiuti pericolosi, individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati, che vengono avviati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.

3. Nel caso in cui l'impianto di recupero non coincida con quello costiero destinatario del carico, di cui il rifiuto costituisce il residuo, è necessario che il titolare dell'impianto ricevente verifichi la conformità del rifiuto conferito anche mediante la caratterizzazione dello stesso con appositi campionamenti ed analisi effettuati secondo metodiche ufficiali.

Art. 6.

Messa in riserva

1. Gli impianti che effettuano le attività di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 1, non necessitano di aree e settori distinti per il deposito dei rifiuti e della materia prima.

2. Gli impianti devono essere provvisti di:

a) adeguato sistema di difesa dalle acque meteoriche esterne;

b) adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche interne;

c) adeguato sistema di raccolta dei reflui. Ogni sistema dovrà terminare con pozzetti di contenimento e raccolta a tenuta, di idonee dimensioni.

3. La quantità di rifiuti di cui all'articolo 1 messi in riserva presso ciascun impianto non può eccedere mai il cinquanta per cento della quantità dei rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento, può essere sottoposta ad attività di recupero in un anno nell'impianto stesso.

4. La messa in riserva deve essere effettuata presso gli impianti o stabilimenti in effettivo esercizio dove i rifiuti sono recuperati. I rifiuti devono essere sottoposti alle attività di recupero con cadenza almeno semestrale che può essere estesa di ulteriori due mesi qualora ricorrano motivate situazioni tecniche riguardanti la gestione dell'impianto, delle quali deve essere data tempestiva notizia alla provincia.

Art. 7.

Quantità impiegabile

1. La quantità impiegabile negli impianti, di cui all'articolo 1, comma 2, è individuata nell'allegato 2, in relazione alle diverse operazioni di recupero ammesse a procedura semplificata e, comunque, non deve mai eccedere la quantità di rifiuti che l'impianto può sottoporre ad attività di recupero in un anno.

Art. 8.

Adempimenti amministrativi

1. Ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i soggetti che effettuano le attività di recupero dei rifiuti individuati all'articolo 1 sono tenuti a registrare nel registro di cui al citato articolo 12, con le modalità indicate dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, e successive modifiche, i rifiuti in ingresso, conferiti sia direttamente sia attraverso bettoline, nonché i rifiuti in uscita prodotti dalle attività di recupero, rimanendo esclusi dalla registrazione i prodotti e le materie prime ottenuti dall'attività di recupero stessa.

2. I prodotti ottenuti, nel caso rientrino nella disciplina delle accise, saranno accertati e presi in carico dall'impianto secondo le procedure previste dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Fino all'accertamento di cui sopra, i serbatoi utilizzati per l'attività disciplinata dal presente decreto non sono assoggettati a verifica fiscale.

3. Sono fatte salve le prescrizioni tecniche contenute nei provvedimenti di autorizzazione, di concessione e nelle ordinanze rilasciate dall'Autorità portuale o marittima.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, la notifica del comandante della nave è equiparata al formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, limitatamente ai trasporti dei rifiuti delle navi effettuati all'interno delle aree sottoposte al controllo dell'Autorità marittima o dell'Autorità portuale.

2. Il decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161, è così modificato:

a) il punto 6.5 dell'allegato 1, relativo alla regolamentazione dell'attività di recupero delle miscele acqua-idrocarburi provenienti dalla pulizia delle navi contenenti oli minerali, è soppresso;

b) le indicazioni relative al punto 6.5 della tabella dell'allegato 2 sono soppresse;

c) nell'allegato 1, suballegato 1, è aggiunto il punto 6.6 riportato in allegato 3 al presente regolamento;

d) nella tabella di cui all'allegato 2 è aggiunta la riga relativa a recupero rifiuti portuali, riportata in allegato 4 al presente regolamento.

3. Gli operatori che intendono continuare le operazioni di recupero svolte ai sensi dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, devono inoltrare, entro i sessanta giorni successivi alla

data di entrata in vigore del presente regolamento, copia della comunicazione di cui al suddetto articolo 10-*bis*, integrandola con le informazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento, alla provincia territorialmente competente, che provvede alla verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. L'inoltro della documentazione predetta consente la prosecuzione dell'attività. La comunicazione, deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 novembre 2005

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro della salute
STORACE

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 276

ALLEGATO 1
(Art. 5, comma 1)

1. Tipologia: miscele di acque marine lacustri o fluviali ed idrocarburi.

[13 07 01*] [13 07 02*] [13 07 03*] [13 08 02*] [16 07 08*]

1.1 Provenienza:

cisterne delle navi (comprese le cisterne delle navi impiegate in attività di disinquinamento).

1.2 Caratteristiche del rifiuto: miscele di acqua e idrocarburi emulsionate, anche con morchie, residui oleosi, ed impurezze.

1.3 Attività di recupero:

a) separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi per decantazione e successivo trattamento di centrifugazione e miscelazione con oli combustibili [R3] in impianti che operano ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione;

b) separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi per decantazione con eventuale trattamento successivo di centrifugazione per impiego negli impianti di produzione quali materie prime tipiche del ciclo produttivo petrolifero [R3] in impianti che operano ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione.

1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) miscele di idrocarburi assimilate al petrolio greggio quale materia prima destinata agli impianti di produzione;

b) combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI 6579 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, e successive modifiche;

2. Tipologia: acque di sentina delle navi.

[13 04 01*] [13 04 03*]

2.1 Provenienza: sentina delle navi.

2.2 Caratteristiche del rifiuto: miscele di acqua emulsionata con residui oleosi, idrocarburi ed impurezze.

2.3 Attività di recupero:

messa in riserva (R13) per la separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi per decantazione e trattamento successivo di centrifugazione e miscelazione con oli combustibili [R3] in impianti che operano ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione.

2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI 6579 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e successive modifiche.

3. Tipologia: residui del carico e miscele di prodotti, diversi da quelli individuati al punto 1, soggetti a Convenzione MARPOL e provenienti dalla pulizia di serbatoi per trasporto, contenenti sostanze pericolose [16 07 09*].

3.1 Provenienza: cisterne delle navi (comprese le cisterne delle navi impiegate in attività di disinquinamento).

3.2 Caratteristiche del rifiuto:

residui/miscele acquose che contengono sostanze pericolose così come definite ed indicate nella Convenzione Marpol.

3.3 Attività di recupero:

rigenerazione/recupero di solventi (R2), riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3), riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) e rigenerazione degli acidi e delle basi (R6) per separazione e/o trattamento fisico-chimico in impianti che operano ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione messa in riserva dei rifiuti (R13) in impianti che operano ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione, per sottoporli ad una delle attività di recupero sopra descritte.

3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

sostanze con caratteristiche merceologiche conformi al carico di cui costituivano il residuo.

ALLEGATO 2
(Art. 7)

Attività di recupero	Codice allegato 1	Codice CER	Tipologie rifiuti	Quantità massima per impianto (Tonnellate/anno)
Recupero rifiuti portuali	1	[13 07 01*] [13 07 02*] [13 07 03*] [13 08 02*] [16 07 08*]	Miscele di acque marine, lacustri o fluviali ed idrocarburi	500.000
Recupero rifiuti portuali	2	[13 04 01*] [13 04 03*]	Acque di sentina delle navi	20.000
Recupero rifiuti portuali	3	[16 07 09*]	Residui del carico e miscele di prodotti soggetti a Convenzione Marpol, diversi da quelli individuati al punto 1, contenenti sostanze pericolose	500.000

ALLEGATO 3
(Art. 9, comma 2, lettera c)

6.6 Tipologia: acque di sentina delle navi:
[13 04 01*] [13 04 03*].

6.6.1 Provenienza: sentina delle navi.

6.6.2 Caratteristiche del rifiuto: miscele di acqua emulsionata con residui oleosi, idrocarburi ed impurezze

6.6.3 Attività di recupero:

messa in riserva (R13) per la separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi per decantazione e trattamento successivo di centrifugazione e miscelazione con oli combustibili [R3] in impianti non operanti ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione.

6.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI 6579 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e successive modifiche.

ALLEGATO 4
(Art. 9, comma 2, lettera d)

Attività di recupero	Codice allegato 1 (sub 1 D.M. 161 come modificato dall'Allegato 3 del presente decreto	Codice CER	Tipologie rifiuti	Quantità massima per impianto (tonnellate/anno)
Recupero rifiuti portuali	6.6	[13 04 01*] [13 04 03*]	Acque di sentina delle navi	20.000

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni. ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 31 *(Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)*. — 1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.

2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, e, per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'allegato *C* sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.

3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure semplificate le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:

a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;

b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi;

c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale.

4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33, comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attività con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Tesoro.

6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.

7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni.

Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

— Il decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002, n. 161, recante: «Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2002, n. 177.

— L'art. 1 del decreto ministeriale 1º aprile 1998, n. 148, recante: «Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera *m)* e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 1998, n. 110, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Sono approvati i modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti riportati negli allegati *A* e *B*.

2. Il registro di carico e scarico è composto da fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell'allegato *C* - Descrizione tecnica.

3. I registri di carico e scarico tenuti mediante strumenti informatici devono utilizzare carta a modulo continuo. La stampa di tali registri deve essere effettuata con la cadenza prevista per le diverse categorie di operatori dall'art. 12, comma 1, del decreto legisltivo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte degli organi di controllo.

4. In sostituzione dei modelli di cui al comma 1, i produttori di rifiuti non pericolosi hanno la facoltà di adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazione contabili:

a) registri IVA di acquisto e vendite;

b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 197, n. 600, e successive modificazioni;

c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.

5. I registri, la documentazione e le scritture contabili di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 4 possono sostituire i registri di carico e scarico a condizione che siano numerati e vidimati, siano integrati dal formulario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e contengano i seguenti elementi, da annotarsi con la cadenza stabilita dall'art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo e secondo le modalità indicate nell'allegato *C*:

a) data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato;

b) le caratteristiche del rifiuto;

c) le quantità dei rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico;

d) l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;

e) il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento;

f) l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale.

6. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed i registri sostitutivi di cui al comma 4 possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili.».

— L'art. 10 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante: «Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 2003, n. 168, è il seguente:

«Art. 10 *(Conferimento dei residui del carico)*. — 1. Il comandante della nave che fa scalo nel porto conferisce i residui del carico ad un impianto di raccolta di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, in base alle disposizioni della convenzione Marpol n. 73/1978.

2. I residui del carico sono in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa vigente.

3. Le tariffe per il conferimento dei residui del carico, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, sono poste a carico esclusivamente

delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta e sono determinate dall'Autorità competente in conformità alle disposizioni di cui all'allegato IV.

4. Il conferimento dei residui del carico è considerato come immissione in libera pratica ai sensi dell'art. 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario. Le autorità doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'art. 45 del codice doganale comunitario.».

— L'art. 10-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante: «Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2003, n. 300 e convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, legge 17 febbraio 2004, n. 47 (*Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 2004, n. 48), è il seguente:

«Art. 10-*bis (Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico)*. — 1. L'entrata in vigore del comma 2, dell'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, è differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacità di recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari di carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare una comunicazione di attività all'autorità competente di cui al decreto legislativo 5 febraio 1997, n. 22.

2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma 1, presso gli stessi impianti nonché presso le aziende autorizzate dalle autorità competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonché i mezzi navali di disinquinamento.

3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli idrocarburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque reflue industriali.

4. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso.».

— La legge 29 settembre 1980, n. 662 recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo di intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1980, n. 292, supplemento ordinario.

— La legge 4 giugno 1982, n. 438, recante: «Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978», e loro esecuzione, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1982, n. 193, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 26 ottobre 1992, n. 504, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1995, n. 279, supplemento ordinario.

— L'art. 52 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 1327, recante il «Codice della navigazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1942, n. 93, edizione speciale, è il seguente:

«Art. 52 *(Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti)*. — Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano comunque collegati al mare, a corsi d'acqua o canali marittimi, sono fatte a norma delle disposizioni del presente titolo.

Per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive è richiesta inoltre l'autorizzazione del Ministro per le comunicazioni.

L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorità marittima. L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui al secondo comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in materia.».

— L'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1952, n. 94, supplemento ordinario.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— La Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. L 377 del 31 dicembre 1991.

— La Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. L 204 del 21 luglio 1998.

Note all'art. 1:

— L'art. 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note alle premesse.

— L'art. 33 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art. 33 *(Operazioni di recupero)*. — 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:

a) per i rifiuti non pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;

3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

b) per i rifiuti pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;

3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;

4) altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;

5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:

a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;

b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;

c) le attività di recupero che si intendono svolgere;

d) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;

e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE e dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 settembre 1994 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto ministeriale 16 gennaio 1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attività di recupero, era stata già ultimata.

7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui all'art. 15, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:

a) delle attività di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di composti di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;

b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;

c) (omissis).

9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'art. 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonché fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.

10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato *C* sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 3, 11, 12, e 15, nonché alle relative norme sanzionatorie.

11. Alle attività di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.

12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.

12-*bis*. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato *C*.

12-*ter*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-*bis* le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.».

— Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è riportato nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 maggio 1999, n. 124, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante: «Attuazione delle direttive numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1988, n. 140, supplemento ordinario.

Note all'art. 3:

— L'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note all'art. 1.

— L'art. 18 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art. 18 *(Competenze dello Stato)*. — 1. Spettano allo Stato:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente decreto da adottare ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonché l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione;

c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità degli stessi;

d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;

e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;

g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio ed il recupero di materia prima dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della Pubblica amministrazione e dei soggetti economici;

h) l'individuazione degli obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;

i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali di cui all'art. 22, ed il coordinamento dei piani stessi;

l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

m) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

n) la determinazione d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.

2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonché delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;

b) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;

c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;

e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione di cui all'art. 15, commi 1 e 5;

f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;

h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;

i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del formulario di cui all'art. 15;

l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;

m) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 12 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;

n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art. 44;

o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;

p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 74, e successive modifiche e integrazioni, del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;

p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia; tale autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle politiche agricole, su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire.

3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanità, nonché, quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione.».

— L'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1956, n. 327, è il seguente:

«Art. 3. — Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province.

Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.».

Note all'art. 4:

— L'art. 33 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note all'art. 1.

Note all'art. 8:

— L'art. 12 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art. 12 *(Registri di carico e scarico)*. — 1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato.

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

3-*bis*. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'àmbito della provincia dove l'attività è svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima.

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.

6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano le predette modalità di tenuta dei registri.

6-*bis*. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'art. 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.».

— Per i riferimenti del decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 9:

— L'art. 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante: «Attuazione della Direttiva 200/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i requisiti del carico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 2003, n. 168, è il seguente:

«Art. 6 *(Notifica)*. — 1. Il comandante della nave diretta verso un porto situato nel territorio nazionale adempie agli obblighi di notifica di cui agli articoli 11, comma 3, 12 e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997 con la compilazione del modulo di cui all'allegato III e con la trasmissione delle informazioni in esso riportate all'Autorità marittima da effettuarsi:

a) almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di scalo, se detto porto è noto;

b) non appena il porto di scalo è noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo;

c) prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.

2. L'Autorità competente trasmette le informazioni di cui al comma 1 all'Autorità portuale, ove istituita, ai gestori dell'impianto di raccolta, agli uffici di sanità marittima ed agli uffici veterinari di porto, di aeroporto e di confine.

3. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate a bordo almeno fino al successivo porto di scalo e sono messe a disposizione dell'Autorità competente, qualora richieste.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai pescherecci e alle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che ai sensi dell'art. 7, comma 1, non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalla nave prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni di cui al comma 1 in forma cumulativa all'Autorità marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.

5. I mezzi che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti nell'àmbito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte integrante ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *e)*, non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 1.».

— L'art. 15 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art. 15 *(Trasporto dei rifiuti)*. — 1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi

5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-*bis*. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.».

— Si riporta il testo dell'Allegato 1, Suballegato 1, punto 6, del decreto ministeriale n. 161 del 2002, come modificato dal presente decreto:

«6. REFLUI LIQUIDI A CARATTERE ORGANICO

6.1 *Tipologia:* acque madri acetate [070501*].

6.1.1 *Provenienza:* produzione di sali sodici di antibiotici sterili nell'industria farmaceutica.

6.1.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose:* miscela di solventi organici non alogenati costituita da metilacetato 70-85%, alcool metilico 5-10% e alcool isopropilico 5-15%.

6.1.3 *Attività di recupero:* distillazione e rettifica per la purificazione dei singoli solventi [R2].

6.1.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:* metilacetato, alcol metilico e alcol isopropilico nelle forme usualmente commercializzate.

6.2 *Tipologia:* soluzione di acqua e DMF [070201*].

6.2.1 *Provenienza:* industria delle finte pelli poliuretaniche ottenuto mediante coagulazione e spalmatura.

6.2.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose:* soluzione acquosa a < 6,5 pH < 9, contenente N,N,dimetilformammide ‹ 30%, tracce di glicoli, dioctilftalato, tensioattivi, siliconi coloranti e carbossimetilcellulosa.

6.2.3 *Attività di recupero:* recupero del solvente tramite distillazione mediante rettifica frazionata [R2].

6.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: DMF con elevato grado di purezza nelle forme usualmente commercializzate.

6.3 *Tipologia:* solventi e diluenti esausti [070101*] [070604*] [140602*] [140603*].

6.3.1 *Provenienza:* sgrassaggio pezzi meccanici, pulizia metalli ed operazioni di sverniciatura, lavaggio macchine per la verniciatura e produzione di similpeile, tintolavanderia; industria elettronica.

6.3.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose:* soluzioni costituite dall'80% in peso da solventi o diluenti anche clorurati; soluzioni acquose monocomponenti contenenti il 20% in peso di solvente; tali soluzioni possono contenere solventi aromatici (es.: xilolo e toluolo) < 50%, oli o grassi e vernici < 15%, Pb < 5.000 ppm, Cu < 500 ppm, Cr < 500 ppm e Cd < 50 ppm; soluzioni acquose di alcool isopropilico con titolo minimo del 94%.

6.3.3 *Attività di recupero:*

a) rigenerazione mediante distillazione [R2];

b) riutilizzazione diretta come solventi per impieghi che richiedono un minor grado di purezza del solvente [R2].

6.3.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:* solventi e diluenti nelle fbrine usualmente commercializzate.

6.4 *Tipologia:* soluzioni residue di bassobollenti clorurati [070707*].

6.4.1 *Provenienza:* produzione di CVM (vinilcloruro monomero).

6.4.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose:* soluzioni organiche a base di cloroformio < 31%, 1-2dicloroetano < 53%, 1-ldicloroetano < 19%, tetracloruro di carbonio < 22% e contenenti cloruro di vinile monomero < 0,9%, ossido di etilene < 0,3%, cloruro di etile < 3%, 2cloropropano < 0,15%, 1-1-dicloroetilene < 5%, cloruro di metilene < 0,5%, lcloropropano < 0,08%, 1-2dicloroetilene trans < 4,4%, cloroprene < 0,9%, 1-2dicloroetilene cis < 1,6%, benzene < 1,8%, 1-1-ltricloroetano < 0,1%, trielina < 0,9%, 1-1-2tricloroetano < 1,5%, percioroetilene < 0,3%, 1-1-2-2-tetracloroetano < 0,1%, 1-1-l-2tetracloroetano < 0,03%, pentacloroetano < 0,05%; contenenti PCB, PCT < o = 25 ppm e PCDD o = 2,5 ppb.

6.4.3 *Attività di recupero:* produzione di percloroetilene e tetracloruro di carbonio in sostituzione del cloro [R2].

6.4.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:* percloroetilene e tetracloruro di carbonio nelle forme usualmente commercializzate.

6.5 *Abrogato.*

— Si riporta l'Allegato 2 del citato decreto ministeriale n. 161 del 2002, come modificato dal presente decreto:

«ALLEGATO 1
(Art. 5, comma 1)

Determinazione delle quantità massime di rifiuti pericolosi destinati al recupero

ATTIVITÀ DI RECUPERO	CODICE ALLEGATO 1	CODICE CER	TIPOLOGIE RIFIUTI	QUANTITÀ MASSIME PER IMPIANTO tonnellate/anno
Metallurgia metalli non ferrosi	1.1	[100503*] [100505*] [100404*] [100405*] [100406*] [100603*] [100606*]	Rifiuti costituiti da ossidi di metalli non ferrosi mescolati o non con ossidi di ferro e altri ossidi minori	76.600
	1.2	[100603*] [100503*]	Polveri e scaglie contenenti rame e zinco	500
	1.3	[100401*] [100402*]	Colaticci o schiume di piombo	1.200
	1.5	[100402*] [100401*]	Schiumature e ossidi di piombo e sue leghe	1.300
	1.6	[110202*]	Ferriti di zinco	71.800
	3.1	[100315*] [100304*] [100309*]	Scorie di alluminio	17.000
	3.2	[100308*]	Scorie saline da forno rotativo per alluminio secondario	32.900
	3.3	[100501] *(1)* [100401*]	Scorie da metallurgia di zinco e piombo	2.900
	4.2	[060405*] [100407*] [190205*]	Fanghi palabili contenenti piombo e zolfo	27.700
	4.4	[100407*] [100506*] [100607*]	Fanghi palabili da fonderia	700
Recupero batterie	1.4	[160601*] [200133*]	Batterie al piombo esauste e di scarto e loro parti	53.000

Metallurgia metalli preziosi	2.1	[090104*] [090105*]	Bagni di fissaggio e di lavaggio da soluzioni fotografiche e radiografiche	700
	2.2	[090106*]	Filtri (con lana di ferro) di cinefotoradiografia	100
Industria chimica per il recupero dei metalli	4.1	[060313*] [060405*] [190205*]	Fanghi e sali ad alto contenuto di rame	8.100
	4.3	[120114*]	Fanghi palabili contenenti rame	10
	5.1	[110107*] [110113*]	Soluzioni alcaline contenenti ossido di alluminio	30
Industria chimica per il recupero delle sostanze organiche	6.4	[070707*]	Soluzioni residue di bassobollenti clorurati	500
	6.5 abrogato			
	7.1	[061302*] [060702*] [190110*] [070109*] [070110*] [070209*] [070210*] [070309*] [070310*] [070409*] [070410*] [070509*] [070510*] [070609*] [070610*] [070709*] [070710*]	Carboni attivi esausti	10.700
Industria chimica per il recupero delle sostanze inorganiche	5.2	[110105*] [110106*] [110111*] [110198*] [110107*] [060313*]	Soluzioni di solfato ferroso e cloruro ferroso; soluzioni da incisione dei circuiti stampati	1.700
	5.3	[060101*]	Melme acide da impianti di solfonazione, soluzioni di H_2SO_4 esausto	3.100
	5.4	[060101*]	Soluzioni esauste di acido solforico	5.100
	5.5	[110105*]	Soluzioni acide reflue di ioni cloruro	3.400
Industria chimica per il recupero dei solventi	6.1	[070501*]	Acque madri acetate	500
	6.2	[070201*]	Soluzione di acqua e DMF	3.000

solventi	6.3	[070101*] [070604*] [140602*] [140603*]	Solventi e diluenti esausti	4.000
	7.2	[080111*] [080121*]	Morchie di verniciatura	20
Recupero come reagenti nella depurazione dei reflui	5.1	[110107*]	Soluzioni alcaline contenenti ossido di alluminio	200
	5.2	[110105*] [110106*] [110111*] [110198*] [110107*] [060313*]	Soluzioni di solfato ferroso e cloruro ferroso; soluzioni da incisione dei circuiti stampati	3.600
	7.3	[060201*]	Idrossido di calcio	2.100
Recupero rifiuti portuali	*6.6*	*[130401*] [130403*]*	*Acque di sentina delle navi*	*20.000*

(1) Rifiuto declassificato a non pericoloso, per il quale continua a valere la procedura semplificata. >>

05G0292

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 dicembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Conati Alessio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Conati Alessio, nato a Verona (Italia) il 15 dicembre 1974, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio del titolo per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale, l'esercizio in Italia della professione;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico in Ingegneria civile elettromeccanica, conseguito presso la Università di Liegi nel giugno 2000;

Ritenuto che in questa formazione sia riscontrabile il concetto — introdotto dall'art. 1 della direttiva 2001/19/CE — di «formazione regolamentata»;

Ritenuto peraltro che il richiedente non abbia la formazione accademica e professionale richiesta in Italia ai fini dell'esercizio della professione di «ingegnere» - sezione A settore civile ambientale, e che tale difformità non sia colmabile con l'applicazione di misure compensative;

Considerato altresì che detta formazione sia più adeguata ai fini dell'iscrizione alla sezione A - settore industriale dell'albo italiano, pur presentando lacune rispetto a quella richiesta in Italia, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi sei;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 14 dicembre 2004 e 20 settembre 2005;

Visto il parere scritto del rappresentante di categoria;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Conati Alessio, nato a Verona (Italia) il 15 dicembre 1974, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio della professione.

Art. 2.

L'istanza relativa all'iscrizione nella sezione A - settore civile ambientale dell'albo degli ingegneri, per le ragioni esposte in motivazione, è respinta.

Art. 3.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 mesi. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulla seguente materia: 1) Impianti chimici.

Roma, 13 dicembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì

sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) *Tirocinio di adattamento*: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo, del presidente dell'ordine provinciale.

05A12165

DECRETO 13 dicembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Ramazanov Alfia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 – relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Ramazanov Alfia, nata il 5 aprile 1959 a Shkalovo (Federazione Russa), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di ingegnere tecnologo - specializzazione in «Processo industriale nei panifici, pasticcerie e pastifici» conseguito nella Federazione Russa, presso l'Accademia statale tecnologica di Mosca (Federazione Russa) in data 24 aprile 1982, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare;

Preso atto che il titolo così conseguito — come attestato dal Ministero dell'istruzione e della scienza della Federazione Russa in data 15 luglio 2005 — è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio nella Federazione Russa della professione di «ingegnere tecnologo specializzato nei prodotti alimentari»;

Considerato inoltre che la sig.ra Ramazanov ha maturato ampia esperienza professionale dal 1977 al 1991 nella Federazione Russa;

Viste le determinazioni delle Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2005;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari nella seduta sopra indicata;

Rilevato che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare e l'iscrizione all'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Ramazanov Alfia, nata il 5 aprile 1959 a Shkalovo (Federazione Russa), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei tecnologi alimentari e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 13 dicembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A12163

DECRETO 13 dicembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Gasser Brigitte, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Gasser Brigitte nata a Bolzano (Italia) il 15 gennaio 1977, cittadina italiana,

diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Klinische Psychologin» e «Gesundheitspsychologin» conseguiti in Austria nel 2004 — come attestato dal Ministero federale per la salute e le donne austriaco — ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Magistra der Naturwissenschaften» conseguito presso la «Universitat Wien» in data 26 giugno 2003;

Considerato che la sig.ra Gasser risulta iscritta all'albo degli psicologi clinici e all'albo degli psicologi della salute tenuti dal sopra nominato Ministero federale dal 24 novembre 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 16 dicembre 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti, datata 15 dicembre 2003;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della attività di «psicologo - sezione A», per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Gasser Brigitte, nata a Bolzano (Italia) il 15 gennaio 1977, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 13 dicembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A12164

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 19 dicembre 2005.

Provvidenze in favore dei grandi invalidi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra» e successive modificazioni;

Vista la legge 2 maggio 1984, n, 111, concernente: «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente: «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'articolo 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore, demanda ad un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente: «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, all'articolo 1, nel sospendere dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva, fissa al 31 dicembre 2004 il termine ultimo per le chiamate, con la conseguenza che per l'anno 2005 sussiste la possibilità di impiego dei giovani militari di leva come accompagnatori militari;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2004 recante la ripartizione delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, con il quale è stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il capitolo 1319 Economia, UPB 2.1.2.3 «pensioni di guerra», con lo stanziamento di euro 17.746.853;

Visti decreti del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 28 agosto 2003 e 3 settembre 2004, di cui all'art. 1, comma 4, della predetta legge 288/2002;

Viste le comunicazioni dei competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della difesa, rispettivamente, in data 14 giugno 2005, in data 30 maggio 2005 e in data 10 giugno 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del 30 aprile 2005, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-*bis* della tabella E allegata al decreto dei Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 878 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è di 490 unità, per l'importo annuo complessivo di euro 5.162.640.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2005, pari ad euro 12.584.213 sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 878 euro mensili, a n. 45 grandi invalidi affetti dalle infermità di cui ai comma 1 che prevedibilmente verranno a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, dopo il 30 aprile 2005 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento,

fino ad esaurimento delle risorse residue nei limiti del fondo di cui al capitolo 1319/Economia, alle seguenti categorie di aventi diritto affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-*bis*; B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E:

a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 ed ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;

b) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento per la prima volta dopo l'entrata in vigore della suddetta legge, senza ottenerlo;

c) grandi invalidi che abbiano chiesto il servizio stesso per la prima volta nell'anno 2005.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta al 50% secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, sono corrisposti, a domanda dell'interessato, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, con esclusione dei periodi in cui il grande invalido ha fruito del servizio di accompagnamento, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per l'accompagnamento per gli invalidi indicati nella lettera *c)* del comma 2.

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande per l'accompagnamento fa fede la data del timbro postale.

Art. 2.

1. Le domande per la liquidazione degli assegni per l'anno 2005, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, che di quest'ultimo costituisce parte integrante, debbono essere presentate alle amministrazioni e agli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici entro il 31 dicembre 2005. Sono ammissibili le istanze presentate anche oltre il 31 dicembre 2005, purché sia data dimostrazione di avere avviato entro tale data la procedura prescritta per ottenere l'accompagnatore.

2. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 trasmettono le domande con i documenti pervenuti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro - Ufficio VII, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile e il Ministero della difesa inoltrano al predetto ufficio VII aggiornati elenchi normativi dei grandi invalidi di guerra e per servizio che alla data del 15 gennaio 2003 fruivano di un accompagnatore in servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile; dei grandi invalidi appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, comma 1, che hanno perso l'accompagnatore entro il 30 aprile 2005; dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*; dei grandi invalidi di guerra e per servizio che hanno fatto richiesta dell'accompagnatore almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2002, n. 288, ed ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo.

3. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio VII, indicato al comma 2, che curerà il successivo rimborso alle amministrazioni ed agli enti medesimi a valere sul fondo di cui ai capitolo 1319/Economia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2005

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005
Ministeri istituzionali Difesa, registro n. 13, foglio n. 373

ALLEGATO

MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE L'ASSEGNO SOSTITUTIVO DELL'ACCOMPAGNATORE

(1)....................................
....
....
....

Oggetto: richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n. 288).

Il/la sottoscritto/a: cognome nome ....

nato/a il .... a .... (Prov. ....)

residente a .... (Prov. ....)

in via/piazza .... n. ... (cap. ......)

tel...........................

grande invalido/a di Tabella E, lettera .... (iscrizione n. ....) come da allegato mod. 69 o decreto concessivo di pensione, chiede, ai sensi della citata legge 288/2002, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile per l'anno 2005.

(2) Al riguardo dichiara:

di avere usufruito, per l'anno 2004 dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore o di aver ricevuto comunicazione dall'ufficio VII di cui all'art. 2, comma 2, di averne titolo;

di aver aspletato gli adempimenti prescritti dalla legge suddetta, per ottenere l'assegnazione dell'accompagnatore, come risulta dalla documentazione allegata (dichiarazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - ufficio nazionale del servizio civile e Ministero della difesa, ovvero copia autenticata della domanda per l'assegnazione dell'accompagnatore e della relativa raccomandata, recante un timbro postale di data antecedente di almeno sessanta giorni a quella della presente domanda) (3);

di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 2, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore — come attestato dagli atti allegati — il quale è stato/sarà (4) posto in congedo in data;

di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza ottenerlo, come attestato dagli atti allegati.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'ufficio VII di cui all'articolo 2, comma 2, dell'eventuale assegnazione dell'accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite dopo tale assegnazione.

Con osservanza.

Data e firma ....

AVVERTENZE

In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalità di cui all'art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445.

(1) indirizzare all'ente erogatore della pensione.

(2) Barrare il caso che interessa.

(3) Sono esentati dall'obbligo di allegare la documentazione coloro che hanno fruito dell'assegno sostitutivo per l'anno 2004 o che hanno avuto comunicazione dal competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze di averne titolo.

(4) Cancellare la parte che non interessa.

05A12276

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2005.

Fondo patrimonio uno: decreto operazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«art. 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo mediante uno o più decreti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* (nel seguito indicati come i «decreti») beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali;

Visto l'art. 2, comma 4-*decies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, ai sensi del quale l'art. 4 si intende riferito anche ai beni immobili degli enti previdenziali pubblici;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2004 con il quale è stata promossa la costituzione del fondo di investimento immobiliare denominato «Fondo immobiliare patrimonio uno» ai sensi dell'art. 4 (il «Fondo»), già istituito ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gestito da BNL Fondi Immobiliari SGR S.p.a. (la «SGR»);

Considerato che in data 19 dicembre 2005 è stato approvato dalla Banca d'Italia il regolamento del Fondo denominato «Fondo immobiliare patrimonio uno» gestito dalla SGR;

Considerato che il Fondo risulterà costituito esclusivamente ai sensi dell'art. 4;

Considerati i decreti dirigenziali emanati ed in corso di emanazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 351, dall'Agenzia del demanio (nel seguito indicati come i «decreti dell'Agenzia del demanio»), che individuano i beni appartenenti allo Stato ed agli enti pubblici non territoriali ivi indicati (nel seguito indicati come gli «enti titolari») che secondo quanto previsto dai decreti saranno apportati e trasferiti al Fondo (nel seguito indicati come gli «immobili»);

Considerato che insieme agli immobili confluiranno nel patrimonio del Fondo altri immobili, già trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze a CONI Servizi S.p.a. per effetto di quanto disposto dall'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178, e, mediante conferimento da parte del medesimo con decreto 30 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 8 agosto 2005 e che saranno dalla società alienati al Fondo, conformemente a quanto previsto dal regolamento del Fondo, secondo termini e condizioni che saranno concordati tra gli stessi (nel seguito indicati come gli «immobili CONI»);

Visto il comma 2-*ter* del citato art. 4;

Ritenuto opportuno regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo, ivi incluse previsioni concernenti la locazione all'Agenzia del demanio, e la relativa assegnazione ai soggetti che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto di locazione stesso e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili e le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare a favore del Fondo, della SGR e dei concedenti il finanziamento, come sotto definito;

Considerato che per la realizzazione dell'operazione e per il trasferimento degli immobili ai sensi dei decreti, attesa anche l'unitarietà dell'iniziale patrimonio del Fondo, si rende necessario che il Ministero dell'economia e delle finanze assuma i predetti impegni anche in relazione agli immobili CONI;

Considerato che il corrispettivo derivante dal trasferimento degli immobili, unitamente al ricavo dal collocamento delle quote che saranno emesse dal Fondo a fronte dell'apporto degli immobili individuati nei decreti, sarà allocato tra gli enti titolari, secondo le modalità che saranno previste con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che il Fondo è in procinto di stipulare uno o più contratti di finanziamento con istituti finanziatori selezionati con procedura competitiva dalla SGR, al fine di reperire la provvista necessaria per il pagamento del corrispettivo per gli immobili trasferiti ai sensi dei decreti e per gli immobili CONI (nel seguito collettivamente indicati come il «finanziamento»);

Decreta:

Art. 1.

Con efficacia dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti, gli immobili sono trasferiti al Fondo, che ne assume la formale detenzione giuridica e possesso materiale dalla data di regolamento del collocamento delle quote che saranno emesse dal Fondo a fronte dell'apporto e di pagamento del corrispettivo derivante dal trasferimento degli immobili (nel seguito indicato come la «data di efficacia»). A partire dalla data di efficacia, sono assunti in locazione, ai sensi del comma 2-*ter* dell'art. 4, dall'Agenzia del demanio esclusivamente gli Immobili, o porzioni di essi: *(i)* di proprietà dello Stato, in uso governativo alle amministrazioni dello Stato; *(ii)* di proprietà degli enti titolari, in uso strumentale ai medesimi per proprie attività istituzionali ovvero in uso ad amministrazioni pubbliche centrali per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (nel seguito indicati come gli «immobili affittati») indicati come tali negli allegati ai decreti, al netto delle porzioni locate a terzi ivi espressamente indicate. L'Agenzia del demanio a tal fine, in persona del suo direttore, rappresentante legale o sostituto, sottoscrive con il Fondo apposito contratto di locazione assumendo nei confronti del Fondo ed in relazione agli immobili affittati concessi in locazione gli impegni e le manleve indicati nell'allegato 1.

Il canone annuo che l'Agenzia del demanio corrisponde al Fondo per la locazione degli immobili affittati così come indicato nei decreti, e le altre condizioni economiche del relativo contratto sono determinati sulla base di valutazioni di mercato per essere allocati a ciascuno degli immobili affittati sulla base delle relative valutazioni effettuate dagli esperti indipendenti nominati dalla SGR per conto del Fondo.

L'Agenzia del demanio provvede, ai sensi del comma 2-*ter* dell'art. 4, ad assegnare gli Immobili affittati ricevuti in locazione ai soggetti che, come sopra, li avevano in uso, sulla base dei canoni e delle altre condizioni indicate nei decreti. I soggetti assegnatari, in relazione agli immobili affittati loro assegnati, assumono gli impegni e rilasciano le manleve di cui all'allegato 2 in favore dell'Agenzia del demanio e a tal fine sottoscrivono con la medesima, precedentemente alla pubblicazione dei decreti, in persona dei relativi presidenti, rappresentanti legali o sostituti, apposito disciplinare di assegnazione la cui efficacia decorre dalla data di efficacia.

Per fare fronte agli impegni assunti nei confronti del Fondo, l'Agenzia del demanio ricorre, anche per conto dei soggetti assegnatari, al Fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La Tesoreria dello Stato, su istruzioni dell'Agenzia del demanio, trasferisce direttamente al Fondo le somme dovute dall'Agenzia del demanio ai sensi del contratto di locazione di cui al primo capoverso del presente articolo.

L'Agenzia del demanio esercita il proprio diritto di dare disdetta al contratto di locazione, in relazione a tutti gli immobili affittati locati dal Fondo, al termine del primo periodo di durata contrattuale previa acquisizione della disponibilità dei beni immobili nei quali i soggetti assegnatari potranno continuare a svolgere la propria attività istituzionale.

L'Agenzia del demanio accetta le cessioni in garanzia di tutti i diritti derivanti dal contratto di locazione effettuate da parte del Fondo e dei suoi eventuali successori o cessionari nonché di quelle effettuate dai successori o cessionari di questi ultimi, a favore di terzi soggetti, ivi inclusi i soggetti finanziatori del finanziamento e le controparti di operazioni di copertura dai rischi di tasso.

Art. 2.

I crediti per il finanziamento godono, ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 4, di privilegio speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al Fondo e sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario acceso successivamente. Tutte le somme ricevute a fronte del contratto di locazione ed i proventi dello sfruttamento degli immobili conferiti o trasferiti al Fondo sono prioritariamente destinati al rimborso del finanziamento e sono indisponibili fino al completo soddisfacimento dei diritti vantati dai soggetti finanziatori e loro successori nei confronti del Fondo in conformità e nei limiti di quanto previsto dal finanziamento.

Art. 3.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, per conto degli enti titolari e della CONI Servizi S.p.a., rilascia dichiarazioni in relazione agli enti titolari, al Ministero

medesimo ed assume altresì l'impegno di indennizzare il Fondo ed i soggetti concedenti il finanziamento, nei casi previsti dall'allegato 3. Gli indennizzi sono corrisposti mediante trasferimento di ulteriori immobili nei casi previsti dall'allegato 3, da effettuarsi con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati ai sensi dell'art. 4, ovvero mediante il pagamento di somme di denaro da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con rivalsa nei confronti degli enti titolari, ovvero mediante pagamento di somme di denaro direttamente da parte di questi ultimi.

La somma di € 35.000.000 a valere sul corrispettivo per il trasferimento degli immobili è versata per l'anno 2006 al Fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per far fronte agli impegni assunti nei confronti del Fondo, l'Agenzia del demanio ricorre, anche per conto dei soggetti assegnatari, al Fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 4.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere per conto degli enti previdenziali individuati nei decreti quali enti titolari, alla copertura della variabilità dei tassi di interesse corrisposti sui rispettivi conti di tesoreria a fronte delle somme incassate per il trasferimento degli immobili al Fondo.

Art. 5.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a formalizzare il mandato, per la valutazione della congruità del valore di apporto e di trasferimento degli immobili apportati o trasferiti al Fondo, all'Agenzia del territorio ed ai soggetti selezionati per la valutazione.

Art. 6.

Il prof. Vittorio Grilli, direttore generale del Tesoro, e la dott.ssa Maria Cannata, dirigente generale della Direzione II del Dipartimento del Tesoro, sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente i contratti, i documenti e gli atti relativi all'operazione di cui al presente decreto.

Il presente decreto è inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2005

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
ARMOSINO

Registratro alla Corte dei conti il 28 dicembre 2005
Registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 177

ALLEGATO 1

CONTENUTI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL FONDO E L'AGENZIA DEL DEMANIO

(a) Gli immobili individuati nei decreti sono concessi in locazione da parte del Fondo all'Agenzia del demanio con efficacia dalla data di efficacia nello stesso stato di fatto e di diritto in cui si troverà a tale data di efficacia; l'Agenzia del demanio rinuncia a far valere ogni e qualsiasi eccezione o pretesa nei confronti del Fondo fondata sulle condizioni degli immobili alla data di efficacia; il contratto di locazione prevede l'assegnazione da parte dell'Agenzia del demanio degli immobili locati ai soggetti che li avevano in uso prima dell'apporto ovvero del trasferimento al Fondo; gli immobili sono utilizzati conformemente all'uso cui sono stati destinati sino alla data di efficacia, con particolare riferimento alle materie igienica, sanitaria, di sicurezza degli immobili e degli impianti, ambientale, antisismica, edilizia ed urbanistica; qualsiasi mutamento d'uso deve essere preventivamente autorizzato dal Fondo, fermo restando che in nessun caso gli immobili potranno essere utilizzati secondo modalità che possano comportare pregiudizio alle condizioni statiche e/o strutturali degli stessi; l'Agenzia del demanio è responsabile della conformità degli Immobili ai requisiti richiesti da leggi, regolamenti e/o provvedimenti delle pubbliche amministrazioni competenti, tenendo indenne e manlevati, per quanto occorrer possa, il Fondo da ogni responsabilità nei confronti di terzi in relazione alla mancata osservanza della normativa suddetta; l'Agenzia del demanio si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni, gli oneri e i doveri derivanti da ogni accordo e/o impegno assunto, in relazione a singoli immobili, con il competente comune e/o ente locale e/o altra pubblica amministrazione.

(b) La durata della locazione è fissata in 9 (nove) anni, automaticamente rinnovabili alla scadenza per altri 9 (nove) anni, salvo disdetta da parte dell'Agenzia del demanio da inviarsi almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza con riferimento a tutti gli immobili locati dal Fondo, di cui l'Agenzia del demanio abbia acquisito la disponibilità ed in cui i soggetti assegnatari potranno continuare a svolgere la propria attività istituzionale, a tale data; al termine del primo periodo di locazione successivo all'eventuale rinnovo, il contratto si rinnova automaticamente, salvo disdetta da ciascuna delle parti da comunicarsi con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi prima della relativa data di scadenza, per successivi periodi di 6 (sei) anni.

(c) Il contratto di locazione contiene la facoltà per l'Agenzia del demanio di recedere dal medesimo contratto di locazione in relazione a interi immobili, tra quelli convenzionalmente identificati dalle parti, nei limiti e nei tempi contrattualmente previsti, dandone il preavviso dalle stesse concordato. A tal fine, entro la fine del secondo anno dalla data di efficacia, l'Agenzia del demanio presenta al Fondo un piano di razionalizzazione e liberazione degli spazi occupati dai soggetti assegnatari; il contratto di locazione prevede altre cause di risoluzione e cessazione di efficacia dello stesso.

(d) Il contratto di locazione prevede la rinuncia da parte dell'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 4, alla facoltà di recesso del conduttore per gravi motivi di cui all'art. 27, ultimo comma, della legge n. 392 del 27 luglio 1978.

(e) Il canone di locazione indicato nei decreti è allocato agli immobili trasferiti al Fondo ai sensi del precedente art. 1 ed è aggiornato annualmente, a decorrenza dall'inizio del secondo anno di durata della locazione e per ciascun anno successivo, su richiesta del Fondo, nella misura del 75% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT; in ogni ipotesi di recesso parziale dalla locazione di parte degli immobili, il relativo canone verrà ridotto nella misura corrispondente all'allocazione del canone sullo specifico immobile.

(f) Il canone di locazione è pagato in rate semestrali anticipate; fino a quando gli immobili sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio da parte del Fondo, e fino alla loro cessione a terzi da parte di quest'ultimo, i canoni sono corrisposti in via posticipata (secondo quanto separatamente concordato tra il Fondo e l'Agenzia del demanio); in caso di ritardato pagamento del canone e/o degli oneri accessori, l'Agenzia del demanio è tenuta a corrispondere interessi moratori nella misura massima del tasso euribor a 3 mesi maggiorato di non oltre 2 punti percentuali, senza necessità di costituzione in mora; l'Agenzia del demanio non può per nessun motivo od eccezione, ritardare, sospendere o dilazionare il pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori.

(g) È a carico dell'Agenzia del demanio ogni spesa, costo e/o onere di qualsiasi genere connesso agli immobili ed al loro utilizzo, ivi comprese le utenze, il riscaldamento, il condizionamento, le spese di gestione ordinaria in genere, la parte di propria spettanza delle spese condominiali (laddove esistenti), le tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le concessioni di passi carrabili e le altre tasse, oneri e contributi locali, diversi dall'Imposta comunale sugli immobili, riferibili agli immobili;

(h) L'Agenzia del demanio, a partire dalla data di efficacia, è costituita custode degli immobili nei confronti del Fondo ed esonera espressamente lo stesso da ogni responsabilità *(i)* per i danni che potessero derivare al medesimo Fondo e/o a terzi da fatti e/o omissioni, dolosi e/o colposi, della dell'Agenzia del demanio e/o dei soggetti assegnatari e/o dei relativi dipendenti e/o di terzi, ed allo svolgimento di attività aventi carattere di specialità, pur nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui al contratto di locazione ovvero *(ii)* in relazione alla violazione o non conformità a norme di legge, regolamentari e/o provvedimenti delle pubbliche amministrazioni competenti; su richiesta scritta del Fondo, l'Agenzia del demanio e/o i soggetti assegnatari consentirà/consentiranno allo stesso Fondo e/o alle persone da quest'ultimo autorizzate, ivi compresi potenziali conduttori ovvero potenziali acquirenti, di accedere, in tempi e modalità da concordarsi contemperando le esigenze di servizio dei soggetti assegnatari e quelle del Fondo, agli immobili.

(i) Taluni interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Fondo, mentre ogni altro intervento di manutenzione degli immobili sarà eseguito, a cura e spese e sotto la responsabilità dell'Agenzia del demanio, dalla medesima o per essa dai soggetti assegnatari e/o il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il contratto di locazione precisa le attività manutentive che sono poste a carico dell'Agenzia del demanio; l'eventuale messa a norma degli immobili richiesta da leggi, regolamenti e/o provvedimenti delle pubbliche amministrazioni competenti emanati prima della data di efficacia è a carico dell'Agenzia del demanio; la messa a norma richiesta da successivi interventi legislativi è a carico del Fondo salvo che ciò non sia possibile a causa del mancato completamento delle attività di messa a norma a carico dell'Agenzia del demanio; l'Agenzia del demanio e i soggetti assegnatari devono portare a compimento, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, i lavori e le opere ancora in corso — nonché aggiudicate a seguito di gara e i cui lavori non siano ancora iniziati — alla data di efficacia; tutte le opere di manutenzione straordinaria sulle modifiche, richieste ovvero eseguite dall'Agenzia del demanio, saranno a cura ed onere della stessa, ad eccezione di quanto diversamente previsto nel contratto di locazione.

(j) In caso di interventi di manutenzione straordinaria a carico del Fondo, il Fondo potrà apporre targhe e/o pannelli pubblicitari agli immobili, retrocedendo all'Agenzia del demanio un equo indennizzo secondo quanto concordato di volta in volta tra le parti.

(k) Tutti i costi relativi a modifiche, addizioni o mutamenti, pur se aventi il carattere di miglioria, e a condizione che siano autorizzate dal Fondo, sono a carico dell'Agenzia del demanio che sarà responsabile nei confronti del Fondo in relazione ad ogni conseguenza pregiudizievole e/o danno causato agli immobili, al Fondo e/o a terzi; l'Agenzia del demanio ha diritto di ricevere un'indennità ai sensi dell'art. 1592, primo comma, del codice civile in relazione alle modifiche, addizioni o mutamenti aventi il carattere di miglioria, previamente autorizzate dal Fondo e che lo stesso richieda di ritenere; l'Agenzia del demanio non ha diritto di avanzare pretese e/o richiedere indennità e/o rimborsi e ha l'obbligo di riduzione in pristino, a propri costi e spese, ove richiesto dal Fondo, in relazione alle modifiche, addizioni o mutamenti aventi il carattere di miglioria che siano autorizzate dal Fondo *(i)* per permettere l'adempimento a norme di legge e/o regolamenti attinenti all'uso degli immobili ovvero *(ii)* che abbiano un legame funzionale con il migliore svolgimento delle attività specificamente svolte dai soggetti utilizzatori; resta in ogni caso salvo il diritto del Fondo di chiedere, in base a motivate ed obiettive ragioni, la riduzione in pristino delle modifiche non rimuovibili, tale facoltà potrà essere esercitata al termine per qualsiasi ragione della locazione in quei casi in cui le suddette modifiche siano state oggetto di consenso vincolato, la riduzione in pristino dovrà avvenire a cura, spese ed onere del soggetto assegnatario interessato.

(l) Il Fondo deve provvedere alla stipula ed al mantenimento in vigore di adeguate polizze assicurative a copertura di tutti i rischi di danni agli immobili ovvero a terzi non derivanti dallo svolgimento delle attività dell'Agenzia del demanio o dei soggetti assegnatari;

(m) L'Agenzia del demanio ha il diritto di sublocare e/o concedere in comodato, previa comunicazione al Fondo, ma senza il preventivo consenso dello stesso, una superficie che non ecceda, per ciascun immobile, il 5% della superficie netta commerciale, per lo svolgimento delle attività accessorie e/o funzionali a quelle svolte dai soggetti assegnatari; non è consentita la cessione del contratto di locazione, in tutto o in parte, degli immobili a terzi in qualsiasi forma o mezzo senza il preventivo consenso scritto del Fondo; fatto salvo quanto prima specificato e quanto ulteriormente previsto nel contratto di locazione, non sono consentite la sublocazione e/o concessione in comodato in tutto o in parte, degli immobili a terzi in qualsiasi forma o mezzo senza il preventivo consenso scritto del Fondo.

(n) Il contratto di locazione prevede il diritto di prima offerta a favore dell'Agenzia del demanio, per sé e per conto dello Stato italiano e, per esso, dei soggetti assegnatari:

sulla locazione di ciascun immobile alla scadenza del primo periodo di rinnovo, per una durata di 6 (sei) anni, con diritto di rinnovo di legge, sulla base del canone di locazione di mercato a cui si intende locare l'immobile o gli immobili in oggetto, sulla stessa base contrattuale del contratto di locazione, e per un canone di locazione pari al canone di locazione di mercato; in caso di mancata accettazione, il Fondo potrà concedere in locazione sul mercato ciascun immobile, ad un canone di locazione non inferiore al canone offerto;

sull'acquisto di singoli o gruppi di immobili in caso di alienazione degli stessi, ad un prezzo pari a quello offerto, restando inteso che in caso di mancato esercizio di tale diritto, l'immobile o gli immobili in oggetto non potranno essere venduti ad un prezzo inferiore al prezzo offerto ai sensi della presente disposizione.

(o) Il Fondo si impegna nei confronti dell'Agenzia del demanio a far sì che i terzi acquirenti degli Immobili riconoscano ed accettino espressamente il contratto di locazione ed i diritti dell'Agenzia del demanio, impegnandosi a rispettarli; in caso di vendita è prevista la possibilità che il soggetto assegnatario dell'immobile subentri, nei limiti e secondo le modalità previsti dal contratto di locazione, nella qualità di conduttore nei confronti del terzo acquirente in luogo dell'Agenzia del demanio.

(p) In ogni ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti del presente contratto, qualora l'Agenzia del demanio fosse inadempiente relativamente all'obbligo di restituzione, la stessa sarà tenuta a corrispondere al Fondo, quale indennità di occupazione precaria, un importo corrispondente al canone *pro tempore* vigente allocato sulla parte di immobili non restituiti, per i primi sei mesi di occupazione senza titolo, a partire dal settimo mese di occupazione senza titolo, la stessa è tenuta a pagare al Fondo un'indennità pari al canone di locazione aumentato del 50% e aggiornato mensilmente in misura pari al 100% della variazione percentuale dell'indice ISTAT, senza pregiudizio del maggior danno.

(q) L'Agenzia del demanio è tenuta a mettere a norma gli immobili prima della restituzione degli stessi al Fondo; l'Agenzia del demanio si attiverà, per quanto di sua competenza, per la rimozione di ogni irregolarità di carattere edilizio ed urbanistico, cooperando nelle procedure di regolarizzazione che il Ministero dell'economia e delle finanze promuoverà al fine di rimuovere le eventuali difformità degli immobili rispetto alle disposizioni di legge e/o di provvedimenti amministrativi in materia di edilizia ed urbanistica.

(r) In caso di impossibilità di utilizzo degli immobili o parte di essi, l'Agenzia del demanio ha diritto ad una riduzione del canone secondo quanto concordato tra le parti.

(s) L'Agenzia del demanio ha diritto a sostituire i soggetti assegnatari firmatari del disciplinare di assegnazione di cui all'allegato 2 con altri soggetti assegnatari nei limiti e con le modalità concordati nel contratto di locazione.

(t) L'Agenzia del demanio accetta la cessione in garanzia dei diritti del Fondo a favore dei finanziatori del finanziamento nonché il successivo trasferimento di tale garanzia da parte di tali finanziatori a cessionari dei crediti nascenti dal finanziamento.

(u) Ciascuna delle parti rilascia dichiarazioni in relazione al proprio potere di stipulare il contratto di locazione e di assumere i relativi impegni, alla validità, efficacia e legittimità delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.

(v) Il contratto è regolato dalla legge italiana e sottoposto alla giurisdizione esclusiva del foro di Roma.

ALLEGATO 2

CONTENUTI DEL DISCIPLINARE DI ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMMOBILI DA PARTE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

(a) Gli immobili sono assegnati in uso dall'Agenzia del demanio ai soggetti che li avevano in uso prima di tale trasferimento; gli Immobili sono assegnati in uso nello stesso stato di fatto e di diritto in cui tali immobili si trovano con efficacia dalla data di efficacia; i soggetti assegnatari rinunciano a far valere ogni e qualsiasi eccezione o pretesa fondata sulle condizioni degli immobili precedenti la data di efficacia; gli immobili sono utilizzati conformemente all'uso cui sono stati destinati sino alla data di efficacia, con particolare riferimento alle materie igienica, sanitaria, di sicurezza degli immobili e degli impianti, ambientale, antisismica, edilizia ed urbanistica; qualsiasi mutamento d'uso deve essere preventivamente autorizzato dal Fondo, fermo restando che in nessun caso gli immobili potranno essere utilizzati secondo modalità che possano comportare pregiudizio alle condizioni statiche e/o strutturali degli stessi; i soggetti assegnatari sono responsabili della conformità degli immobili ai requisiti richiesti da leggi, regolamenti e/o provvedimenti delle pubbliche amministrazioni competenti, tenendo indenne e manlevati, per quanto occorrer possa, l'Agenzia del demanio e il Fondo da ogni responsabilità nei confronti di terzi in relazione alla mancata osservanza della normativa suddetta; i soggetti assegnatari si obbligano ad adempiere a tutte le obbligazioni, gli oneri e i doveri derivanti da ogni accordo e/o impegno assunto, in relazione a singoli immobili, con il competente comune e/o ente locale e/o altra pubblica amministrazione.

(b) La durata dell'assegnazione in uso è pari a quella prevista dal contratto di locazione tra l'Agenzia del demanio e il Fondo, salvi i casi di recesso anticipato concordati con i soggetti assegnatari interessati.

(c) I soggetti assegnatari si impegnano a collaborare con l'Agenzia del demanio al fine di permettere alla stessa di esercitare il diritto di recesso previsto dal contratto di locazione, nonché di predisporre il piano di razionalizzazione degli spazi occupati dai soggetti assegnatari ivi previsto;

(d) I soggetti assegnatari corrispondono all'Agenzia del demanio un canone di utilizzo annuo corrispondente alla parte del canone complessivo pagato dall'Agenzia del demanio, salva diversa indicazione dei decreti, allocata sugli immobili rispettivamente in uso, da corrispondersi semestralmente almeno quindici giorni prima del pagamento di quanto dovuto dall'Agenzia del demanio al Fondo ai sensi del contratto di locazione.

(e) È a carico di ciascun soggetto assegnatario ogni spesa, costo e/o onere di qualsiasi genere connessi agli immobili ed al loro utilizzo, ivi comprese le utenze, il riscaldamento, il condizionamento, le spese di gestione ordinaria in genere, la parte di propria spettanza delle spese condominiali ordinarie (laddove esistenti), le tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le concessioni di passi carrabili e le altre tasse, oneri e contributi locali riferibili agli immobili; ciascun soggetto assegnatario rimborsa prontamente all'Agenzia del demanio le eventuali somme anticipate dalla stessa ed è responsabile e deve farsi carico degli eventuali interessi di mora che l'Agenzia del demanio dovesse pagare al Fondo a causa del ritardato pagamento del canone e/o degli oneri accessori da parte di tale soggetto assegnatario e da ogni ulteriore conseguenza pregiudizievole patita dall'Agenzia del demanio; ciascun soggetto assegnatario non può per nessun motivo od eccezione, ritardare, sospendere o dilazionare il pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo ai sensi del disciplinare di assegnazione.

(f) Ciascun soggetto assegnatario è costituito custode degli immobili ad esso assegnati e risponde nei confronti dell'Agenzia del demanio e del Fondo di ogni responsabilità *(i)* per i danni che potessero derivare da fatti e/o omissioni, dolosi e/o colposi di ciascun soggetto assegnatario e/o dei relativi dipendenti e/o di terzi, ed allo svolgimento di attività aventi carattere di specialità, pur nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui al contratto di locazione ovvero *(ii)* in relazione alla violazione o non conformità a norme di legge, regolamentari e/o provvedimenti delle pubbliche amministrazioni competenti; ciascun soggetto assegnatario consente all'Agenzia del demanio, al Fondo e/o alle persone da quest'ultimo autorizzate di accedere, durante i normali orari di ufficio e secondo modalità da concordare, agli immobili.

(g) Ciascun soggetto assegnatario si fa carico di tutta la manutenzione che il contratto di locazione pone a carico dell'Agenzia del demanio (inclusa l'eventuale messa e norma e la manutenzione a carico della stessa) e deve tenere indenne e manlevata quest'ultima da eventuali responsabilità nei confronti del Fondo; ciascun soggetto assegnatario deve tenere indenne e manlevata l'Agenzia del demanio da ogni responsabilità o impegno assunti da questa a favore del Fondo in relazione all'immobile o agli immobili assegnati in uso; ciascun soggetto assegnatario porta a compimento, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, i lavori e le opere ancora in corso — nonché aggiudicate a seguito di gara e i cui lavori non siano ancora iniziati — alla data di efficacia.

(h) In caso di interventi di manutenzione straordinaria a carico del Fondo, l'Agenzia del demanio presta il consenso, per conto del soggetto assegnatario, all'apposizione di targhe e/o pannelli pubblicitari agli immobili assegnati al soggetto assegnatario, retrocedendo al soggetto assegnatario quanto pagato dal Fondo tale titolo.

(i) Qualsiasi modifica, addizione o mutamento, pur se aventi il carattere di miglioria, deve essere richiesta all'Agenzia del demanio e da questa autorizzata su indicazione del Fondo; tutti i relativi costi sono a carico del soggetto assegnatario, che è responsabile nei confronti dell'Agenzia del demanio e del Fondo in relazione ad ogni conseguenza pregiudizievole e/o danno causato agli immobili, al Fondo e/o a terzi; i soggetti assegnatari non hanno diritto di avanzare pretese e/o richiedere indennità e/o rimborsi in relazione alla rimozione o alla conservazione delle modifiche, addizioni o mutamenti e hanno l'obbligo di riduzione in pristino, a propri coste e spese, ove richiesto dal Fondo; l'Agenzia del demanio retrocede ai soggetti assegnatari eventuali indennità e/o rimborsi che abbia ricevuto dal Fondo per gli interventi aventi il carattere di miglioria.

(j) Ciascun soggetto assegnatario non può concedere l'immobile o gli immobili assegnati in sub-locazione o comodato a terzi.

(k) In caso di occupazione precaria degli immobili da parte di un soggetto assegnatario, lo stesso paga l'indennità di occupazione a carico dell'Agenzia del demanio ai sensi del contratto di locazione, senza pregiudizio del maggior danno.

(l) Ciascun soggetto assegnatario è tenuto a mettere a norma gli immobili prima della restituzione degli stessi; ciascun soggetto assegnatario si attiverà, per quanto di sua competenza, per la rimozione di ogni irregolarità di carattere edilizio ed urbanistico, cooperando nelle procedure di regolarizzazione che il Ministero dell'economia e delle finanze promuoverà al fine di rimuovere le eventuali difformità degli immobili rispetto alle disposizioni di legge e/o di provvedimenti amministrativi in materia di edilizia ed urbanistica.

(m) In caso di impossibilità di utilizzo degli immobili o parte di essi, ciascun soggetto assegnatario può aver diritto ad una riduzione del canone secondo quanto previsto a favore dell'Agenzia del demanio dal contratto di locazione.

(n) Ciascun soggetto assegnatario si impegna a far fronte alle richieste che l'Agenzia del demanio dovesse effettuare direttamente in relazione alle responsabilità dalla stessa assunte nei confronti del Fondo; ciascun soggetto assegnatario inoltre collabora con l'Agenzia del demanio affinché la stessa possa esercitare i diritti e le facoltà ad essa spettanti ai sensi del contratto di locazione; in caso di vendita dell'immobile, nei limiti e secondo le modalità previsti dal contratto di locazione, il soggetto assegnatario subentra, su richiesta dell'Agenzia del demanio, nella qualità di conduttore di tale immobile nei confronti del terzo acquirente in luogo dell'Agenzia del demanio stessa;

(o) Il disciplinare di assegnazione si risolve e cessa di efficacia nei limiti e nei modi nello stesso previsti.

(p) Il disciplinare di assegnazione in uso è stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1411 del codice civile, anche a beneficio del Fondo che potrà quindi agire direttamente nei confronti dei soggetti assegnatari per il rispetto degli obblighi assunti.

(q) Ciascuna delle parti rilascia dichiarazioni in relazione al proprio potere di stipulare il disciplinare di assegnazione e di assumere i relativi impegni, alla validità, efficacia e legittimità delle obbligazioni derivanti dal disciplinare di assegnazione.

(r) Il disciplinare di assegnazione è regolato dalla legge italiana e sottoposto alla giurisdizione esclusiva del foro di Roma.

ALLEGATO 3

ELENCO SINTETICO DELLE DICHIARAZIONI DA RILASCIARSI E DEGLI IMPEGNI DA ASSUMERSI DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NEI CONFRONTI DEL FONDO, E DEI CONCEDENTI IL FINANZIAMENTO.

(a) Dichiarazioni e garanzie in merito *(i)* ai propri poteri di stipula del contratto di garanzia ed indennizzo e di assunzione dei relativi obblighi, *(ii)* all'adempimento di tutto quanto necessario, e alla sussistenza di tutte le autorizzazioni occorrenti, per la stipula del contratto di garanzia e indennizzo e per l'assunzione dei relativi obblighi, *(iii)* alla capacità, potere di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscrive il contratto di garanzia ed indennizzo per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, *(iv)* al fatto che le obbligazioni derivanti dal contratto di garanzia ed indennizzo sono valide ed efficaci, al fatto che la stipula del contratto di garanzia ed indennizzo e l'assunzione delle relative obbligazioni non confliggono con la normativa applicabile e con obbligazioni assunte precedentemente dal Ministero dell'economia e delle finanze, *(v)* alla natura privatistica degli obblighi assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del contratto di garanzia e indennizzo, e *(vi)* alla inopponibilità di immunità e/o privilegi connessi alla propria natura pubblicistica, fatti salvi quelli derivanti da apposite previsioni di legge.

(b) in relazione all'Agenzia del demanio ed agli enti titolari, dichiarazioni e garanzie in merito *(i)* all'esistenza, alla regolare costituzione dell'Agenzia del demanio e degli enti titolari *(ii)* alla sottoscrizione da parte dell'Agenzia del demanio del contratto di locazione di cui all'allegato 1, alla validità ed efficacia delle obbligazioni ivi assunte dall'Agenzia del demanio; e *(iii)* alla non sottoposizione dell'Agenzia del demanio e degli enti titolari alle procedure di liquidazione previste dalla legge n. 1404 del 4 dicembre 1956.

(c) Impegno a tenere indenni e manlevati il Fondo, la SGR e i concedenti le banche finanziatrici del finanziamento, nella misura e secondo le modalità fissate nel contratto di garanzia e indennizzo, da qualunque danno derivante da *(i)* invalidità, inefficacia, anche temporanea o parziale, revoca o nullità del trasferimento, in tutto o in parte, di uno o più immobili o degli immobili CONI, *(ii)* evizione totale o parziale di uno o più immobili o immobili CONI, *(iii)* impossibilità legale per il Fondo di vendere uno o più immobili o immobili CONI; *(iv)* dichiarazioni e garanzie rese dal Ministero dell'economia e delle finanze che risultino non corrette e non veritiere, *(v)* mancata rispondenza, totale o parziale, di uno o più immobili o immobili CONI ai requisiti di cui al successivo punto *(d)*, *(vi)* azioni di terzi e, *(vii)* mancato o inesatto adempimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze agli obblighi dallo stesso assunto ai sensi del contratto di garanzia e indennizzo, *(viii)* annullamento, revoca o modifica, anche solo parziale, di uno qualsiasi dei decreti;

(d) Presa d'atto che la determinazione del valore a cui gli immobili o gli immobili CONI sono trasferiti, apportati o venduti al Fondo è stata effettuata, tra l'altro, nell'assunzione della sussistenza dei seguenti requisiti, come meglio identificati nel contratto di garanzia e indennizzo: *(i)* correttezza e completezza delle informazioni relative agli immobili anche in taluni casi aventi riguardo alla consistenza delle superfici effettive degli stessi; *(ii)* assenza di vincoli di qualsiasi genere, inclusi quelli di natura storica, culturale, archeologica, artistica e paesaggistica, *(iii)* conformità alla normativa urbanistico ed edilizia, *(iv)* conformità alla normativa in materia di tutela dell'ambiente, *(v)* buono stato di efficienza degli impianti e dotazioni degli immobili, *(vi)* assenza di locazioni e comodati d'uso esistenti contenti termini o condizioni più gravose per il Fondo di quelle previste dalla normativa di legge, *(vii)* assenza di procedimenti pendenti relativi al compendio immobiliare; *(viii)* assenza di rapporti di portierato o collaborazione, *(ix)* redditività degli immobili pari almeno a quella derivante dal contratto di locazione con l'Agenzia del demanio; *(x)* ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 4, i crediti per il finanziamento godono di privilegio speciale sugli Immobili al Fondo e sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario acceso successivamente; *(xi)* il fatto che il Ministero dell'economia e delle finanze assuma impegni anche in relazione agli immobili CONI costituisce condizione per la realizzazione dell'operazione e per il trasferimento degli immobili; *(xii)* validità ed efficacia dei contratti di locazione relativi agli Immobili ed agli immobili CONI; *(xiii)* assenza di rapporti di portierato;

(e) Impegno di corrispondere l'indennizzo, nella misura e secondo le modalità fissate nel contratto di garanzia e indennizzo, mediante pagamento di una somma di denaro, ovvero mediante cessione di nuovi immobili, sostituzione degli immobili ovvero riacquisto degli stessi in caso di *(i)* inefficacia, revoca o nullità del trasferimento, in tutto o in parte, di uno o più immobili, *(ii)* evizione totale o parziale di uno o più immobili, *(iii)* impossibilità legale per il Fondo di vendere uno o più immobili, ovvero *(iv)* riduzione del valore di uno o più Immobili nei limiti specificati nel contratto di garanzia e indennizzo.

(f) Impegno a fare in modo che il trasferimento degli immobili di cui al precedente punto venga effettuato in conformità con quanto previsto dal contratto di garanzia ed indennizzo.

(g) In relazione al trasferimento degli immobili di cui al precedente punto *(e)*, impegno a fornire garanzie ed assumere obblighi sostanzialmente analoghi a quelli sopra descritti per il trasferimento degli immobili;

(h) Impegno a corrispondere al Fondo un importo in denaro, come determinato nel contratto di garanzia ed indennizzo, nel caso in cui il trasferimento di cui al paragrafo *(e)* non sia effettuato ai sensi ed alle condizioni determinate dal contratto di garanzia ed indennizzo.

(i) Impegno ad attivarsi e portare a conclusione ed avviare, per quanto di propria competenza ed in proprio potere, ai sensi delle norme sotto richiamate, le procedure previste dal combinato disposto di cui all'art. 29, comma 1-*bis*, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003 (convertito in legge n. 326 del 24 novembre 2003) e all'art. 3, comma 15 e 17, decreto-legge n. 351 e del rinvio al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 18 aprile 1994 e all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, nonché ogni altra procedura prevista dalla normativa vigente o futura volto alla rimozione, senza oneri a carico del Fondo, e nei limiti consentiti dalle norme applicabili, delle irregolarità edilizie ed urbanistiche degli immobili;

(j) Impegno a fare in modo che le pubbliche amministrazioni assegnatarie degli immobili effettuino a propria cura e spese le eventuali opere di conformazione, rimozione o bonifica degli immobili ad esse assegnati.

(k) Impegno a fare in modo che gli enti titolari trasferiscano al Fondo le eventuali cauzioni o garanzie ricevute in relazione alla locazione degli immobili o degli immobili CONI.

(l) Impegno a far sì che gli enti titolari e le pubbliche amministrazioni occupanti gli immobili stipulino validi ed efficaci contratti di locazione, e che mettano a norma tali immobili anche in relazione alla normativa ambientale e antisismica.

(m) Impegno a sostenere o fare in modo che gli enti titolari e CONI Servizi S.p.a. sostenga ogni costo connesso a contratti o rapporti di lavoro afferenti gli immobili e gli immobili CONI (a seconda del caso).

(n) Impegno a collaborare con le banche finanziatrici del finanziamento in relazione all'eventuale cartolarizzazione da parte di queste dei crediti derivanti dal finanziamento;

(o) Gli obblighi assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze nel contratto di garanzia e indennizzo possono essere stipulato anche in favore dei terzi acquirenti degli immobili ai sensi dell'art. 1411 del codice civile.

(p) Autorizzazione alla cessione dei crediti derivanti dal contratto di garanzia e indennizzo.

(q) Il contratto di garanzia e indennizzo è regolato dalla legge italiana e sottoposto alla giurisdizione esclusiva del foro di Roma.

05A12336

DECRETO 23 dicembre 2005.

Fondo patrimonio uno: decreto di apporto.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «Decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«art. 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* (nel seguito indicati come i decreti);

Visto il comma 2 dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai conferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'art. 4.

Visto il comma 1-*bis* dell'art. 3 del decreto-legge n. 351 ai sensi del quale per quanto concerne i beni immobili di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro vigilante e per i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2004 con il quale è stata promossa la costituzione di un fondo di investimento immobiliare ai sensi dell'art. 4 (il «Fondo»), già istituito ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gestito da BNL Fondi Immobiliari SGR S.p.A. (la «SGR»);

Considerato che in data 19 dicembre 2005 è stato approvato dalla Banca d'Italia il regolamento del Fondo denominato «Fondo immobiliare patrimonio uno» gestito dalla SGR;

Visti i decreti dirigenziali emanati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 351, in corso di pubblicazione, dall'Agenzia del demanio (nel seguito indicati come i «Decreti dell'Agenzia del Demanio»), che individuano i beni appartenenti allo Stato ed agli Enti pubblici non territoriali ivi indicati (nel seguito indicati come gli «Enti Titolari»);

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono stati regolati alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo, ivi incluse previsioni concernenti la locazione all'Agenzia del demanio, e la relativa assegnazione degli immobili ai soggetti che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto di locazione stesso e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli Immobili e le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare (nel seguito indicato come il «Decreto Operazione»);

Considerato che con successivo decreto (nel seguito indicato come il «Decreto di Trasferimento») da emanarsi ai sensi dell'art. 4 saranno trasferiti al Fondo ulteriori immobili (nel seguito indicati gli «Immobili Trasferiti») dello Stato e degli enti pubblici non territoriali ivi indicati (nel seguito indicati come gli Enti Titolari);

Considerato che nel patrimonio del Fondo confluiranno, conformemente a quanto previsto dal regolamento del Fondo e secondo termini e condizioni che saranno concordati tra il Fondo e l'alienante, altri immobili, già trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze a CONI Servizi S.p.A. per effetto di quanto disposto dall'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178 e, mediante conferimento da parte del medesimo con decreto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 8 agosto 2005 (nel seguito indicati come gli «Immobili CONI»);

Considerato che con il presente decreto si intendono tra l'altro apportare i beni immobili indicati nell'Allegato 2 e che costituisce parte integrante del decreto medesimo, per i quali è obbligatoria la verifica della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio (di seguito «interesse culturale»), da effettuarsi da parte delle competenti Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali;

Considerata quindi la necessità di procedere, con il presente provvedimento, ad impartire disposizioni che garantiscano la tutela e la valorizzazione di tali beni, nonché il corretto espletamento delle relative procedure di alienazione e di prelazione;

Decreta:

Art. 1.

Gli immobili individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio, di cui in premessa, ed indicati negli allegati 1 e 2 parte integrante del presente decreto (nel seguito, gli «Immobili Apportati») passano al patrimonio disponibile dello Stato.

In applicazione dell'art. 4 e salvo quanto previsto al successivo art. 5, sono conferiti al Fondo, a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli Immobili Apportati, con esclusione delle unità ad uso residenziale eventualmente presenti in tali immobili, che costituiranno patrimonio del Fondo, separato a tutti gli effetti da quello della SGR.

Gli Immobili Apportati si intendono comprendenti anche degli accessori e delle pertinenze ad essi relativi, ancorché non espressamente individuati nei decreti dell'Agenzia del demanio. Ai sensi dell'art. 3, comma 19, del decreto-legge n. 351, i notai, in occasione degli atti di rivendita degli Immobili Apportati, provvedono a curare le formalità di trascrizione, di intavolazione e catastali anche in relazione a tali accessori e pertinenze.

Art. 2.

Il Fondo è immesso nel possesso giuridico degli Immobili Apportati a far data dal regolamento del collocamento delle quote che saranno emesse dal Fondo a fronte dell'apporto degli Immobili Apportati e del pagamento del corrispettivo derivante dal trasferimento al Fondo degli Immobili Trasferiti (nel seguito, la «Data di Efficacia»).

Art. 3.

A fronte del conferimento di cui all'art. 1, il Fondo corrisponde (i) al Ministero dell'economia e delle finanze, quale corrispettivo per il conferimento degli Immobili Apportati, un numero di quote di Classe A pari al valore degli Immobili Apportati, determinato sulla base della stima effettuata dagli esperti indipendenti nominati dalla SGR per conto del Fondo, e congruito ai sensi dell'art. 3, comma 9 del decreto-legge n. 351, diviso per il valore nominale di una singola quota di Classe A di valore nominale unitario pari ad euro 100.000 (centomila), e (ii) al Ministero dell'economia e delle finanze, la quota di Classe B del valore unitario di euro 1 (uno).

Le quote di Classe A emesse dal fondo, sono sottoscritte e liberate dal Ministero dell'economia e delle finanze in un'unica soluzione, alla data di pubblicazione del presente decreto in *Gazzetta Ufficiale*. La quota di Classe B è emessa dal Fondo ed assegnata al Ministero dell'economia e delle finanze, alla data di pubblicazione del presente decreto in *Gazzetta Ufficiale* per essere trasferita ad una organizzazione senza scopo di lucro che sarà individuata con successivo decreto.

Le quote di Classe A sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze saranno acquistate dalle banche selezionate dalla SGR con procedura competitiva ed offerte agli investitori qualificati, nell'ambito di un'operazione di collocamento, con le modalità indicate in successivo decreto emanato dal Ministro per l'economia e per le finanze.

Art. 4.

Ai sensi del comma 2-*ter* dell'art. 4 e del Decreto Operazione, con effetto dalla Data di Efficacia, gli Immobili Apportati sono concessi in locazione dal Fondo all'Agenzia del demanio ai sensi del contratto di locazione previsto dal Decreto Operazione, e sono contestualmente assegnati dalla medesima ai soggetti assegnatari ai sensi del disciplinare di assegnazione previsto dal Decreto Operazione. Con la stipula del disciplinare di assegnazione, i soggetti assegnatari assumono nei confronti dell'Agenzia del demanio, ed in relazione agli Immobili Apportati, gli obblighi e le manleve indicati nel Decreto Operazione. Il canone annuo complessivo, corrisposto dai soggetti assegnatari all'Agenzia del demanio per l'utilizzo degli Immobili Apportati loro assegnati, è pari a quanto indicato in relazione a ciascuno di essi negli allegati 1 e 2 al presente decreto, oltre rivalutazione secondo quanto previsto dal disciplinare di assegnazione. Per il pagamento all'Agenzia del demanio di tale importo, allocato per ciascun Immobile Apportato in proporzione all'ammontare dei canoni di locazione di mercato stimati, per i medesimi immobili, dagli esperti indipendenti di cui all'art. 3, si fa fronte prioritariamente con la ripartizione, per conto dei soggetti assegnatari, del fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 5.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta e nell'interesse del Fondo, ovvero su richiesta dell'Agenzia del demanio ai sensi del contratto di locazione, con la partecipazione dei competenti enti locali territoriali, promuove le attività di regolarizzazione e valorizzazione degli Immobili Apportati, ai sensi dell'art. 4, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 351 e ai sensi dell'art. 29, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come richiamato dal citato art. 4, comma 2-*quater*.

Art. 6.

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana può revocare il presente decreto ed

adottare tutti gli atti e provvedimenti necessari e consequenziali ove, entro il 31 dicembre 2005, non siano intervenuti:

a) il regolamento del collocamento delle quote emesse dal Fondo; e

b) il pagamento integrale del corrispettivo previsto per il trasferimento degli Immobili Trasferiti.

Art. 7.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, il Ministero per i beni e le attività culturali verifica l'interesse culturale degli Immobili Apportati di cui all'allegato 2 e, se la verifica è positiva, esprime il proprio parere in merito all'assenza di motivi ostativi alla permanenza dei beni nel Fondo e rilascia l'autorizzazione all'eventuale successiva alienazione.

La verifica è effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di beni culturali. L'esito positivo della verifica costituisce dichiarazione di interesse culturale ed è trascritta dal Ministero per i beni e le attività culturali presso i registri di pubblicità immobiliare.

Qualora la verifica dei singoli beni inseriti nel Fondo abbia esito positivo, l'autorizzazione ad alienare viene rilasciata dalle competenti Direzioni regionali del Ministero per i beni e le attività culturali con le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia di beni culturali ed è comunicata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento rispettivamente: alla direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali; ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze; alla regione e, per suo tramite, agli enti pubblici territoriali interessati; all'Agenzia del demanio; ed alla SGR. L'autorizzazione all'alienazione dei beni inseriti nel Fondo ivi comprese le indicazioni in ordine alle destinazioni d'uso compatibili, nonché le prescrizioni per la loro tutela, valorizzazione e pubblico godimento, integra il presente decreto ed è riportato in ogni successivo atto di alienazione che abbia ad oggetto relativo ai beni immobili cui si riferisce, e in relazione al quale restano comunque salve le norme che disciplinano gli atti di disponibilità dei beni culturali immobili in ambito nazionale.

Qualora alla verifica positiva dell'interesse culturale consegua un avviso negativo in merito alla permanenza di un determinato immobile nel Fondo, ovvero alla sua alienabilità, tale avviso negativo viene comunicato ai medesimi destinatari indicati al terzo comma del presente articolo e comporta la revoca del trasferimento al Fondo dell'immobile interessato da disporsi con atto formale soggetto a pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trovano gli Immobili Apportati di cui all'allegato 2 possono deliberare, con le modalità di cui al successivo comma, l'acquisto di uno o più degli immobili trasferiti, per destinarli alle proprie finalità istituzionali, assumendo contestualmente l'obbligo di osservanza delle prescrizione contenute nell'autorizzazione ad alienare e il relativo impegno di spesa per una somma corrispondente a quella del valore di trasferimento di ciascuno di tali immobili, come indicato nell'allegato al presente decreto.

La deliberazione di cui al comma 1 è notificata, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione da parte dell'ente interessato della comunicazione di cui al precedente art. 7, comma 3, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, alla Agenzia del demanio, alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici nonché alla SGR. Dell'acquisto è data altresì comunicazione agli altri enti pubblici territoriali interessati. La notifica di tale deliberazione comporta la revoca del presente decreto limitatamente all'immobile interessato, da disporsi con atto formale soggetto a pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. La proprietà dell'immobile passa all'ente che ne ha deliberato l'acquisto dal momento dell'incasso del prezzo da parte dell'ente titolare che ne ha diritto e viene trascritto presso i competenti uffici di pubblicità immobiliare.

Art. 9.

Il prof. Vittorio Grilli, Direttore generale del Tesoro, e la dott.ssa Maria Cannata, Dirigente generale della Direzione II del Dipartimento del Tesoro, sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente i contratti, i documenti e gli atti relativi all'operazione di cui al presente decreto.

Il presente decreto è inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2005

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per i beni e le attività culturali
BUTTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2005, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 182

DM APPORTO - ALLEGATO 1

N.	Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	Estremi decreto individuazione Agenzia del Demanio	Pubblicazione in GU	Contratto Unico Locazione Agenzia del Demanio
1	202	LOMBARDIA	VARESE	VARESE	Via Frattini,1	Decreto Direttoriale Nr. 34354	In corso di pubblicazione	X
2	203	LIGURIA	GENOVA	GENOVA	Via Finocchiaro Aprile,1- Via Brigate Partigiane, 2	Decreto Direttoriale Nr. 34354	In corso di pubblicazione	X
3	205	ABRUZZO	PESCARA	PESCARA	Via Salaria Vecchia, 13	Decreto Direttoriale Nr. 34354	In corso di pubblicazione	X
4	215	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	BOLZANO	Via Druso, 46	Decreto Direttoriale Nr. 34354	In corso di pubblicazione	X
5	238	SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	Complesso Immobiliare Loc. San Lorenzo SS 554	Decreto Direttoriale Nr. 34354	In corso di pubblicazione	X

Totale Valore di Apporto € 77.910.001

DM APPORTO - ALLEGATO 2: BENI CULTURALI

N.	Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	Estremi decreto individuazione Agenzia del Demanio	Pubblicazione in GU	Valore di Apporto	Contratto Unico Locazione Agenzia del Demanio
1	200	CAMPANIA	CASERTA	CASERTA	Viale Vittorio Veneto, s.n.c.	Decreto Direttoriale Nr. 34354	In corso di pubblicazione	2.421.000	x
2	201	FRIULI-VENEZIA-GIULIA	TRIESTE	TRIESTE	Via Teatro Romano , 17	Decreto Direttoriale Nr. 34354	In corso di pubblicazione	10.242.000	x
3	206	CALABRIA	VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA	Piazza d'Armi snc	Decreto Direttoriale Nr. 34354	In corso di pubblicazione	9.630.000	x
4	207	EMILIA-ROMAGNA	PIACENZA	PIACENZA	Viale Malta, 11	Decreto Direttoriale Nr. 34354	In corso di pubblicazione	17.730.000	x
5	209	LIGURIA	LA SPEZIA	LA SPEZIA	Via Nazario Sauro n° 1	Decreto Direttoriale Nr. 34354	In corso di pubblicazione	12.510.000	x
6	210	LOMBARDIA	MILANO	MILANO	Via A. Cesari n. 20 e Via G. Frugoni n.47	Decreto Direttoriale Nr. 34354	In corso di pubblicazione	7.677.000	x
7	213	PUGLIA	FOGGIA	FOGGIA	Piazzale Italia 2	Decreto Direttoriale Nr. 34354	In corso di pubblicazione	12.600.000	x
8	216	LOMBARDIA	BRESCIA	BRESCIA	Viale Vittorio Veneto, 1	Decreto Direttoriale Nr. 34354	In corso di pubblicazione	13.320.000	x
9	217	VENETO	VERONA	PESCHIERA DEL GARDA	Piazza Serenissima	Decreto Direttoriale Nr. 34354	In corso di pubblicazione	10.350.000	x
10	218	VENETO	VICENZA	VICENZA	Via Santa Maria Nuova 2/3/4	Decreto Direttoriale Nr. 34354	In corso di pubblicazione	13.590.000	x
11	228	CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI	Piazza Duca degli Abruzzi, 31	Decreto Direttoriale Nr. 34354	In corso di pubblicazione	14.490.000	x
12	230	TOSCANA	FIRENZE	FIRENZE	Via della Fortezza 8	Decreto Direttoriale Nr. 34354	In corso di pubblicazione	16.200.000	x
13	233	LOMBARDIA	CREMONA	CREMONA	Via Amilcare Ponchielli, 2	Decreto Direttoriale Nr. 34354	In corso di pubblicazione	9.360.000	x
14	211	MARCHE	ANCONA	SENIGALLIA	Via delle Caserme, 8	Decreto Direttoriale Nr. 34354	In corso di pubblicazione	14.310.000	x
15	208	FRIULI-VENEZIA-GIULIA	TRIESTE	TRIESTE	Via Damiano Chiesa , 7/9/11	Decreto Direttoriale Nr. 34354	In corso di pubblicazione	18.360.000	x

Totale Valore di Apporto	€	182.790.000
Totale Valore di Apporto Complessivo	€	260.700.001
Totale Valore Canoni di locazione 2006 da Contratto Unico di Locazione Agenzia del demanio	€	22.943.261

05A12338

DECRETO 23 dicembre 2005.

Fondo patrimonio uno: decreto di trasferimento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

ED

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (nel seguito indicato come il «Decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto, in particolare, l'art. 4 del Decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«Art. 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo mediante uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* (nel seguito indicati come i «Decreti») beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato e degli enti pubblici non territoriali;

Visto il comma 2 dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al comma 1 dell'art. 4;

Visto il comma 1-*bis* dell'art. 3 del decreto-legge n. 351 ai sensi del quale, per quanto concerne i beni immobili di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro vigilante e, per i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;

Visto l'art. 2, comma 4-*decies,* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, ai sensi del quale l'art. 4 si intende riferito anche ai beni immobili degli enti previdenziali pubblici;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2004, con il quale è stata promossa la costituzione di un fondo di investimento immobiliare ai sensi dell'art. 4 (il «Fondo»), già istituito ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gestito da BNL Fondi Immobiliari SGR S.p.A. (la «SGR»).;

Considerato che in data 19 dicembre 2005 è stato approvato dalla Banca d'Italia il regolamento del Fondo denominato «Fondo Immobiliare Patrimonio Uno» gestito dalla SGR;

Visti i decreti dirigenziali emanati, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 351, in corso di pubblicazione, dall'Agenzia del demanio (nel seguito indicati come i «Decreti dell'Agenzia del demanio»), che individuano i beni appartenenti allo Stato ed agli enti pubblici non territoriali ivi indicati (nel seguito indicati come gli «Enti Titolari»);

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono stati regolati alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di iniziale alimentazione al Fondo, ivi incluso il contratto di locazione, l'assegnazione degli immobili ai soggetti che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dalle locazioni in essere concernenti gli immobili stessi e le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare (nel seguito indicato come il «Decreto Operazione»);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data odierna di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali (nel seguito indicato come il «Decreto di Apporto»), con il quale sono stati trasferiti al Fondo i beni immobili dello Stato indicati negli allegati a tale decreto (nel seguito indicati come gli «Immobili Apportati»);

Considerato che nel patrimonio del Fondo confluiranno, conformemente a quanto previsto dal regolamento del Fondo e secondo termini e condizioni che saranno concordati tra il Fondo e l'alienante altri immobili già trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze a CONI Servizi S.p.A. per effetto di quanto disposto dal decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178, e, mediante conferimento da parte del medesimo con decreto 30 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 8 agosto 2005 (nel seguito indicati gli «Immobili CONI»);

Considerato che con il presente decreto si intendono tra l'altro trasferire i beni immobili indicati nell'Allegato 2 e che costituisce parte integrante del decreto medesimo, per i quali è obbligatoria la verifica della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio (di seguito «interesse culturale»), da effettuarsi da parte delle competenti Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali;

Considerata quindi la necessità di procedere, con il presente provvedimento, ad impartire disposizioni che garantiscano la tutela e la valorizzazione di tali beni, nonché il corretto espletamento delle relative procedure di alienazione e di prelazione;

Decreta:

Art. 1.

Gli immobili individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio di cui alle premesse, indicati negli Allegati 1 e 2 parte integrante del presente decreto (nel seguito gli «Immobili Trasferiti») passano al patrimonio disponibile dello Stato.

In applicazione dell'art. 4 e salvo quanto previsto al successivo art. 5, sono trasferiti a titolo oneroso al Fondo, a far data dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, gli immobili Trasferiti, con esclusione delle unità ad uso residenziale eventualmente comprese in tali immobili, che costituiranno patrimonio del Fondo, separato a tutti gli effetti da quello della SGR.

Gli Immobili Trasferiti si intendono comprendenti anche degli accessori e delle pertinenze ad essi relativi, ancorché non espressamente individuati nei decreti dell'Agenzia del demanio. Ai sensi dell'art. 3, comma 19, del decreto-legge n. 351, i notai, in occasione degli atti di rivendita degli Immobili Trasferiti, provvedono a curare le formalità di trascrizione, di intavolazione e catastali anche in relazione a tali accessori e pertinenze.

Art. 2.

Il Fondo è immesso nel possesso giuridico degli Immobili Trasferiti ai sensi del presente decreto a far data dal regolamento del collocamento delle quote che saranno emesse dal Fondo a fronte dell'apporto degli Immobili Apportati e del pagamento del corrispettivo derivante dal trasferimento al Fondo degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto (nel seguito, la «Data di Efficacia»).

Art. 3.

A fronte del trasferimento di cui all'art. 1, il Ministero dell'economia e delle finanze riceve anche per conto degli Enti Titolari un corrispettivo complessivo determinato sulla base della stima effettuata dagli esperti indipendenti nominati dalla SGR, per conto del Fondo, e congruito ai sensi del comma 9, dell'art. 3, del decreto-legge n. 351.

Il pagamento del corrispettivo da parte del Fondo dovrà avvenire entro il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunque entro il 30 dicembre 2005. Il predetto importo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 4057 (u.p.b. 6.3.4) per essere riassegnato per le rispettive quote di competenza agli Enti Titolari sui conti correnti di Tesoreria ed in particolare, ad INPS, INAIL ed INPDAP, è riversato sui conti vincolati di cui all'art. 3, comma 12 del decreto-legge n. 351.

L'entità del corrispettivo per gli Immobili Trasferiti di cui al comma precedente e gli ammontari riassegnati agli Enti Titolari, sono determinati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Ai sensi del comma 2-*ter* dell'art. 4 e del Decreto operazione, con effetto dalla data di Efficacia, gli immobili Trasferiti limitatamente a quelli indicati nell'allegato 3, ossia immobili, o porzioni di essi: *(i)* di proprietà dello Stato, in uso governativo alle amministrazioni dello Stato; e *(ii)* di proprietà degli Enti Titolari, in uso strumentale ai medesimi per proprie attività istituzionali ovvero in uso ad amministrazioni pubbliche centrali per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, al netto delle porzioni locate a terzi ivi espressamente indicate, sono concessi in locazione dal Fondo all'Agenzia del demanio ai sensi del contratto di locazione previsto dal Decreto Operazione, e sono contestualmente assegnati dalla medesima Agenzia ai soggetti assegnatari ai sensi del disciplinare di assegnazione previsto dal Decreto Operazione. Con la stipula del disciplinare di assegnazione, i soggetti assegnatari assumono nei confronti dell'Agenzia del demanio, ed in relazione agli immobili Trasferiti di cui all'Allegato 3, gli obblighi e le manleve indicati nel Decreto Operazione. Il canone annuo complessivo, corrisposto dall'Agenzia del demanio per l'utilizzo degli Immobili Trasferiti di cui all'allegato 3, è pari a quanto indicato nel medesimo allegato 3, oltre rivalutazione secondo quanto previsto dal contratto di locazione. Il canone annuo complessivo corrisposto dai soggetti assegnatari all'Agenzia del demanio in relazione agli Immobili Trasferiti di cui all'allegato 3 loro assegnati è pari a quanto indicato per ciascuno di essi in tale allegato, oltre rivalutazione secondo quanto previsto dal disciplinare di assegnazione. Per il pagamento all'Agenzia del demanio di tale importo, allocato per ciascun Immobile Trasferito di cui all'allegato 3 in proporzione all'ammontare dei canoni di locazione di mercato stimati, per i medesimi immobili dagli esperti indipendenti di cui all'art. 3, si fa fronte prioritariamente con la ripartizione, per conto dei soggetti assegnatari, del fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Gli Immobili Apportati e gli Immobili Trasferiti, quest'ultimi limitatamente a quelli indicati nell'allegato 3 al presente decreto, sono nel seguito indicati come gli «Immobili Affittati».

L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sottoscrivono con il Fondo un contratto di locazione per un periodo di nove anni rinnovabile per ulteriori nove anni, ai termini e alle condizioni di cui al Decreto Operazione, ove applicabili, con efficacia dal 1° gennaio 2006 in relazione agli Immobili CONI attualmente utilizzati dalle medesime Agenzie, per un canone annuo rispettivamente di euro 1.616.113 e di euro 318.450 oltre rivalutazione.

Art. 5.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta e nell'interesse del Fondo, ovvero su richiesta dell'Agenzia del demanio ai sensi del contratto di locazione, con la partecipazione dei competenti enti locali territoriali, promuove le attività di regolarizzazione e valorizzazione degli Immobili Trasferiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2-*quater* del decreto-legge n. 351 e ai sensi dell'art. 29, comma 1-*bis*, del decreto-

legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come richiamato dal citato art. 4, comma 2-*quater*.

Art. 6.

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può revocare il presente decreto ed adottare tutti gli atti e provvedimenti necessari e consequenziali ove, entro il 31 dicembre 2005, non siano intervenuti:

a) il regolamento del collocamento delle quote emesse dal Fondo; e

b) il pagamento integrale del corrispettivo previsto per il trasferimento degli Immobili Trasferiti.

Art. 7.

Successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, il Ministero per i beni e le attività culturali verifica l'interesse culturale degli Immobili Trasferiti di cui all'allegato 2 e, se la verifica è positiva, esprime il proprio parere entro novanta giorni in merito all'assenza di motivi ostativi alla permanenza dei beni nel Fondo e rilascia l'autorizzazione all'eventuale successiva alienazione.

La verifica è effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di beni culturali. L'esito positivo della verifica costituisce dichiarazione di interesse culturale ed è trascritta dal Ministero per i beni e le attività culturali presso i registri di pubblicità immobiliare.

Qualora la verifica dei singoli beni inseriti nel Fondo abbia esito positivo, l'autorizzazione ad alienare viene rilasciata dalle competenti Direzioni regionali del Ministero per i beni e le attività culturali con le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia di beni culturali ed è comunicata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento rispettivamente: alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali; ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze; alla regione e, per suo tramite, agli enti pubblici territoriali interessati; all'Agenzia del demanio; ed alla SGR. L'autorizzazione all'alienazione dei beni inseriti nel Fondo ivi comprese le indicazioni in ordine alle destinazioni d'uso compatibili, nonché le prescrizioni per la loro tutela, valorizzazione e pubblico godimento, integra il presente decreto ed è riportato in ogni successivo atto di alienazione che abbia ad oggetto relativo ai beni immobili cui si riferisce, e in relazione al quale restano comunque salve le norme che disciplinano gli atti di disponibilità dei beni culturali immobili in ambito nazionale.

Qualora alla verifica positiva dell'interesse culturale consegua un avviso negativo in merito alla permanenza di un determinato immobile nel Fondo, ovvero al sua alienabilità, tale avviso negativo viene comunicato ai medesimi destinatari indicati al terzo comma del presente articolo e comporta la revoca del trasferimento al Fondo dell'immobile interessato da disporsi con atto formale soggetto a pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trovano gli Immobili Trasferiti di cui all'allegato 2 possono deliberare, con le modalità di cui al successivo comma, l'acquisto di uno o più degli immobili trasferiti, per destinarli alle proprie finalità istituzionali, assumendo contestualmente l'obbligo di osservanza delle prescrizione contenute nell'autorizzazione ad alienare e il relativo impegno di spesa per una somma corrispondente a quella del valore di trasferimento di ciascuno di tali immobili, come indicato nell'allegato al presente decreto.

La deliberazione di cui al comma 1 è notificata, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione da parte dell'ente interessato della comunicazione di cui al precedente art. 7, comma 3, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, alla Agenzia del demanio, alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici nonché alla SGR. Dell'acquisto è data altresì comunicazione agli altri enti pubblici territoriali interessati. La notifica di tale deliberazione comporta la revoca del presente decreto limitatamente all'immobile interessato, da disporsi con atto formale soggetto a pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. La proprietà dell'immobile passa all'ente che ne ha deliberato l'acquisto dal momento dell'incasso del prezzo da parte dell'ente titolare che ne ha diritto e viene trascritto presso i competenti uffici di pubblicità immobiliare.

Art. 9.

Il prof. Vittorio Grilli, Direttore generale del Tesoro, e la dott.ssa Maria Cannata, Dirigente generale della Direzione II del Dipartimento del Tesoro, sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente i contratti, i documenti e gli atti relativi all'operazione di cui al presente decreto.

Il presente decreto è inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2005

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per i beni e le attività culturali
BUTTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2005
Registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 183

DM TRASFERIMENTO - ALLEGATO 1

N.	Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	Estremi decreto individuazione Agenzia del Demanio	Pubblicazione in GU
1	234	LAZIO	ROMA	ROMA	Via Boglione, 55, 63, 73, 81, 87	Decreto Direttoriale Nr. 34354	In corso di pubblicazione

Totale Valore di Trasferimento € **55.322.000**

N.	Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	Estremi decreto individuazione Agenzia del Demanio	Pubblicazione in GU
1	049	LAZIO	ROMA	ROMA	Via Fornovo, 8	Decreto 17.11.2004	GU 29/12/2004, N. 304

Totale Valore di Trasferimento INAIL € **36.602.100**

N.	Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	Estremi decreto individuazione Agenzia del Demanio	Pubblicazione in GU
1	058	LAZIO	ROMA	ROMA	Via Oreste Tommasini, 1 - 3	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303
2	059	LAZIO	ROMA	ROMA	Via Reggio Calabria, 54	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303
3	061	LAZIO	ROMA	ROMA	Via Caffarelletta, 104	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303
4	063	LAZIO	ROMA	ROMA	Via Mentana, 4/6	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303
5	068	LOMBARDIA	MILANO	MILANO	Via dell'Aprica, 18	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303
6	069	LOMBARDIA	MILANO	SEGRATE	Via Cassanese, 224	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303
7	070	LOMBARDIA	MILANO	SEGRATE	Via Cassanese, 224	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303
8	073	TOSCANA	FIRENZE	FIRENZE	Via Panciatichi, 20	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303
9	074	TOSCANA	PRATO	PRATO	Via Paronese, 100/A (già via dei Fossi/Molinuzzo)	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303
10	076	VENETO	VERONA	VERONA	Via Murari Bra, 35	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303
11	098	LAZIO	FROSINONE	FROSINONE	Via F. Brighindi 21	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303
12	099	LAZIO	RIETI	RIETI	Via Tancia, 20	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303
13	101	MARCHE	ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	Via Rua della Scala, 2/4/6/8	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303
14	108	CAMPANIA	BENEVENTO	BENEVENTO	Via Piermarini, 45	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303
15	115	PIEMONTE	CUNEO	CUNEO	Via De Gasperi, 71	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303
16	119	LOMBARDIA	MILANO	MILANO	Via Privata Grado, 6	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303
17	120	LOMBARDIA	MILANO	CASSINA DE PECCHI	Via Roma, 108 - edificio B	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303
18	168	EMILIA-ROMAGNA	FERRARA	FERRARA	Via Porta S. Pietro 57	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303
19	171	VENETO	PADOVA	PADOVA	Via degli Scrovegni, 7/9	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303
20	182	PIEMONTE	CUNEO	CUNEO	Via De Gasperi 73	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303
21	183	VENETO	PADOVA	PADOVA	Via Brigata Padova, 19	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303
22	184	VENETO	VICENZA	VICENZA	Via Farini, 3	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303
23	103	TOSCANA	MASSA CARRARA	MASSA	Via F. Crispi, 11	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303

Totale Valore di Trasferimento INPDAP € **92.474.100**

N.	Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	Estremi decreto individuazione Agenzia del Demanio	Pubblicazione in GU
1	080	LAZIO	ROMA	ROMA	Via Catania, 9	Decreto 17.11.2004	GU 27/12/2004, N. 302
2	084	LAZIO	ROMA	ROMA	Piazza Bologna, 60	Decreto 17.11.2004	GU 27/12/2004, N. 302
3	085	LAZIO	ROMA	ROMA	Via Ravenna, 14	Decreto 17.11.2004	GU 27/12/2004, N. 302
4	089	LOMBARDIA	MILANO	MILANO	Via Vittor Pisani, 26	Decreto 17.11.2004	GU 27/12/2004, N. 302
5	093	TOSCANA	FIRENZE	FIRENZE	Via de' Vecchietti, 13	Decreto 17.11.2004	GU 27/12/2004, N. 302
6	175	LOMBARDIA	MILANO	MILANO	Via Coni Zugna, 71	Decreto 17.11.2004	GU 27/12/2004, N. 302

Totale Valore di Trasferimento INPS **€ 37.836.000**

N.	Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	Estremi decreto individuazione Agenzia del Demanio	Pubblicazione in GU
1	222	LAZIO	ROMA	ROMA	Via Reno, 1	In corso di emanzione	In corso di pubblicazione
2	220	LAZIO	ROMA	ROMA	Viale del Policlinico, 137	In corso di emanzione	In corso di pubblicazione

Totale Valore di Trasferimento CNR **€ 15.250.000**

DM TRASFERIMENTO - ALLEGATO 2: BENI CULTURALI

N.	Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	Estremi decreto individuazione Agenzia del Demanio	Pubblicazione in GU	Valore di Trasferimento
1	204	VENETO	BELLUNO	BELLUNO	Via Jacopo Tasso, 18	Decreto Direttoriale Nr. 34354	In corso di pubblicazione	3.951.000
2	229	EMILIA-ROMAGNA	PARMA	FIDENZA	Piazza Gioberti, 5	Decreto Direttoriale Nr. 34354	In corso di pubblicazione	2.750.400
Totale Valore di Trasferimento							**€**	**6.701.400**

N.	Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	Estremi decreto individuazione Agenzia del Demanio	Pubblicazione in GU	Valore di Trasferimento
1	045	LAZIO	ROMA	ROMA	Via Solferino, 5 (già 15/17)	Decreto 17.11.2004	GU 29/12/2004, N. 304	11.250.000
2	193	LAZIO	ROMA	ROMA	Via Di Ripetta 246	Decreto 17.11.2004	GU 29/12/2004, N. 304	28.080.000
Totale Valore di Trasferimento INAIL							**€**	**39.330.000**

N.	Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	Estremi decreto individuazione Agenzia del Demanio	Pubblicazione in GU	Valore di Trasferimento
1	105	VENETO	VENEZIA	VENEZIA	San Marco 4019 - Calle San Paternian	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303	1.188.000
2	107	CALABRIA	COSENZA	COSENZA	Via Trieste, 94 - angolo Via Sabotino	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303	2.457.000
3	121	LOMBARDIA	MILANO	CASSINA DE PECCHI	Via Roma, 108 - Edificio E	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303	12.870.000
4	106	VENETO	VENEZIA	VENEZIA	Calle Pindemonte - Palazzo Friedenberg	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303	5.850.000
5	167	EMILIA-ROMAGNA	FERRARA	FERRARA	Via Palestro, 64	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303	1.935.000
Totale Valore di Trasferimento INPDAP							**€**	**24.300.000**

N.	Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	Estremi decreto individuazione Agenzia del Demanio	Pubblicazione in GU	Valore di Trasferimento
1	086	LOMBARDIA	CREMONA	CREMONA	Via dei Tribunali, 6	Decreto 17.11.2004	GU 27/12/2004, N. 302	3.780.000
2	094	TOSCANA	SIENA	SIENA	Via Pantaneto, 45	Decreto 17.11.2004	GU 27/12/2004, N. 302	8.964.000
Totale Valore di Trasferimento INPS							**€**	**12.744.000**

N.	Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	Estremi decreto individuazione Agenzia del Demanio	Pubblicazione in GU	Valore di Trasferimento
1	225	LAZIO	ROMA	ROMA	Viale Manzoni,30	In corso di emanzione	In corso di pubblicazione	10.080.000
2	221	LAZIO	ROMA	ROMA	Via S.M. della Battaglia, 44	In corso di emanzione	In corso di pubblicazione	11.070.000
Totale Valore di Trasferimento CNR							**€**	**21.150.000**

DM TRASFERIMENTO - ALLEGATO 3

N.	Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	Estremi decreto individuazione Agenzia del Demanio	Pubblicazione in GU	Contratto Unico Locazione Agenzia del Demanio
1	063	LAZIO	ROMA	ROMA	Via Mentana, 4/6	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303	x
2	073	TOSCANA	FIRENZE	FIRENZE	Via Panciatichi, 20	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303	x
3	115	PIEMONTE	CUNEO	CUNEO	Via De Gasperi, 71	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303	x
4	182	PIEMONTE	CUNEO	CUNEO	Via De Gasperi 73	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303	x
5	183	VENETO	PADOVA	PADOVA	Via Brigata Padova, 19	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303	x
6	184	VENETO	VICENZA	VICENZA	Via Farini, 3	Decreto 20.12.2004	GU 28/12/2004, N. 303	x

Totale canone di locazione 2006 a carico dell'INPDAP € 2.778.506

N.	Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	Estremi decreto individuazione Agenzia del Demanio	Pubblicazione in GU	Contratto Unico Locazione Agenzia del Demanio
7	204	VENETO	BELLUNO	BELLUNO	Via Jacopo Tasso, 18	Decreto Direttoriale Nr. 34354	In corso di pubblicazione	x
8	229	EMILIA-ROMAGNA	PARMA	FIDENZA	Piazza Gioberti, 5	Decreto Direttoriale Nr. 34354	In corso di pubblicazione	x
9	234	LAZIO	ROMA	ROMA	Via Boglione, 55, 63, 73, 81, 87	Decreto Direttoriale Nr. 34354	In corso di pubblicazione	x

Totale canone di locazione 2006 € 5.340.642

N.	Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	Estremi decreto individuazione Agenzia del Demanio	Pubblicazione in GU	Contratto Unico Locazione Agenzia del Demanio
1	093	TOSCANA	FIRENZE	FIRENZE	Via de' Vecchietti, 13	Decreto 17.11.2004	GU 27/12/2004, N. 302	x

Totale canone di locazione 2006 a carico dell'INPS (per la sola porzione utilizzata da INPS) € 137.315

N.	Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	Estremi decreto individuazione Agenzia del Demanio	Pubblicazione in GU	Contratto Unico Locazione Agenzia del Demanio
1	222	LAZIO	ROMA	ROMA	Via Reno, 1	In corso di emanzione	In corso di pubblicazione	x
2	220	LAZIO	ROMA	ROMA	Viale del Policlinico, 137	In corso di emanzione	In corso di pubblicazione	x
3	225	LAZIO	ROMA	ROMA	Viale Manzoni,30	In corso di emanzione	In corso di pubblicazione	x
4	221	LAZIO	ROMA	ROMA	Via S.M. della Battaglia, 44	In corso di emanzione	In corso di pubblicazione	x

Totale canone di locazione 2006 a carico del CNR € 1.616.160

Totale Valore Canoni 2006 da Contratto Unico di Locazione Agenzia del demanio € 10.933.741

Totale Valore Canoni di Locazione 2006 INPS € 137.315
Totale Valore Canoni di Locazione 2006 CNR € 1.616.160

Totale Valore di Trasferimento Complessivo € 341.709.600

05A12337

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 luglio 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Martina Vetter, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 16 marzo 2005, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

Diploma dell'esame pratico per l'insegnamento liceale (primo esame di Stato) - Materia arti figurative - rilasciato il 15 maggio 1984 dal Ministero della pubblica istruzione Renania - Palatinato;

Diploma del secondo esame di Stato per l'insegnamento liceale rilasciato il 30 aprile 1986 dal Presidente del distretto di Darmstadt, posseduto da Martina Vetter, nata a Rendsburg (Germania), il 30 settembre 1958, di cittadinanza comunitaria (tedesca); ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

25/A «Disegno e storia dell'arte»;

28/A «Educazione artistica»;

61/A «Storia dell'arte».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 luglio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A12111

DECRETO 16 novembre 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Corinne Bricmaan, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Belgio), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale

4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 20 ottobre 2005, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di laurea «Licencié en langues et littératures romanes», rilasciato il 24 settembre 1999 dall'Università Cattolica di Lovanio, titolo di abilitazione all'insegnamento: «Agrégé de l'einseignement secondaire supérieur» rilasciato il 30 giugno 2000 dall'Università Cattolica di Lovanio, posseduto da Corinne Bricmaan, nata a Braine le Comte (Belgio), l'8 luglio 1977, di cittadinanza comunitaria (belga), è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - Francese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - Francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 novembre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A12112

DECRETO 22 dicembre 2005.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore dell'industria agroalimentare da realizzarsi nella regione Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (d'ora in poi MIUR);

Viste, le linee guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;

Considerato che, a tale scopo, le linee-guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 81 del 20 dicembre 2004 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 2005) che, tra l'altro, ha assegnato al MIUR l'importo di 140 milioni di euro per il finanziamento di iniziative finalizzate alla realizzazione di distretti di alta tecnologia nelle regioni meridionali;

Visto che la predetta deliberazione prevede, in particolare, una assegnazione al MIUR di 6 milioni di euro per la realizzazione di un distretto di alta tecnologia nella regione Puglia nel settore delle biotecnologie;

Visto l'Accordo di programma quadro in materia di ricerca scientifica, sottoscritto in data 28 aprile 2005 dal MIUR, il Ministero dell'economia e delle finanze (d'ora in poi MEF) e la regione Puglia, ai sensi della predetta deliberazione e finalizzato alla creazione nel territorio pugliese di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) nel settore agroalimentare;

Visto, il predetto Accordo di programma quadro che, in particolare, destina 6.000.000,00 di euro, successivamente incrementate a 7.960.000,00 di euro, per il finanziamento, ai sensi delle disposizioni del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 (attuativo delle disposizioni del decreto legislativo n. 297/1999), di proposte progettuali per le grandi imprese e le pmi del comparto, con particolare riferimento a tecnologie, metodologie e processi produttivi agroalimentari;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 agosto 1999), recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e modalità di concessione, ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2005;

Ritenuta la opportunità di procedere all'adozione del decreto di cui all'art. 12 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un impegno di risorse del FAR pari a 7,960 milioni di euro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi generali

1. Le Linee guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002 hanno posto quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative.

2. A tale scopo le linee-guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie.

3. In tale ambito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca MIUR attribuisce particolare priorità ad interventi finalizzati alla realizzazione di distretti di alta tecnologia, attraverso accordi di programma che prevedono la partecipazione congiunta di regioni, enti locali, finanza innovativa, mondo delle imprese, mondo scientifico.

4. Il territorio della regione Puglia presenta elementi di notevole rilevanza, quali:

l'esistenza nell'area regionale delle condizioni di base industriali e tecnico-scientifiche per realizzare un distretto tecnologico di successo nell'ambito delle biotecnologie agroalimentari;

l'esistenza di punti di forza nelle Università, nei centri di ricerca (privati e pubblici), nelle numerose imprese di produzione e di servizi di grande qualificazione e di grande tradizione che ha già dimostrato di saper generare innovazioni mirate e specifiche e di saper alimentare anche un processo sul sistema imprenditoriale locale;

la presenza di imprese strettamente classificate o riconducibili al «Sistema/comparto agroalimentare della Puglia»;

la presenza di un rilevante complesso di organismi e competenze di eccellenza nel sistema tecnico-scientifico, sia all'interno delle imprese che all'esterno, laboratori specialistici di enti pubblici di ricerca e di enti privati.

5. In tale quadro il MIUR e la regione Puglia hanno concordato sulla necessità di adottare una strategia condivisa per svolgere, nei settori scientifici e tecnologici predetti, interventi e azioni mirate al sostegno delle attività di ricerca, all'incremento del grado di innovatività delle imprese, alla valorizzazione del capitale umano e delle iniziative che promuovano il collegamento alle imprese ed ai centri tecnologici connessi con le università ed i centri di ricerca, all'incentivazione della mobilità dei ricercatori sia a livello internazionale sia a livello di scambi tra Università e imprese, all'efficace coinvolgimento di tutti i soggetti che sono impegnati nello sviluppo del territorio per il raggiungimento di tali obiettivi: enti locali, università, centri di ricerca, imprese, associazioni.

6. Per il perseguimento di tali obiettivi, il MIUR, il MEF e la regione Puglia, con l'Accordo di programma quadro, stipulato in data 28 aprile 2005, hanno, tra l'altro, concordato di destinare un importo pari a 7.960.000,00 euro al sostegno di specifici progetti che ricomprendano attività di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e di alta formazione di personale qualificato, selezionati e finanziati ai sensi delle disposizioni dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, e successive modifiche e integrazioni, (attuativo delle norme del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999).

7. In particolare, i progetti dovranno riguardare applicazioni biotecnologiche per la valorizzazione, la qualità e la sicurezza delle produzioni agroalimentari pugliesi.

8. Attraverso tali progetti, si intendono promuovere le attività rivolte all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi, o al miglioramento di quelli esistenti, ciò al fine di contribuire al potenziamento del settore agroalimentare pugliese e alla promozione e sviluppo socio-economico del territorio pugliese.

9. I progetti dovranno ricomprendere anche attività di formazione di qualificato personale di ricerca, con l'obiettivo di una adeguata preparazione teorica e professionale attraverso una attività formativa avente ad oggetto sia esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici, industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline inerenti l'attività di ricerca.

Art. 2.

Tematiche dei progetti

1. Ai fini di cui al precedente art. 1, i soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 (Supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001), sono invitati a presentare, ai sensi dell'art. 12 del predetto decreto ministeriale n. 593/2000, progetti per la realizzazione di attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo, così come definite ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale n. 593/2000, e con connesse attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, nelle seguenti tematiche:

Tema 1.

Applicazioni biotecnologiche per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari pugliesi.

Possibili risultati attesi:

nuove metodologie (progettazione, fabbricazione ed utilizzo di nuovi materiali, quali bioplastiche e materiali attivi) per il confezionamento degli alimenti;

nuove tecnologie produttive eco-compatibili per la trasformazione delle produzioni agroalimentari pugliesi.

Tema 2.

Applicazioni biotecnologiche per la qualità e la sicurezza delle produzioni agroalimentari pugliesi.

Possibili risultati attesi:

nuove tecnologie per la produzione di alimenti di alta qualità, come ad esempio alimenti contenenti sostanze antiossidanti, nutraceutiche e vitamine, quali trasformati ittici, alimenti cerealicoli ed alimenti fermentati;

nuove metodologie per la tracciabilità (quali quelle tese all'individuazione di OGM) delle produzioni agroalimentari pugliesi.

Art. 3.

Requisiti dei progetti

1. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di cui al precedente comma e deve prevedere il perseguimento di almeno uno dei possibili risultati attesi indicati per il tema di riferimento.

2. Ciascun progetto deve prevedere la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle seguenti attività, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del risultato stesso:

realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie, sistemi e applicazioni messi a punto;

validazione delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo;

valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico;

valutazione della trasferibilità industriale e del potenziale di creazione e sviluppo di nuova imprenditorialità anche in termini di rapporto costi prestazione e costi benefici.

3. A pena di inammissibilità, ciascun progetto deve essere accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, di attività di formazione coerenti con le relative tematiche di ricerca. Il costo dei singoli progetti di formazione deve essere pari ad almeno il 10% del costo del progetto di ricerca cui si riferisce. Gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a ventiquattro mesi e non inferiore a dodici. La formazione deve, inoltre, prevedere lo sviluppo di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie.

4. Le attività di formazione devono essere esclusivamente finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nel settore considerato dall'oggetto della ricerca e devono contemplare un impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto.

5. La durata delle attività di ricerca non deve superare i 36 mesi.

6. In relazione agli obiettivi generali del richiamato Accordo di programma quadro, le attività progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono essere interamente sviluppate nell'area territoriale della regione Puglia; le attività progettuali svolte all'esterno della regione Puglia non potranno essere ammesse alle

agevolazioni del presente bando, a meno che non sia dimostrata l'effettiva indisponibilità di risorse equivalenti all'interno della regione.

7. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata nell'area territoriale di cui al precedente comma 6, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tale area la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali. La concessione dell'agevolazione è subordinata all'accertamento del mantenimento del predetto impegno.

Art. 4.

Forme e misure del finanziamento

1. Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano attività di ricerca di costo preventivato non inferiore a 750.000,00 euro e non superiore a 3 milioni di euro, e che prevedano, altresì, attività di formazione correlata ai progetti scientifici proposti di costo non inferiore al 10% del totale del costo per la ricerca.

2. Per il finanziamento dei progetti afferenti i temi indicati al precedente art. 3 e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca interviene nelle forme e nelle misure stabilite dall'art. 12 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, così come modificate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003.

3. L'ammontare massimo delle risorse attivate dal MIUR e destinate al finanziamento dei progetti predetti è stabilito in 7.960.00,00 euro, a valere sulle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui al decreto legislativo n. 297/99 per l'esercizio 2005.

Art. 5.

Criteri di valutazione dei progetti

1. Per le modalità di selezione e gestione dei progetti si osservano le disposizioni richiamate all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

2. Nel quadro della migliore economicità procedurale, le attività di valutazione disciplinate dal richiamato art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 saranno precedute da una fase di preselezione finalizzata a individuare i progetti di qualità verso i quali svolgere le attività stesse.

3. La preselezione di cui al precedente comma 2 è effettuata dal Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 29 luglio 1999 che, avvalendosi di «panel» di esperti all'uopo nominati dal MIUR, valuterà i progetti in forma comparata e sulla base dei seguenti elementi:

a) entità e qualità dei risultati conseguibili con il progetto rispetto ai risultati attesi secondo l'elencazione riportata nello specifico tema di ricerca (max 20 punti);

b) grado e modalità di coinvolgimento delle imprese, sia PMI sia di grande dimensione, delle strutture universitarie e di ricerca (max 20 punti);

c) qualità e idoneità delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente, anche in ordine alle forme organizzative di coordinamento tra le stesse (max 20 punti);

d) idoneità della proposta a creare o potenziare, tra strutture pubbliche e private operanti nella regione Puglia, reti regionali, interregionali ed internazionali di cooperazione scientifico-tecnologica nelle quali sia definita la specializzazione di attività e funzioni e le modalità di integrazione tra le organizzazioni coinvolte (max 20 punti);

e) idoneità del progetto ad attrarre nuovi investimenti produttivi nel territorio della regione Puglia (max 10 punti);

f) potenzialità dei risultati conseguiti in termini di prospettive di attivazione di nuova imprenditorialità (max 10 punti).

4. Sulla base della predetta preselezione, saranno ammessi alle attività di valutazione di cui al precedente comma 2 i progetti che avranno conseguito almeno il punteggio complessivo di 80 punti e almeno 60 punti nei criteri da *a)* a *d)*, e, comunque, nel limite delle disponibilità finanziarie del presente bando maggiorate del 20%.

5. In relazione alle risorse disponibili, e fatta salva la necessità di selezionare comunque progetti di elevato livello qualitativo, sarà adeguatamente considerata anche l'esigenza di assicurare lo svolgimento di tutti i temi previsti dal presente decreto.

Art. 6.

Modalità di presentazione dei progetti

1. I progetti debbono essere presentati, entro le ore 17 del 31 marzo 2006, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio (sezione «Servizi privati», voce «domande di finanziamento») che sarà attivo a partire dal 23 gennaio 2006.

2. La compilazione delle domande prevede una fase propedeutica di registrazione dei soggetti che interagiranno con il sistema. La registrazione è già attiva al medesimo indirizzo (sezione «Servizi pubblici», voce «Registrazione persona fisica»). Le modalità di registrazione sono consultabili nella ivi prevista sezione «Guida ed informazioni di base».

3. Il predetto servizio Internet consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi sette giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecno-

logica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VI, piazza J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.

4. In caso di mancata trasmissione delle domande secondo le modalità di cui al precedente comma 1, la documentazione cartacea di cui al precedente comma 3, eventualmente trasmessa, non potrà in alcun modo essere considerata ricevibile. In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.

5. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

6. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

Roma, 22 dicembre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A12274

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 settembre 2005.

Lavoro accessorio ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente «attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 che, nel disciplinare il lavoro accessorio, al comma 1, stabilisce che la remunerazione del predetto lavoro accessorio avvenga mediante erogazione di buoni il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed, al comma 4, che lo stesso decreto ministeriale fissi l'importo che il concessionario del servizio è autorizzato a trattenere a titolo di rimborso spese;

Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, recante «disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro»;

Considerato che per l'attuazione del sopra indicato comma 1, dell'art. 72, occorre tener conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'art. 70, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 nonché del costo di gestione del servizio;

Ritenuto opportuno, in attuazione del suddetto art. 72, prendere come base per il calcolo del valore nominale del buono, la media delle retribuzioni contrattuali rilevate dall'ISTAT, aggiornate al 2004, nei settori agricolo, metalmeccanico, edile, servizi di pulizia, servizi privati alle famiglie, servizi privati alle imprese;

Considerato che, al lordo degli oneri contributivi a carico del lavoratore, la media oraria delle retribuzioni nel 2004 nei settori appena citati è di circa € 10;

Ritenuto congruo assumere il suddetto importo come valore nominale del buono, nonché fissare la percentuale del 5% del valore nominale dello stesso buono a titolo di rimborso spese, per il servizio reso dal concessionario;

Visto altresì il comma 5 del citato art. 72 ai sensi del quale con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono tra l'altro individuate le aree ed il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio;

Ritenuto di dover individuare le aree appena citate sulla base di un'equilibrata distribuzione geografica, della dimensione delle aree stesse, delle condizioni del mercato del lavoro locale nonché delle esperienze eventualmente già maturate;

Decreta:

Art. 1.

1. Il valore nominale del buono per le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è fissato nella misura di € 10.

Art. 2.

1. Il concessionario, nella fase di pagamento delle spettanze, è autorizzato a trattenere, a titolo di rimborso spese, il 5% del valore nominale del buono di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

1. Le aree attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio sono: Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania.

2. La scelta del concessionario del servizio per la fase di sperimentazione di cui al comma 1, è effettuata con l'espletamento di una gara, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. All'espletamento della gara provvede Italia lavoro S.p.A.

Roma, 30 settembre 2005

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2005
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 388

05A12247

DECRETO 4 novembre 2005.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesco Saverio Romano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, recante, tra gli albi, la nomina dell'On. avv. Roberto Maroni a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, recante, tra gli altri, la nomina a Sottosegretario di Stato dell'on. Francesco Saverio Romano;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, avente ad oggetto l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato on. Francesco Saverio Romano;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione degli atti individuati negli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Sono, altresì, in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo e il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario e internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che comunque implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

h) i criteri per l'affidamento di convenzioni per studi, indagini e rilevazioni con enti ed organismi di studio, documentazione e ricerca;

i) le determinazioni sulla valutazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale;

l) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali o collegiali in base alla normativa vigente;

m) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonché le richieste di adesioni alle altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di adesioni agli atti aventi contenuto normativo promossi da altre amministrazioni;

n) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di sito web, di cui all'art. 1-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni;

o) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, interventi per il sostegno della maternità e della paternità e di interventi a favore delle persone anziane, di cui all'art. 1-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni;

p) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di iniziative volte a contrastare il fenomeno del razzismo, gestione delle risorse per le politiche migratorie, iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro, promozione delle convenzioni in materia di sicurezza sociale con Paesi extracomunitari, sviluppo della cooperazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali nonché per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro, di cui all'art. 1-*nonies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Sono delegate al Sottosegretario di Stato On. Francesco Saverio Romano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo relative alle seguenti materie:

a) informazione e comunicazione istituzionale, curando in particolare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti e la comunicazione interna realizzata nell'ambito dell'Amministrazione, ad eccezione del sito web; supporto alle attività di informazione attraverso idonei mezzi di comunicazione, organizzazione dell'Ufficio relazioni con il pubblico e servizi all'utenza, di cui all'art. 1-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni;

b) misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia, coordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'art. 1-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni;

c) coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli stranieri immigrati, tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, istituzione di attività a favore dei minori stranieri, attività istruttoria delle richieste di nulla osta per l'ingresso in Italia di minori stranieri non accompagnati, supporto all'attività del Comitato per i minori stranieri, sviluppo e gestione del sistema AILE, promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero, di cui all'art. 1-*nonies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere, per le attribuzioni di sua competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi nell'art. 2, quando i medesimi rivestano arattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte e orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 4 novembre 2005

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 2

05A12232

DECRETO 12 dicembre 2005.

Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», il quale all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *d)*, prevede che spettino agli organi di governo «le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo» e «la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi»;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», che all'art. 15, comma 5, stabilisce che gli importi delle sanzioni amministrative in materia di collocamento obbligatorio di cui ai commi 1 e 4 del predetto articolo siano adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto, in assenza di criteri indicati da espresse disposizioni di legge relativamente alla fattispecie in esame, di dover provvedere all'adeguamento delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, commi 1 e 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, adottando il criterio privilegiato dal legislatore nella quasi totalità dei casi di aggiornamento di sanzioni amministrative pecuniarie, ossia la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatasi in un determinato periodo di tempo ed accertata dall'Istituto nazionale di statistica;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica n. 558 del 23 febbraio 2005 da cui risulta che la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati è stata pari al 12,1 % nel periodo di riferimento gennaio 2000-gennaio 2005;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433», il quale all'art. 51, commi 2 e 3, statuisce che, a decorrere dal 1º gennaio 2002, ogni sanzione amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative debba essere tradotta in euro secondo il tasso di conversione eliminando gli eventuali decimali, al fine di conservare la congruità e la proporzionalità delle sanzioni e di rispettare nello stesso tempo il principio del *favor rei*;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono convertiti da «lire 1.000.000» ad «euro 516,00» e da «lire 50.000» ad «euro 25,00» e poi aumentati rispettivamente sino ad «euro 578,43» e ad «euro 28,02».

2. L'importo della sanzione amministrativa di cui all'art. 15, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è convertito da «lire 100.000» ad «euro 51,00» e poi aumentato sino ad «euro 57,17».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2005

Il Ministro: MARONI

05A12248

DECRETO 19 dicembre 2005.

Graduatoria dei progetti presentati nell'ambito degli interventi per la formazione professionale degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea e relativa all'avviso n. 1/2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 142, lettera *h)*, di tale decreto che conserva nell'ambito delle competenze dello Stato «l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero»;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero degli affari esteri, siglato in data 24 luglio 2000, relativo alle attività ed alle funzioni di ciascuna Amministrazione nelle materie suindicate;

Visto l'avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1/2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2004, recante, per il 2004, modalità e termini per la presentazione dei progetti per «Interventi per la formazione professionale degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Selezione di progetti da ammettere a finanziamento»;

Visto il D.D. n. 140/V/04 del 3 giugno 2004 istitutivo della Commissione tecnica di preselezione;

Visto il D.D. n. 82/Segr./05 del 30 marzo 2005 istitutivo del Comitato tecnico di valutazione;

Visti gli atti del Comitato tecnico di valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'avviso 1/2004;

Visti i pareri consolari dai quali non risultano elementi obiettivi idonei a sovvertire le conclusioni cui è pervenuto l'organo collegiale tecnico incaricato da questa Amministrazione alla valutazione — ovviamente anche in via comparativa, per il tramite dei criteri di valorizzazione preindividuati — dei progetti presentati;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso tutto quanto sopra;

Decreta:

Art. 1.

Nel quadro degli «Interventi finalizzati alla formazione professionale degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea», presentati ai sensi dell'avviso n. 1/2004, è approvata la seguente graduatoria:

Misura A1

posiz.	n. fascicolo	proponente (singolo o capofila di ATI o RTS)	punteggio complessivo	finanziamento richiesto (€)
1	220	KANTEA	89,80	534.290,00
2	483	IRIPA ABRUZZO SEDE REGIONALE	89,33	1.300.000,00
3	3	OPERA SACRA FAMIGLIA	88,73	672.388,00
4	266	CONSORZIO CONSVIP	88,53	2.000.000,00
5	506	ASP – AGENZIA SVILUPPO PRVINCIA	88,10	458.800,00
6	474	FONDAZIONE KEPHA ONLUS	87,90	284.800,00
7	151	CONSORZIO PIEMONTESE DI FORMAZIONE PER IL COMMERCIO ESTERO	87,80	626.180,00
8	235	IFOA	87,30	1.200.000,00
9	47	IESTA	87,03	825.600,00
10	53	EN.A.P. PUGLIA	86,53	1.226.940,00
11	299	C.N.I.P.A. PUGLIA	86,23	447.050,00
12	206	DE LORENZO FORMAZIONE	85,83	864.320,00
13	42	ECO.FORM.IT	85,33	1.499.237,36
14	364	FORCOPIM	84,97	906.041,20
15	355	ASSEFORCAMERE	84,67	779.820,00
16	66	ELFOL - ENTE LOMBARDO FORMAZIONE LAVORATORI	84,53	768.000,00
17	226	PROVINCIA DI PADOVA SETTORE LAVORO - FORMAZIONE	83,93	862.575,00
18	365	CIPA MODENA	83,67	741.893,00
19	535	EUROPROGETTI E FINANZA	83,07	878.778,00
20	9	ISTITUTO NAZIONALE COMMERCIO ESTERO	82,87	290.000,00
21	55	AIRA	82,67	765.000,00
22	247	ASS.FOR.SEO.	82,27	987.000,00
23	449	CONSORZIO PROGETTO LAZIO	81,67	479.784,00
24	339	REGIONE EMILIA ROMAGNA	81,27	243.380,00
25	492	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA	81,07	884.540,00
26	363	PROTEO	80,47	450.000,00
27	432	AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	79,87	560.000,00
28	514	FORMEZ	79,40	381.080,00
29	73	UNIVERSITA' DI TORINO	79,00	414.600,00
30	246	EFESO	78,60	555.620,00
31	276	CITER-CENTRO D'INFORMAZIONE TESSILE DELL'EMILIA ROMAGNA	78,00	892.155,97
32	420	TECNOPOLIS CSATA	77,60	547.840,00
33	448	MOVIMONDO	77,40	683.030,00
34	358	CONSORZIO ULISSE SCARL	77,00	927.759,00
35	259	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS	76,60	349.400,00
36	293	CE.S.CO.T	76,00	510.000,00
37	137	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE SETTORE OO.AA. - RICERCA FSE	75,73	425.790,00
38	527	CESTUD	75,40	799.550,00
39	191	ENCO	75,13	1.081.000,00
40	199	PENTA INGEGNERIA SISTEMI TECNOLOGIE	74,93	1.309.240,00
41	128	IRES DI MARSALA (TRAPANI)	74,83	539.350,00
42	426	CONSORZIO SISTEMI FORMATIVI UCIMU	74,30	1.156.530,00
43	415	ARCHE' s.r.l.	73,73	779.020,00
44	4	OPERA SACRA FAMIGLIA	73,53	830.212,00
45	453	MOVIMONDO	73,53	565.020,00
46	410	CERCAL	73,03	622.157,40
47	177	F.I.L.E.F.	72,93	809.880,00
48	158	PROMEZ	72,83	580.027,50
49	208	DE LORENZO FORMAZIONE	72,83	926.579,00
50	214	CONSORZIO FORMHOTEL	72,83	983.146,00
51	198	GAMMA SERVIZI	72,43	365.895,00
52	238	EFESO	72,43	574.300,00
53	237	IFOA	72,43	821.844,00
54	433	DIPARTIMENTO SCIENZE BOTANICHE - UNIV. CAGLIARI	72,00	640.760,00

posiz.	n. fascicolo	proponente (singolo o capofila di ATI o RTS)	punteggio complessivo	finanziamento richiesto (€)
55	160	ISTITUTO ITALIANO F.SANTI	70,57	470.000,00
56	216	DE LORENZO FORMAZIONE	70,33	992.856,00
57	112	ISTITUTO PER L'ARTE E IL RESTAURO	70,13	316.341,00
58	512	FORMEZ	69,77	388.040,00
59	534	EUROPROGETTI E FINANZA	68,47	1.506.346,00
60	261	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS	68,40	389.400,00
61	148	CONSORZIO PIEMONTESE DI FORMAZIONE PER IL COMMERCIO ESTERO	68,27	604.200,00
62	59	EL.FOL.ENTE LOMBARDO FORMAZIONE LAVORATORI	68,07	816.000,00
63	444	CONSORZIO PROGETTO LAZIO	68,07	479.784,00
64	427	AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	67,77	640.890,00
65	451	MATER	67,57	630.000,00
66	264	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS	67,40	349.400,00
67	435	IRVAT	67,37	228.980,00
68	205	GRUPPO CONSORZIO PROMIDEA	66,93	471.910,00
69	157	ISTITUTO ITALIANO F.SANTI	66,90	470.000,00
70	298	C.N.I.P.A. PUGLIA	66,57	422.390,00
71	243	IFOA	66,37	1.391.700,00
72	524	TAMAT	66,13	231.000,00
73	285	IFOA	65,43	414.000,00
74	510	FORMEZ	65,33	334.711,00
75	153	CONSORZIO PIEMONTESE DI FORMAZIONE PER IL COMMERCIO ESTERO	65,30	645.000,00
76	54	AUXILIA	65,07	844.300,00
77	142	RICONVERSIDER	65,07	561.483,00
78	233	ASSOCIAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' CFP	64,73	598.910,00
79	200	CESTAS	64,13	375.167,00
80	346	EUROBIC TOSCANA SUD SPA	64,13	800.000,00
81	528	SAIP	64,07	803.250,00
82	188	ENCO	64,00	1.081.000,00
83	320	ISCOS	63,87	482.754,00
84	407	ASSOCIAZIONE TERRE DELL'ADRIATICO	63,77	404.798,00
85	280	TELECOM ITALIA LEARNING SERVICES	63,67	1.568.422,00
86	379	FORMAPER	63,67	605.610,00
87	526	ELEA SPA	63,67	386.946,00
88	194	GAMMA SERVIZI	63,40	421.637,00
89	460	SOLCO	63,37	1.446.830,00
90	36	ASS. SMILE	63,33	859.275,00
91	145	CENTRO ESTERO CAMERE COMMERCIO PIEMONTESI	63,33	605.610,00
92	26	ENAIP SARDEGNA	63,27	1.055.800,00
93	81	CIVI.FORM.SCARL	63,27	709.499,40
94	92	PALAZZO SPINELLI PER L'ARTE E IL RESTAURO	63,27	316.671,00
95	138	FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBA BAROLO	63,27	651.065,00
96	139	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	63,27	473.090,00
97	210	GRUPPO CONSORZIO PROMIDEA	63,27	471.910,00
98	107	ISTITUTO PER L'ARTE E IL RESTAURO	63,20	437.119,00
99	69	A.C.O.F.	63,17	518.400,00
100	462	CAPITALE LAVORO SPA	63,17	208.732,00
101	49	CENTRO STUDI AURORA ONLUS	63,07	871.690,00
102	135	FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBA BAROLO	63,07	384.000,00
103	179	CISL CAMPANIA	63,07	1.250.120,00
104	228	ASSOCIAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' CFP	63,07	606.720,00
105	419	UNIONCAMERE	63,07	2.351.020,00
106	516	FORMEZ	63,07	365.425,00
107	290	CONSORZIO LAIF	63,00	1.310.000,00
108	413	UNIONCAMERE	62,93	2.351.020,00
109	428	ISVE	62,93	230.000,00
110	469	ISPEME SERVIZI	62,93	369.667,00
111	172	F.I.L.E.F.	62,90	622.725,00
112	45	FITA	62,87	231.000,00
113	343	ASSOCIAZIONE ABATON	62,80	980.000,00

posiz.	n. fascicolo	proponente (singolo o capofila di ATI o RTS)	punteggio complessivo	finanziamento richiesto (€)
114	529	ISMERI EUROPA SRL	62,80	550.000,00
115	70	MATHESIS ITALIA S.R.L.	62,70	978.976,00
116	189	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO	62,70	1.081.000,00
117	186	CHRONOS	62,67	278.350,00
118	18	IRPPS - CNR	62,60	620.000,00
119	335	INIPA	62,60	872.200,00
120	366	PROVINCIA DI NOVARA	62,60	837.252,00
121	507	ERNST & YOUNG BUSINESS SCHOOL	62,60	681.200,00
122	345	REGIONE PUGLIA	62,47	450.000,00
123	371	C.E.S.A.R.	62,47	518.675,00
124	447	SVILUPPUMBRIA	62,47	2.000.000,00
125	455	SVILUPPUMBRIA	62,47	2.000.000,00
126	272	L'ULISSE ASSOCIAZIONE	62,33	454.150,00
127	57	AIRA	62,30	857.160,00
128	8	CUSTODIA	62,20	176.000,00
129	140	CONSORZIO EURO QUALITA'	62,20	400.000,00
130	219	O.P. ASPOR	62,20	822.256,00
131	431	PROVINCIA DI BENEVENTO	62,17	280.000,00
132	354	PROVINCI DI GROSSETO	62,10	447.530,00
133	84	FORM CENTER	62,00	1.604.000,00
134	249	AIRA	62,00	773.700,00
135	490	ENAIP NAZIONALE	62,00	1.227.420,00
136	77	CONSORZIO EUROSEL	61,93	347.705,00
137	468	AICCRE	61,93	449.955,00
138	523	SPEGEA	61,93	351.000,00
139	68	MATHESIS ITALIA S.R.L.	61,90	822.222,00
140	91	ASSOCIAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI	61,90	536.635,00
141	111	CENTRO ITALIANO DI STUDI SUPERIORI SUL TURISMO E SULLA PROMOZIONE TURISTICA	61,90	1.239.250,00
142	100	IS.O.GE.A	61,87	493.148,92
143	146	MAGICA	61,87	1.181.000,00
144	301	C.N.I.P.A. PUGLIA	61,87	447.050,00
145	229	IFOA	61,80	954.600,00
146	536	ANAP SARDEGNA	61,80	570.250,00
147	202	CESTAS	61,67	442.837,00
148	241	CIAPI CAMPUS INTERNAZIONALE DELLA FORMAZIONE	61,67	983.072,00
149	387	INFORCOOP	61,67	427.849,00
150	98	PALAZZO SPINELLI PER L'ARTE E IL RESTAURO	61,60	311.705,00
151	117	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - SCUOLA "L. EINAUDI"	61,60	482.016,00
152	357	CONSORZIO ULISSE SCARL	61,53	902.142,40
153	23	PROVINCIA DI VICENZA	61,33	912.042,00
154	102	PALAZZO SPINELLI PER L'ARTE E IL RESTAURO	61,33	301.578,00
155	144	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	61,27	370.074,90
156	328	C. BORGOMEO & CO	61,27	320.230,00
157	470	ISPEME SERVIZI	61,27	381.000,00
158	311	SOLUZIONI	61,20	604.290,00
159	353	USEF - ITALIA	61,20	580.000,00
160	360	CONSORZIO ITER	61,20	1.200.000,00
161	513	QUADRIFOR	61,20	789.500,00
162	370	CNR - Dip. Rapporti con le Regioni	61,17	592.688,00
163	306	C.N.I.P.A. PUGLIA	61,07	447.050,00
164	391	INFORCOOP	61,00	355.400,00
165	386	CE.SVI.P.	60,87	423.013,00
166	525	SPEGEA	60,87	823.900,00
167	245	R.O.I. SRL	60,80	886.120,00
168	456	SOLCO	60,80	565.000,00
169	171	CONSORZIO UMBRIA EXPORT	60,77	1.827.720,00
170	378	SAIP	60,63	490.500,00
171	279	INART CONSULTING	60,60	669.000,00
172	176	COOP. MONTE PATINO	60,50	2.074.250,00
173	113	IRES MARSALA	60,20	541.680,00

posiz.	n. fascicolo	proponente (singolo o capofila di ATI o RTS)	punteggio complessivo	finanziamento richiesto (€)
174	518	A.C.L.I. UMBRIA	60,07	898.485,00
175	278	TEOREMA	60,00	669.000,00
176	324	C. BORGOMEO & CO	60,00	320.230,00
177	217	COM IDEA	59,97	595.100,00
178	34	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA	59,93	232.500,00
179	196	ISTITUTO VIA	59,70	1.327.400,00
180	392	CE.SVI.P.	59,67	412.210,00
181	40	ITALY – AMERICA CHAMBER OF COMMERCE	59,63	176.054,00
182	244	EFESO	59,60	639.950,00
183	262	I.RE.FOR - ISTITUTO REGIONALE FORMAZIONE E RICERCA	59,53	265.814,00
184	316	ISCOS	59,53	408.170,00
185	224	KANTEA	59,27	747.527,00
186	377	CE.SVI.P.	59,20	435.000,00
187	154	AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE/TA1	59,13	580.027,00
188	503	ISTITUTO A. SUFFREDINI	59,13	565.784,00
189	505	ISTITUTO A. SUFFREDINI	59,13	565.784,00
190	104	CFCL	59,07	365.000,00
191	491	ISTITUTO SUFFREDINI	59,00	551.784,00
192	498	ISTITUTO A. SUFFREDINI	59,00	551.784,00
193	118	PAIDEIA SRL	58,80	353.633,00
194	197	CESTAS	58,80	387.167,00
195	236	EFESO	58,60	499.030,00
196	43	PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	58,53	997.200,00
197	125	IRES DI MARSALA (TRAPANI)	58,53	539.350,00
198	295	CONSORZIO LAIF	58,53	1.262.000,00
199	122	ART AND BUSINESS SCHOOL	58,40	231.912,00
200	369	SOC. COOP. FORMACONSULT	58,40	750.000,00
201	39	CESISI - Centro Sicilia Servizi	58,23	459.000,00
202	51	FORMA 2000	58,20	792.960,00
203	115	A.N.F.E.	58,20	539.350,00
204	155	PROMEZ SRL	58,20	580.027,50
205	459	MATER.	58,20	660.000,00
206	6	CUSTODIA	58,07	190.000,00
207	7	CUSTODIA	58,07	191.000,00
208	64	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA	58,07	654.430,00
209	271	CONSORZIO LEADER	58,03	375.910,00
210	326	C. BORGOMEO & CO	58,00	408.170,00
211	381	CE.SVI.P.	58,00	451.562,00
212	17	PROGRAMMA SVILUPPO	57,97	354.519,00
213	19	PROGRAMMA SVILUPPO	57,97	354.519,00
214	20	PROGRAMMA SVILUPPO	57,97	354.519,00
215	394	OMNIKOS SPA	57,97	373.640,00
216	183	PISIE	57,93	700.350,00
217	352	USEF - ITALIA	57,93	324.000,00
218	11	CONSORZIO NITCOMISA	57,80	748.380,00
219	368	CONFORM	57,80	1.145.000,00
220	375	CONFORM	57,80	1.140.000,00
221	185	EURO	57,73	430.240,00
222	242	E.N.A.F.O.P.	57,73	420.000,00
223	2	EUROFORM RFS	57,63	380.000,00
224	169	ALTO BELICE CORLEONESE	57,63	1.000.000,00
225	304	C.N.I.P.A. PUGLIA	57,63	447.050,00
226	248	R.O.I.SRL	57,47	776.200,00
227	101	CFCL	57,40	365.000,00
228	132	CFCL	57,40	365.000,00
229	110	CONSORZIO EUROXCHANGE	57,33	350.000,00
230	147	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	57,33	391.627,80
231	50	AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO	57,20	528.640,00
232	71	ENTE GALILEO GALILEI	57,20	355.385,00
233	75	ENTE GALILEO GALILEI	57,20	355.385,00
234	163	E.CO.FORM.-CISAL	57,20	524.800,00
235	395	CE.SVI.P.	57,20	377.422,50
236	487	ISTUD	56,80	606.788,00
237	517	EURO CONSULTING SRL	56,80	380.000,00

posiz.	n. fascicolo	proponente (singolo o capofila di ATI o RTS)	punteggio complessivo	finanziamento richiesto (€)
238	37	ASS. SMILE	56,67	539.425,00
239	38	ASS. SMILE	56,67	539.425,00
240	209	EURO DEVELOPMENT	56,67	679.650,00
241	56	COMEURO	56,47	377.700,00
242	173	CONSORZIO UMBRIA EXPORT	56,30	1.827.720,00
243	401	UNI.VERSUS CSEI	56,00	1.281.590,00
244	131	LEADER ULIXES	55,90	539.350,00
245	404	UNI.VERSUS CSEI	55,80	1.281.590,00
246	287	G & B S.R.L.	55,50	675.400,00
247	330	ASSFOR FORMAZIONE STUDI RICERCHE	55,47	426.730,00
248	313	SERVIZI & CONSULENZE	55,13	509.150,00
249	402	GENESIS CONSULTING	55,03	1.859.000,00
250	403	GENESIS CONSULTING	55,03	1.859.000,00
251	406	GENESIS CONSULTING	55,03	1.859.000,00
252	397	UNI.VERSUS CSEI	55,00	1.281.590,00
253	423	REGIONE PUGLIA	54,80	662.100,00
254	452	REGIONE PUGLIA	54,80	662.000,00
255	103	ASSOCIAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI	54,73	310.080,00
256	120	LEADER ULIXES	54,70	539.350,00
257	21	PROGRAMMA SVILUPPO	54,63	354.519,00
258	260	SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE	54,60	294.400,00
259	133	A.N.F.E.	54,07	539.350,00
260	105	SARDINIA TRADE NETWORK INNOVATION @ RESEARCH	54,00	1.033.000,00
261	383	INFORCOOP	54,00	479.474,00
262	167	ASS. PROSCA	53,77	623.400,00
263	46	TD GROUP	53,67	321.715,00
264	361	ENOF	53,67	698.700,00
265	162	CIASU	53,20	580.000,00
266	296	PIN S.C.R.L.	53,17	402.031,70
267	351	ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI "GIORDANO BRUNO" DI PERUGIA	53,17	827.290,00
268	52	COMEURO	53,13	384.465,00
269	159	CONSORZIO STUDIO MILONE GROUP	53,13	647.350,00
270	385	OMNIKOS SPA	52,97	382.720,00
271	221	COIM IDEA	52,57	551.200,00
272	446	REGIONE PUGLIA	52,57	470.000,00
273	76	IS.I.M.	52,50	162.000,00
274	134	IAL FRIULI	52,37	822.222,00
275	522	SPEGEA	52,20	292.000,00
276	263	ASCOOPTL	52,13	396.638,90
277	15	CONSORZIO NITCOMISA	52,07	501.457,00
278	439	PRAGMA	51,97	450.850,00
279	336	PROVINCIA DI NAPOLI - CITTA' METROPOLITANA	51,77	540.000,00
280	207	CSL COOPERATIVA SCUOLE LAVORO MARCHE	51,73	337.570,00
281	300	CIEM	51,73	626.800,00
282	86	A.G.C.I. FORM	51,60	304.770,00
283	94	API FORMAZIONE	51,53	414.420,00
284	60	PRODEST	51,43	594.720,00
285	63	PRODEST	51,43	594.720,00
286	440	IRVAT	51,43	263.000,00
287	268	ASCOOPTL	51,33	396.638,90
288	152	SAA - SCUOLA AMMINISTRAZIONE AZIENDALE DELL'UNIVERAITà DEGLI STUDI DI TORINO	51,13	253.340,00
289	212	CEDIT	51,13	1.181.580,00
290	254	ASS.FOR.SEO. SCRL.	51,13	760.000,00
291	166	CIASU	50,87	580.000,00
292	429	PRAGMA	50,87	450.850,00
293	281	BES CONSORZIO DI RICERCA BIOEVOLUTIVA SICILIA	50,83	594.420,00
294	10	CAMBRIDGE INSTITUTE	50,67	606.206,00
295	90	CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	50,53	851.165,00

posiz.	n. fascicolo	proponente (singolo o capofila di ATI o RTS)	punteggio complessivo	finanziamento richiesto (€)
296	416	MLAL - MOVIMENTO LAICI AMERICA LATINA	50,43	741.872,00
297	12	CONSORZIO NITCOMISA	50,40	496.784,00
298	13	CONSORZIO NITCOMISA	50,40	496.784,00
299	14	CONSORZIO NITCOMISA	50,40	499.059,00
300	78	A.G.C.I. FORM	50,40	304.770,00
301	80	A.G.C.I. FORM	50,40	304.770,00
302	424	PRAGMA	50,30	450.850,00
303	434	PRAGMA	50,30	450.850,00
304	127	CONSORZIO ABRUZZO BUSINESS CENTER ABC	50,27	1.292.220,00
305	182	E.F.S.A.	50,27	1.486.420,00
306	486	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA	50,17	300.000,00
307	349	BIC LAZIO	50,10	893.000,00
308	48	COMEURO	50,00	376.700,00
309	258	ASCOOPTL	49,87	454.150,00
310	441	PRAGMA	49,87	450.850,00
311	273	ERSAT	49,77	1.086.281,67
312	65	MATHESIS S.C.R.L.	49,53	1.052.176,00
313	308	TECFOR - TECNOLOGIA E FORMAZIONE	49,47	601.420,00
314	27	COMUNE DI COSENZA	49,40	1.056.000,00
315	156	COLFASA	49,40	780.834,00
316	417	ENGINEERING -INGEGNERIA INFORMATICA	49,37	472.062,00
317	398	CENSIS	49,33	700.000,00
318	454	MATER SOC. CONSORTILE A R.L.	49,33	585.000,00
319	321	COOPERATIVA PROSPETTIVA 2000	49,30	860.000,00
320	252	COSFOR	49,27	769.400,00
321	463	IMPRESA & MANAGEMENT	49,27	1.560.000,00
322	74	MATHESIS ITALIA S.R.L.	49,20	1.012.855,00
323	143	MAGICA	49,20	1.181.000,00
324	317	E.F.A.L.	49,10	605.875,00
325	319	E.F.A.L.	49,10	633.050,00
326	344	LOGOS	49,10	390.480,00
327	333	FITA	49,07	350.000,00
328	479	ASSOCIAZIONE UNIONCASA ONLUS	49,07	407.000,00
329	425	ENGINEERING -INGEGNERIA INFORMATICA	48,97	489.852,00
330	380	EUREKA	48,77	406.336,00
331	382	EUREKA	48,77	407.646,00
332	87	REGIONE PIEMONTE	48,43	352.000,00
333	223	CO.G.A.L. MONTE PORO - SERRE VIBONESI	48,43	410.000,00
334	97	SOC.COOP."LA MIMOSA 90"	48,40	264.246,69
335	488	EUROSTRATEGIE	48,40	402.570,00
336	473	SOCIETA' CONSORTILE LANGHE MONFERRATO ROERO	48,37	362.990,00
337	399	LINK CAMPUS - UNIVERSITA' DI MALTA	48,33	495.602,00
338	82	UNIPRO	48,17	776.940,00
339	318	ISCOS - CISL	48,17	320.230,00
340	123	CALPARK S.C.P.A.	48,10	871.821,00
341	181	CONFESERCENTI	48,10	378.800,00
342	334	INFAOP	48,10	480.300,00
343	106	CARMES	48,07	310.080,00
344	342	SOCIETA' CONSORTILE a.r.l. LANGHE MONFERRATO ROERO	48,07	278.480,00
345	502	COL.LABOR.A	48,03	490.504,00
346	520	TERTIUM	48,03	500.000,00
347	222	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	47,90	1.100.000,00
348	230	AG.FO.L.	47,80	267.000,00
349	215	SUDGEST	47,77	449.460,00
350	195	MATER CONSORZIO	47,73	406.030,00
351	341	PROMOZIONE & SVILUPPO M.C.M.	47,60	358.430,00
352	234	IAL VENETO	47,33	216.000,00
353	329	CONSORZIO MESOGEO	47,00	842.650,00
354	376	EUREKA	47,00	403.996,00
355	389	OMNIKOS SPA	46,87	494.786,00
356	477	CONSORZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE SUPERIORE	46,53	672.000,00
357	270	CONSORZIO FORMARE	46,47	454.150,00

posiz.	n. fascicolo	proponente (singolo o capofila di ATI o RTS)	punteggio complessivo	finanziamento richiesto (€)
358	149	PROMEZ SRL	**46,30**	**580.027,50**
359	283	CONSORZIO AFOR	**46,00**	**1.243.200,00**
360	286	CONSORZIO AFOR	**46,00**	**1.243.200,00**
361	408	UNI.VERSUS CSEI	**45,60**	**1.281.590,00**
362	411	UNI.VERSUS CSEI	**45,60**	**1.281.590,00**
363	521	TERTIUM	**45,57**	**450.000,00**
364	218	ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY IN AUSTRALIA - MELBOURNE INC	**45,50**	**570.000,00**
365	1	CEPLA SPA	**45,40**	**501.793,00**
366	348	LOGOS SOC. COOP. A R.L.	**45,03**	**490.480,00**
367	178	IMAGO	**44,43**	**795.200,00**
368	409	CONSULTING GROUP	**44,40**	**409.030,00**
369	256	C.E.I.S. S.R.L.	**44,13**	**520.512,00**
370	362	FACOLTA' DI INGEGNERIA TARANTO	**43,80**	**461.900,00**
371	356	A.R.I.S. FORMAZIONE RICERCA	**43,43**	**848.000,00**
372	450	ASSOCIAZIONE PRISMA	**43,43**	**998.800,00**
373	277	TECHNEMA	**43,33**	**476.160,00**
374	438	I.R.A.P.S.	**43,20**	**415.395,00**
375	99	ASSOCIAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI	**41,37**	**288.930,00**
376	312	CONSORZIO GEFOR	**39,87**	**800.000,00**
377	372	CONFORM	**38,87**	**750.000,00**
378	211	CONFARTIGIANATO MARCHE	**38,60**	**377.770,00**
379	255	CONSORZIO PER LA FORMAZIONE INTERNAZIONALE	**38,20**	**713.800,00**
380	499	CSPA CORPORATE	**38,07**	**621.800,00**
381	274	EAFRA	**37,80**	**1.032.884,01**
382	294	KESPIS	**37,40**	**626.800,00**
383	93	CONSORZIO EUROPEAN SERVICE	**37,20**	**252.423,00**
384	533	TQM ENGINEERING	**36,90**	**1.511.260,00**
385	421	ENGINEERING -INGEGNERIA INFORMATICA	**36,30**	**498.612,00**
386	79	UNIPRO	**36,10**	**366.469,00**
387	269	GENTES RICERCHE STUDI TURISMI	**35,80**	**454.160,00**
388	24	SPECTRUM GRAPHICS	**35,60**	**1.200.000,00**
389	25	SPECTRUM GRAPHICS	**35,60**	**1.816.000,00**
390	96	CON.E.DIS.	**34,80**	**252.423,00**
391	303	ASS. GIOVANILE EUROPEA "EUROGIOVANI ONLUS"	**32,40**	**700.000,00**
392	267	I.S.E.S.T.	**31,20**	**454.150,00**
393	322	UGL	**30,33**	**133.492,00**
394	213	LA CITTA' DEL SOLE	**29,00**	**1.120.000,00**

Misura A2

posizi.	n. fascicolo	proponente (singolo o capofila di ATI o RTS)	punteggio complessivo	finanziamento richiesto (€)
1	350	ISTITUTO TAGLIACARNE	74,00	931.300,00
2	33	ISTITUTO LUIGI STURZO	68,33	783.614,00
3	445	MATER	68,10	480.000,00
4	203	UNIVERSITA' "LA SAPIENZA"	67,40	490.830,00
5	442	INFOR	66,80	298.830,00
6	22	I.C.E.	66,13	480.480,00
7	164	ISTITUTO REG. SICILIANO F.SANTI	65,00	771.815,00
8	124	ASS.MANTOVANI NEL MONDO	62,73	253.725,00
9	495	ENAIP	62,13	1.467.400,00
10	331	MITO	61,13	460.110,00
11	323	TOSCANA PROMOZIONE	60,20	492.232,00
12	471	LABORATORIO SCIENZE DELLA CITTADINANZA	59,53	485.457,00
13	136	ASS. MANTOVANI NEL MONDO	58,80	248.500,00
14	253	ASS.FOR.SEO. SCRL	58,70	500.000,00
15	532	UNIVERSITA' DELLA BASILICATA	58,40	196.065,00
16	292	CONSORIO LAIF	58,20	1.162.000,00
17	175	F.I.L.E.F.	57,40	673.777,39
18	501	ISTITUTO A.SUFFREDINI	56,40	700.000,00
19	35	SVILUPPO ITALIA	56,20	614.356,84
20	509	QUADRIFOR	56,00	377.646,00
21	478	FONDAZIONE KEPHA ONLUS	55,60	259.500,00
22	508	CONSORZIO MAINSYS	54,80	248.040,00
23	83	A.G.C.I. FORM	54,47	214.310,00
24	400	REGIONE TOSCANA	54,40	504.000,00
25	201	GAMMA SERVIZI	54,00	363.399,00
26	297	G & B S.R.L.	53,20	659.420,00
27	88	A.G.C.I. FORM	52,80	282.400,00
28	141	UNIVERSITA' DI UDINE	50,80	258.040,00
29	390	CENSIS	50,47	290.737,00
30	288	CE.S.CO.T.	50,40	549.000,00
31	396	CENSIS	49,03	316.496,00
32	430	C.C.I.A.A. IMPERIA	49,03	380.000,00
33	275	ISCO	48,93	529.470,75
34	282	CE.S.CO.T.	48,73	549.000,00
35	302	KESPIS	48,70	589.045,00
36	150	REGIONE MARCHE	48,63	1.215.219,00
37	168	ISTITUTO REG. SICILIANO F.SANTI	48,47	861.200,00
38	325	CONSORZI TECNOFOR	48,33	644.730,00
39	457	ECAP MESSINA	48,17	337.550,00
40	384	SETTORE 3 S.R.L.	47,33	275.420,00
41	388	SETTORE 3 S.R.L.	47,33	275.420,00
42	393	SETTORE 3 S.R.L.	47,33	275.420,00
43	422	SETTORE 3 S.R.L.	47,33	275.420,00
44	95	ASS. CASA CARITA' ARTI E MESTIERI	46,80	149.568,00
45	284	INART CONSULTING SAS	46,33	664.000,00
46	61	EURO SOLUZIONI 2000	46,13	695.000,00
47	130	KESPIS	44,77	800.088,00
48	28	COMUNE DI COSENZA	44,70	677.684,00
49	538	TECFOR	44,60	390.900,00
50	16	MULTISERVICE S.P.A.	44,47	390.425,00
51	314	COMUNE DI VILLABATE	44,40	291.245,00
52	291	CONSULTING AGENCY	43,60	659.420,00
53	347	LOGOS SOC. COOP. A R.L.	43,60	390.480,00
54	327	ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO	40,40	602.800,00
55	62	CISL -UST	39,67	289.000,00
56	89	ASSEMBLEA TEATRO SCARL	39,40	205.800,00

Misura B

posiz.	n. fascicolo	proponente (singolo o capofila di ATI o RTS)	punteggio complessivo	finanziamento richiesto (€)
1	190	UNIV. CATT. DEL SACRO CUORE DI MILANO	82,67	204.572,00
2	193	UNIV. CATT. DEL SACRO CUORE DI MILANO	82,67	204.272,00
3	126	UNIVERSITA' DI PAVIA	76,10	265.000,00
4	461	COSVITEC	74,00	525.000,00
5	44	I.S. MARIO BOELLA	71,93	542.000,00
6	418	UNIVERSITA' DI PERUGIA	71,33	317.860,00
7	467	FORMAMBIENTE	71,10	557.580,00
8	109	SOGEA	70,73	642.800,00
9	204	COOP FORM	69,53	567.600,00
10	29	INTEXA	69,13	453.220,50
11	500	ENAIP	68,53	462.800,00
12	519	SPEGEA SRL	68,40	567.472,00
13	497	TECNOMARCHE	67,93	590.300,00
14	373	CNR	67,87	555.055,00
15	72	ITALIA PEGASUS INSTITUTE	67,80	368.960,00
16	232	FONDAZIONE ROSSELLI	67,43	291.544,00
17	192	FORMNET	66,13	567.060,00
18	464	COSVITEC	65,90	520.000,00
19	108	CONSORZIO IUSS	65,73	415.000,00
20	289	CONSORZIO LAIF	64,53	1.280.000,00
21	31	I.R.GE.M.	63,30	490.000,00
22	67	PRO.GE.A. CNF	62,87	368.960,00
23	239	EFESO	62,67	610.770,00
24	405	LINK CAMPUS UNIVERSITA' DI MALTA	62,47	599.550,00
25	338	PROTEUS PROGETTI	61,30	330.460,00
27	511	CRISCEB	60,97	887.900,00
28	466	COSVITEC	60,47	500.000,00
29	481	DIDAGROUP	60,40	302.222,00
26	489	FONDAZIONE KEPHA ONLUS	60,33	269.010,00
30	484	AVSI	60,33	189.720,00
31	251	ASS.FOR.SEO. SCRL.	60,17	450.000,00
32	30	ARTTHA	60,03	440.000,00
33	482	FONDAZIONE KEPHA ONLUS	59,53	264.860,00
37	32	I.R.GE.M.	59,20	490.000,00
35	309	COSMOB	59,00	257.446,00
36	493	ISTITUTO SUPER. DEL MARKETING	58,40	280.430,00
38	476	IAL CISL	58,00	1.603.320,00
40	129	IRMA CNR	57,93	713.762,00
39	537	GRUPPO VITA SERENA	57,80	1.117.785,00
41	310	GRUPPO SOGES SPA	57,73	654.705,00
43	58	PRODEST	57,13	590.400,00
42	307	ICON	57,13	950.020,00
44	480	IAL CISL	55,93	1.064.560,00
46	257	INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL	55,73	300.224,00
45	174	I.T.I. "VERONA TRENTO"	55,73	822.540,00
34	121	ICIF	55,40	480.000,00
47	114	ICIF	55,40	480.000,00
48	116	ICIF	55,40	480.000,00
49	119	ICIF	55,40	480.000,00
50	332	MITO	55,03	281.300,00
51	187	ORSA	54,73	475.500,00
52	374	ANGQ	52,37	569.288,00
53	225	CO.RI.BI.A	51,53	516.000,00
54	227	CO.RI.BI.A	51,53	516.000,00
55	231	CO.RI.BI.A	51,53	516.000,00
57	41	CONSORZIO di BIOINGEGNERIA e I.M.	50,97	933.700,00
56	340	EUROCONS	49,97	306.330,00
58	337	EUROCONS	49,97	306.330,00
59	170	PROSCA	49,60	287.300,00
60	437	ASSOCIAZIONE ESSENIA UETP	48,10	318.670,00
61	465	AG. SERVIZI FORMATIVI CUNEO	47,33	313.650,00
62	475	AG. SERVIZI FORMATIVI CUNEO	47,33	335.200,00
63	5	IMPRESA E PERSONA	45,40	226.000,00
64	184	ANFE	45,03	554.600,00
65	305	ASS. GIOVANILE EUROPEA EUROGIOVANI ONLUS	43,43	440.000,00
66	414	CRISTIANI SRL FORMAZIONE	43,27	328.340,00
67	240	CRASES	42,03	271.500,00

Art. 2.

Con successivo decreto interministeriale saranno disposti i finanziamenti a favore dei singoli soggetti proponenti.

Roma, 19 dicembre 2005

Il direttore generale: MARINCIONI

05A12173

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 dicembre 2005.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2006.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del Nuovo codice della strada;

Decreta:

Art. 1.

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2006 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;

b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 24;

c) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;

d) dalle ore 8 alle ore 22 del 14 aprile;

e) dalle ore 8 alle ore 22 del 15 aprile;

f) dalle ore 8 alle ore 22 del 17 aprile;

g) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;

h) dalle ore 16 alle ore 22 del 29 aprile;

i) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° maggio;

j) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 giugno;

k) dalle ore 16 alle ore 24 del 24 giugno;

l) dalle ore 7 alle ore 24 del 1° luglio;

m) dalle ore 7 alle ore 24 dell'8 luglio;

n) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 luglio;

o) dalle ore 7 alle ore 24 del 22 luglio;

p) dalle ore 16 alle ore 24 del 28 luglio;

q) dalle ore 7 alle ore 24 del 29 luglio;

r) dalle ore 7 alle ore 24 del 5 agosto;

s) dalle ore 7 alle ore 24 del 12 agosto;

t) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;

u) dalle ore 7 alle ore 24 del 19 agosto;

v) dalle ore 7 alle ore 24 del 26 agosto;

w) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 settembre;

x) dalle ore 16 alle ore 22 del 28 ottobre;

y) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° novembre;

z) dalle ore 16 alle ore 22 del 7 dicembre;

aa) dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre;

bb) dalle ore 8 alle ore 22 del 23 dicembre;

cc) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;

dd) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre;

ee) dalle ore 16 alle ore 22 del 30 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.

Art. 2.

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CEE n. 3820/85 - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due;

per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.

3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aereoporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare, che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (combinato ferroviario) o dell'art. 3, comma 2-*ter*, della legge 22 novembre 2002, n. 265 (combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.

5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione. Analoga deroga, alle stesse condizioni, è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria.

6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore 2 e l'orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.

7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 3.

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari o con targa C.R.I. (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio «smaltimento rifiuti», purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;

h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;

i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;

m) adibiti esclusivamente al trasporto di:

m 1) giornali, quotidiani e periodici;

m 2) prodotti per uso medico;

m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso.

Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;

r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresì:

a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;

b) per i veicoli che compiono percorso a vuoto per il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;

c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2, comma 3, ultimo periodo.

Art. 4.

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 3, lettera *r)* che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;

b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza.

2. I veicoli di cui ai punti *a)* e *c)* del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 5.

1. Per i veicoli di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;

b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella

richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto *b)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;

b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;

c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

Art. 6.

1. Per i veicoli di cui al punto *c)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) il giorno di validità; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;

b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;

d) il prodotto oggetto del trasporto;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto *c)*, limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.

Art. 7.

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i Signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.

4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.

Art. 8.

1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Art. 9.

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 1° giugno al 20 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al Regolamento per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

Art. 10.

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.

Art. 11.

1. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata, avvalendosi anche della Consulta Generale per l'Autotrasporto, la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza stradale con l'esigenza di garantire la circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti addì 22 dicembre 2005, ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 281

05A12312

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 dicembre 2005.

Precisazioni in merito ai riferimenti alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., contenuti nei decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2005.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della predetta direttiva;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di attuazione dell'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2005;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di attuazione dell'art. 20, comma 8, del citato decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, contenente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della rete elettrica nazionale di trasmissione;

Considerata la necessità di confermare il coinvolgimento, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del Protocollo di Kyoto e della direttiva comunitaria 2001/77/CE di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di tutti gli organismi pubblici e privati *pro tempore* vigenti e operanti direttamente o indirettamente nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Considerata altresì la necessità di armonizzare al predetto decreto interministeriale i trasferimenti societari posti in essere dai soggetti coinvolti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004.

Decreta:

Art. 1.

Tutti i riferimenti al «Gestore della rete» contenuti nel decreto 24 ottobre 2005 «Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79», devono essere intesi come riferiti a Terna S.p.a. - Rete di Trasmissione nazionale, o al GRTN S.p.a. - Gestore del sistema elettrico, a seconda delle competenze specifiche ed ai compiti assegnati a seguito della cessione di ramo d'azienda intervenuta con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004.

Art. 2.

Tutti i riferimenti al «Gestore della rete» contenuti nel decreto 24 ottobre 2005 «Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239», devono essere intesi come riferiti a Terna S.p.a. - Rete di trasmissione nazionale, o al GRTN S.p.a. - Gestore del sistema elettrico, a seconda delle competenze specifiche ed ai compiti assegnati a seguito della cessione di ramo d'azienda intervenuta con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

05A12280

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 dicembre 2005.

Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 13 dicembre 2004 e successive modifiche e integrazioni.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1783/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 che modifica il regolamento

(CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA);

Visto il regolamento (CE) n. 864/04 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/03 e, in particolare, l'allegato IV;

Visto il regolamento (CE) n. 21/04 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) 1782/03 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2000, n. 23, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1259/99.

Visto il decreto ministeriale del 20 luglio 2004, n. 1628, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 relativamente all'art. 33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilità al regime del pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del regolamento (CE) n. 795/04;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2004, n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, in particolare l'art. 5 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 24 settembre 2004, n. 2026, recante disposizioni per l'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;

Visto il decreto ministeriale del 13 dicembre 2004, n. 5406, recante attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 n. 1787;

Visto il decreto legislativo n. 99/2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere *d), e), f), g), l)* della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2005, e in particolare l'art. 11 recante modifica e integrazione del decreto 13 dicembre 2004;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni urgenti per la prosecuzione e il perfezionamento del regime di condizionalità, avviato dal 1° gennaio 2005, volto a subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti al rispetto di taluni criteri di gestione obbligatori e delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, e ad istituire un sistema di revoca, totale o parziale, degli aiuti diretti ove tali requisiti non fossero rispettati;

Tenuto conto che detti criteri di gestione obbligatori sono intesi ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali secondo disposizioni già vigenti nell'ordinamento nazionale, così come le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente al ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressasi nella riunione del 15 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/03, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come individuati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) «norma»: le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'art. 5 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni, così come definite nell'allegato 2 al presente decreto;

c) «autorità di controllo competente»: l'organismo pagatore ai sensi dell'art. 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/04;

d) «ente di controllo specializzato»: l'organo di controllo ai sensi dell'art. 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/04, delegato dall'organismo pagatore alla verifica del rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali;

e) «azienda»: l'insieme delle unità di produzione gestite da un agricoltore, così come definita all'art. 2, paragrafo 1, lettera *b),* del regolamento n. 1782/03.

Art. 2.

Elenco degli atti e delle norme

1. Ai fini e per gli effetti di cui agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/03, a norma dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004 n. 1787, le regioni e province autonome definiscono, per l'anno 2006 inderogabilmente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e, per le annualità successive, inderogabilmente entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di applicazione, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati nell'allegato 1 al presente decreto ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'allegato 2 al presente decreto.

2. In assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome emanati in base al precedente comma 1, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni indicati negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

3. Le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui ai precedenti commi 1 e 2 riguardano qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di aiuti diretti e sono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzazione delle particelle come di seguito indicato:

a) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi *a* e *b* dell'art. 55 del regolamento n. 1782/03 ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera *b)*;

b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03;

c) pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/04;

d) oliveti con riferimento alla cura della pianta;

e) qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti.

4. Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare gli impegni relativi agli atti e alle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali così come definite dalle regioni o province autonome, ovvero, qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2, le norme indicate negli allegati 1 e 2 al presente decreto. Sono fatti salvi:

i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore di cui al paragrafo dell'art. 40 del regolamento n. 1782/03, come definiti dal decreto ministeriale 20 luglio 2004, n. 1628;

i casi disciplinati dalle buone pratiche agronomiche applicate nel contesto del regolamento (CE) n. 1257/99 nonché le misure agroambientali applicate al d sopra del livello di riferimento delle buone pratiche agronomiche.

5. Ai sensi dell'art. 74 del regolamento (CE) 796/04, nel caso di cessione, qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatario ai fini dell'applicazione del presente decreto.

Art. 3.

Riduzioni ed esclusioni

1. Ove siano accertate delle violazioni degli impegni relativi alla condizionalità, gli organismi pagatori competenti sono responsabili dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni secondo le modalità di cui agli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 796/04.

2. La violazione parziale o totale dell'impegno, nonché gli eventuali effetti, in termini di portata, gravità e durata, comportano la riduzione fino all'esclusione del pagamento diretto per l'anno civile in cui si verifica l'inosservanza, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4.

3. È considerata intenzionale la violazione che abbia dato luogo alla irrogazione di una sanzione penale o amministrativa, fatto salvo il disposto dell'art. 4, comma 5.

Art. 4.

Accertamento e risoluzione delle violazioni

1. L'autorità di controllo competente è responsabile dell'attuazione delle procedure di cui all'art. 48 del regolamento (CE) n. 796/04.

2. Allo scopo di eliminare le violazioni accertate, l'autorità di controllo competente definisce con propri provvedimenti le prescrizioni per il rispetto delle disposizioni violate, fissando i relativi termini per la regolarizzazione.

3. Quando risulta l'adempimento alle prescrizioni di cui al precedente comma 2, o nel caso tali prescrizioni

non possano essere attuate per cause indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, l'organismo pagatore competente quantifica la riduzione nella misura minima prevista dagli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 796/04, rispettivamente per le violazioni dovute a negligenza e per le violazioni intenzionali.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui la natura della violazione produca effetti tali da non consentire il ripristino di una situazione di fatto conforme a quella prescritta dalle disposizioni violate e non si applicano in caso di recidiva da parte dell'agricoltore nella violazione delle medesime disposizioni.

5. Resta fermo l'obbligo dell'autorità di controllo di riferire all'Autorità giudiziaria ove la violazione accertata costituisca reato.

Art. 5.

Importi risultanti dalla condizionalità

1. I fondi risultanti dalle riduzioni operate dagli organismi pagatori a seguito dell'applicazione della condizionalità, al netto della trattenuta del 25% a norma dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1782/03, sono accreditati alla sezione Garanzia del FEOGA.

2. La rimanente parte dei fondi non restituiti al FEOGA, in base alla procedura di cui al precedente comma 1, è destinata ad azioni di formazione ed informazione a carattere regionale a supporto degli agricoltori per favorire l'applicazione della condizionalità.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di riparto fra le Regioni e le Province Autonome degli importi di cui al precedente comma 2 risultanti dalla condizionalità.

Art. 6.

Compiti del comitato paritetico

1. Il comitato paritetico di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787, svolge il compito di monitorare e formulare eventuali proposte di modifica in ordine all'applicazione della condizionalità. Per lo svolgimento di tale compito il comitato viene integrato dai rappresentanti degli organismi pagatori, del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, del Ministero della salute, delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni ambientaliste riconosciute.

2. Il comitato si avvale dell'assistenza tecnica di INEA e di ISMEA, del CRA e della consulenza giuridica dell'IDAIC.

Art. 7.

Attuazione temporale della condizionalità

1. I criteri di gestione obbligatori indicati nell'allegato 1, elenchi A e B, e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, di cui all'allegato 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2. I criteri di gestione obbligatori indicati nell'allegato 1, elenco C, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 8.

Autorità competente al coordinamento dei controlli

1. AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del decreto legislativo n. 99/2004, con propri provvedimenti, sentito il comitato di cui all'art. 6 determina i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del presente decreto nonché i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

2. Gli organismi pagatori competenti possono affidare ad enti di controllo specializzati l'effettuazione dei controlli in materia di condizionalità di loro competenza, in attuazione del paragrafo 1, art. 42, del regolamento (CE) n. 796/04.

3. AGEA, a norma dell'art. 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/04, mette in atto le opportune modalità di verifica e garanzia affinché l'efficacia dei controlli effettuati direttamente dall'organismo pagatore sia almeno pari a quella ottenibile affidando l'esecuzione degli stessi ad enti di controllo specializzati.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2006:

a) il decreto ministeriale 15 settembre 2000, n. 23, in materia di ecocondizionalità;

b) il decreto ministeriale 13 dicembre 2004 relativo all'attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004;

c) l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 15 marzo 2005.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 231

ALLEGATO 1

ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA': AMBIENTE

ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

ARTICOLO 3, ART.4, PARAGRAFI 1, 2, 4, ARTT. 5, 7, 8

Recepimento)

- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.**
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).**
- **L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali. individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.**

- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).**

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 5 comma 2 del Decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 79/409/CEE, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ai fini della verifica di conformità al presente atto , rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del presente decreto.

ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE

ARTICOLI 4 E 5

Recepimento)

- **Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Supplemento Ordinario n. 101/L G.U. n. 124 del 29 maggio 1999)**

ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

ARTICOLO 3 PARAGRAFO 1 E 2

Recepimento)

- **Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38)**

La norma si applica sia nel caso di utilizzazione da parte dell'agricoltore di fanghi propri, sia nel caso di utilizzazione di fanghi di terzi.

ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

ARTICOLI 4 E 5

Recepimento

- **Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Supplemento Ordinario n. 172 G.U. del 20 ottobre 2000, n.246)**

  - **Art.2, lett. ii, Decreto legislativo 152/99, definizione di "zone vulnerabili"**
  - **Art. 19 Decreto legislativo 152/99, "zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola**
    - **Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le seguenti zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152:**
      - **quelle già individuate dalla Regione Emilia Romagna con la deliberazione del Consiglio regionale del 11 febbraio 1997, n. 570;**
      - **la zona delle conoidi delle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;**
      - **l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 29 agosto 1989, n. 305, del bacino Burana Po di Volano della provincia di Ferrara;**
      - **l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, dei bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e PO di Levante (della regione Veneto).**
    - **Provvedimenti di designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola da parte delle Regioni e delle Province autonome:**
      - Abruzzo: D.G.R. n.332 del 21 marzo 2005
      - Basilicata:D.G.R. n. 508 del 25 marzo 2002
      - Calabria: D.G.R. n.817 del 23 settembre 2005

- **Campania:D.G.R. n. 700 del 18 febbraio 2003**
- **Friuli Venezia Giulia: D.G.R. n. 1516 del 23 maggio 2003**
- **Lazio: D.G.R. n. 767 del 6 agosto 2004**
- **Lombardia: D.G.R. n.19359 del 12 novembre 2004**
- **Marche: D.D. n. 10/TAM del 10 settembre 2003**
- **Piemonte: D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre 2002**
- **Sardegna: D.G.R. n.1/12 del 18 gennaio 2005**
- **Sicilia: D.D.G. n. 121 del 24 febbraio 2005**
- **Toscana: D.C.R. n. 170 e 172 dell' 8 ottobre 2003**
- **Umbria: D.G.R. n.1201 del 19 luglio 2005**

➢ **D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999)**

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 5 comma 2 del Decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, definiscono sulla base delle norme di recepimento, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ai fini della verifica di conformità al presente atto, rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 1.1 (Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del presente decreto nonché le prescrizioni tecniche per l'effettuazione del corretto stoccaggio delle deiezioni animali (aziende con allevamenti) ai sensi del D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" .

ATTO A5 – DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

ARTICOLI *6, 13, 15,* E *22, LETTERA B)*

Recepimento)

- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.**
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).**
- **L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche;**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.428 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (G.U. n.157 dell'8 luglio 2005).**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.430 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (G.U. n.156 del 7 giugno 2005).**

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 5 comma 2 del Decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ai fini della verifica di conformità al presente atto , rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del presente decreto.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. CE 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI, ARTICOLI 3, 4 E 5.

ATTO A7 - REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI, ARTICOLI 6 E 8.

ATTO A8 - REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97, ARTICOLO 4 E ARTICOLO 7.

ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8), ARTICOLI 3, 4 E 5.

Recepimento)

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)**
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 06.02.2001 n. 30)**
- **DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72)**
- **DM 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 GU n. 152 del 1-7-2000)" e successive modifiche**
- **Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (B.U.R. n.24 del 16 maggio 1995)**
- Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole";
- Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane".

ELENCO "B" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2006 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

ARTICOLO 3

Recepimento)

- **Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60).**
- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.).**
- **Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18).**
- **Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002).**
- **Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).**

ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE

ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5 A) E 7

Recepimento)

- **Decreto legislativo n.336 del 4.8.1999 "Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti".(G.U. n.230 del 30 settembre 1999)**
- **Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004)**

ATTO B11 – REGOLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINICPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE,

ARTICOLI 14, 15, 17 PARAGRAFO 1, 18, 19 E 20

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 dell'1.7.2004)**
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005)**

ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 15

ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

ARTICOLO 3

Recepimento)

- **D.P.R. n. 229 del 1.3.1992 concernente il regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE del 26 giugno 1990 (GU n.66 del 19.3.1992, SO n.56)**

ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

ARTICOLO 3

Recepimento)

- **DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n.115 del 10.7.1996 SO n.115)**

ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

ARTICOLO 3

Recepimento)

- **Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n.194 del 22.8.2003 SO n.138)**

ELENCO "C" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2007 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA': IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI *ARTICOLI 3 E 4*

Recepimento)

- **Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7)**

ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI *ARTICOLI 3 E 4, PARAGRAFO 1*

Recepimento)

- **Decreto legislativo. 30.12.1992, n.534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7)**

ATTO C18 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI *ARTICOLO 4*

Recepimento)

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". (GU n. 95 del 24 aprile 2001)**

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (Art. 5 Reg. (CE) 1782/03 e Allegato IV)

CAMPO DI CONDIZIONALITA': BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del presente Decreto

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento delle Regioni e Provincie autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- gli aspetti applicativi inerenti la presente norma, con riferimento alle distanze e ai criteri di esecuzione dei solchi acquai temporanei, in funzione della natura e della destinazione d'uso del suolo e dei caratteri morfometrici dei versanti;
- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali;
- Gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalle deroghe.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60.

Deroghe

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai. In tali casi è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione. I predetti impegni alternativi non si applicano alle colture autunno vernine seminate prima del 31 dicembre 2005.

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali

Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del presente Decreto

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province a utonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e vegetazionali (presenza di boschi, etc.), al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali;
- Gli impegni alternativi previsti finalizzati a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalla deroga di cui al successivo punto 2.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica.

Deroghe:

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso.

2. nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

3. Interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del presente Decreto

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province a utonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- le caratteristiche della rete di sgrondo;
- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno, con particolare riferimento alle pratiche di gestione e conservazione delle scoline e dei canali;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e ordinamenti produttivi delle aziende a cui riferire l'applicazione delle norme.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prescrive la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
2. Presenza di drenaggio sotterraneo.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del presente Decreto

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:

a. divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art.4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;

b. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

c. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province a utonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- l'eventuale indicazione del carico minimo e/o massimo di bestiame per ettaro di pascolo e/o di pascolo permanente;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prescrive gli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c) per le superfici dichiarate a pascolo.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a).

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del presente Decreto

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;

b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province a utonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, specificano con propri provvedimenti:

- con riferimento all'impegno b), gli altri interventi ammessi, equivalenti allo sfalcio; il numero degli interventi di sfalcio o altri interventi ammessi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta all'anno; l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi di sfalcio o gli altri interventi ammessi, fermo restando che:
    - per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno;
    - per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 120 giorni consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali;

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede il rispetto delle prescrizioni indicate alle lettere a) e b) e per l'impegno di cui alla lettera b) un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per l e a ree indiv iduate a i s ensi de lla dir ettiva 79/409/CEE e de lla dir ettiva 92/ 43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

La necessità di avvalersi delle deroghe deve essere comprovata tramite autocertificazione resa dall'agricoltore ai sensi di legge.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide.
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002.
4. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio. In ogni caso, se il terreno è destinato alla coltivazione ai fini dell'ottenimento di una produzione agricola nell'anno successivo dopo il 31 agosto è ammesso ogni tipo di lavorazione.
5. nel caso in cui sia necessario effettuare lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati prima del 1° gennaio di ciascun anno, al solo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale; in tale circostanza è comunque ammesso un solo intervento agronomico nei periodi di divieto previsti dalla norma; in ogni caso la presente deroga non si applica ai terreni ritirati dalla produzione per più di una annata agraria (ritiro pluriennale dei terreni dalla produzione).
6. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

In deroga all'impegno b), sono ammesse le seguenti pratiche:

7. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:

   a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione; tali operazioni devono essere svolte a dottando tutte le precauzioni possibili per mitigare gli effetti negativi per la fauna selvatica. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.

   b. In aggiunta o in alternativa alle operazioni di cui al punto 7.a), unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione - per i quali non sussistono gli specifici divieti previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l'alimentazione animale -, è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le disposizioni di cui al presente punto 7 lettere a) e b) non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CE, nel caso in cui gli interventi agronomici ammessi contrastino con le misure di conservazione o con i piani di gestione prescritti dagli Enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale .

NORMA 4.3: Manutenzione degli oliveti

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del presente Decreto

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.144;

b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province a utonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, specificano con propri provvedimenti:

- la tipologia delle operazioni colturali e il relativo numero di interventi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta ogni cinque anni;
- l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi ammessi;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche;
- le modalità e la frequenza della potatura anche attraverso deroghe..

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede la potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni.

Deroghe
Sono ammesse nei seguenti casi:

1. in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n.144 , o da specifiche leggi regionali vigenti.

2. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del presente Decreto

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg.(CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;

b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;

c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;

d) Il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province a utonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, gli impegni relativi alle lettere b), c) e d) della presente norma.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede il divieto di eliminazione dei terrazzamenti e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).

2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

05A12307

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 10 ottobre 2005.

Campagna pubblicitaria per le regioni Sardegna e Valle d'Aosta per la promozione aree all digital.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, ed in particolare l'art. 25, comma 5, in cui si prevede l'individuazione di uno o più bacini di diffusione del segnale televisivo terrestre, nei quali avviare la completa conversione alla tecnica digitale;

Visto l'art. 1, comma 250, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, per l'anno 2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di T-Government;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

Visto il decreto 30 dicembre 2003 del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina la procedura per l'erogazione di contributi per l'acquisto di decodificatori in tecnica digitale terrestre ai sensi della legge finanziaria 2004 esplicitamente richiamato anche nella legge finanziaria 2005;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 1° settembre 2005, con il quale una quota pari a 14 milioni di euro ovvero alla somma residua della disponibilità del rifinanziamento di cui al comma 211 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005 è riservata ai contributi in favore di abbonati al servizio di radiodiffusione della Sardegna e della Valle d'Aosta;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 2 settembre 2005 con cui una quota del Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all digital viene destinata all'ulteriore contributo di 20 euro per l'acquisto o noleggio di decoder nelle regioni autonome Sardegna e Valle d'Aosta.

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 17 giugno 2005, con il quale è stata istituita una speciale commissione, presieduta dal Sottosegretario on. Paolo Romani, per lo studio delle problematiche attinenti all'avvio delle aree all digital e per il coordinamento del relativo processo di realizzazione delle stesse;

Visti il Protocollo di intesa tra il Ministero delle comunicazioni, la regione Sardegna e l'associazione DGTVi del 16 aprile 2005, nonché il Protocollo di intesa tra il Ministero delle comunicazioni, la regione Valle d'Aosta e l'associazione DGTVi in pari data, con cui le parti si impegnano a mettere in atto tutte le attività necessarie per rendere possibile entro il 31 gennaio 2006 la transizione al digitale terrestre nelle aree principali delle due regioni;

Vista la comunicazione della commissione europea al Consiglio, al parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale (dallo «switchover» digitale allo «switch-off» analogico), del 17 settembre 2003, n. COM(2003) 541;

Vista la comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'interoperabilità dei servizi di televisione digitale interattiva, del 30 luglio 2004, n. COM (2004) 541;

Ritenuto opportuno, nell'ambito delle azioni che il Ministero deve svolgere per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di T - Government, utilizzare il Fondo di cui all'art. 1, comma 250, della legge finanziaria 2005, nel limite massimo di 3 milioni di euro, per realizzare una campagna di comunicazione a carattere pubblicitario per informare la popolazione delle regioni autonome Sardegna e Valle d'Aosta dell'imminente conversione del sistema televisivo da analogico a digitale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di T-Government istituito presso il Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 250, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è utilizzato nel limite di 3 milioni di euro per la realizzazione di una campagna di comunicazione a carattere pubblicitario da svolgersi fino al 31 luglio 2006 nelle regioni autonome Sardegna e Valle d'Aosta allo scopo di informare la popolazione circa la conversione del sistema televisivo da analogico a digitale.

2. La campagna pubblicitaria dovrà comprendere l'impiego di spazi televisivi e radiofonici, spazi informativi sulla stampa, affissioni e simili, la progettazione di appositi call-center, l'ideazione, realizzazione e distribuzione di materiale informativo ed ogni altro intervento utile alla massima diffusione di informazioni nelle predette regioni.

Art. 2.

1. Il segretariato generale, titolare del relativo capitolo di spesa, è autorizzato a bandire la relativa gara nel rispetto della normativa vigente.

Roma, 10 ottobre 2005

Il Ministro: LANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 146

05A12275

DECRETO 6 dicembre 2005.

Contributi per il cofinanziamento dell'offerta di servizi e-government su piattaforma digitale terrestre (t-government) nelle aree all digital della Sardegna e Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, ed in particolare l'art. 25, comma 5, in cui si prevede l'individuazione di uno o più bacini di diffusione del segnale televisivo terrestre, nei quali avviare la completa conversione alla tecnica digitale;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed in particolare l'art. 27 con cui è stato istituito il «Fondo di finanziamento per progetti strategici nel settore informatico»;

Visto l'art. 4, comma 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante il rifinanziamento del Fondo;

Visto il verbale della seduta del 7 luglio 2005 del Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, nella quale è stata approvata l'iniziativa denominata «T-government nelle aree all digital», per il cofinanziamento dell'offerta di servizi di e-government su piattaforma digitale terrestre (t-government) nelle aree all digital, ove le trasmissioni analogiche saranno spente con anticipo rispetto della Nazione, con un finanziamento di 3 milioni di euro a carico del suddetto Fondo;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 17 giugno 2005, con il quale è stata istituita una Commissione, presieduta dal Sottosegretario on. Paolo Romani, per lo studio delle problematiche attinenti all'avvio delle aree all digital e per il coordinamento del relativo processo di realizzazione delle stesse;

Visti il Protocollo di intesa tra il Ministero delle Comunicazioni, la Regione Sardegna e l'Associazione DGTVi del 16 aprile 2005, nonché il Protocollo di intesa tra il Ministero delle comunicazioni, la regione Valle d'Aosta e l'Associazione DGTVi in pari data, con cui le parti si impegnano a mettere in atto tutte le attività necessarie per rendere possibile entro il 31 gennaio 2006 la transizione al digitale terrestre nelle aree principali delle due regioni;

Vista la comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale (dallo «switchorer» digitale allo «switch-off» analogico), del 17 settembre 2003, n. COM (2003) 541;

Vista la comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sull'interoperabilità dei servizi di televisione digitale interattiva, del 30 luglio 2004, n. COM (2004) 541;

Viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea in data 1° dicembre 2005 sull'accelerazione del passaggio dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale;

Ritenuto opportuno utilizzare il predetto importo di 3 milioni di euro per l'erogazione di contributi destinati al finanziamento, nel limite massimo dell'80 per cento dei relativi costi, di servizi televisivi interattivi di pubblica utilità (servizi T-government) nelle aree all digital della Sardegna e Valle d'Aosta, ripartendolo rispettivamente in 2 milioni di euro per servizi da diffondere in Sardegna ed 1 milione di euro per servizi da diffondere in Valle d'Aosta;

Viste le note delle regioni Sardegna e Valle d'Aosta rispettivamente del 14 ottobre e del 5 ottobre 2005, in cui dette regioni si impegnano a prestare la massima collaborazione per la messa a disposizione dei dati e delle informazioni utili ad avviare ed aggiornare costantemente i servizi ed indicano le aree tematiche degli stessi;

Considerato che, allo stato, i soggetti in grado di diffondere servizi interattivi televisivi sono le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti interattivi operanti in virtù della riserva di cui all'art. 2-*bis*, comma 1 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 ovvero in base a rapporto convenzionale con le predette emittenti;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e requisiti per ottenere il contributo

1. Al fine di favorire la sperimentazione, a partire dal 15 marzo 2006 e per la durata di un anno, dei servizi televisivi interattivi di pubblica utilità (servizi T-government), è istituito un contributo pari a 3 milioni di euro, ripartito rispettivamente in 2 milioni di euro per servizi da diffondere in Sardegna ed 1 milione di euro per servizi da diffondere in Valle d'Aosta. Tale contributo è finalizzato alla progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità ad interesse regionale nelle predette regioni, diffusi attraverso il mezzo televisivo in tecnica digitale in chiaro e senza alcun costo per l'utente, fatta eccezione per l'utilizzo del canale di interazione.

2. I servizi devono essere resi disponibili ed accessibili all'utente entro il 15 marzo 2006 e soddisfare i seguenti requisiti:

a) qualora utilizzino un canale di ritorno su linea telefonica analogica commutata, questo deve essere realizzato mediante modem idoneo a sostenere per tale tipo di accesso almeno la classe di velocità fino a 56 kbit/s conformemente alla norma UIT V.90 ovvero una velocità almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni;

b) essere disponibili su di una piattaforma per l'interattività aperta e riconosciuta come tale dalla Commissione europea;

c) essere fruibili complessivamente mediante un unico canale distributivo ed essere presentati all'utente in un unico elenco, con caratteristiche omogenee anche dal punto di vista della collocazione in video, dell'interfaccia grafica e della facilità di consultazione da parte dell'utente;

d) comprendere inizialmente almeno sei delle seguenti aree tematiche, con impegno all'estensione a tutte le rimanenti entro il 31 luglio 2006:

1. informazione istituzionale;
2. lavoro e formazione;
3. sanità e servizi sociali;
4. ambiente;
5. turismo;
6. protezione civile;
7. istruzione e formazione;
8. sport e tempo libero;
9. agricoltura;
10. cultura.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo di cui all'art. 1 le emittenti televisive legittimamente operanti ai sensi della vigente normativa o loro consorzi nonché i fornitori di contenuti interattivi già operanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)* e 4, comma 1, n. 3 della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 253/04/CONS del 3 agosto 2004 che diffondano i loro programmi nelle regioni autonome Sardegna a Valle d'Aosta e che presentino un progetto di servizi interattivi di pubblica utilità ad interesse regionale dotato di tutti i requisiti di cui all'art. 1 assicurandone la realizzazione e messa in onda attraverso il mezzo televisivo entro il 15 marzo 2006.

2. Le domande di contributo corredate dal progetto dovranno essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, corredate dal relativo progetto, al Ministero delle comunicazioni - Segretariato generale - Ufficio 1° - V.le America, 201 - 00144 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via fax.

3. La domanda deve contenere, a pena di esclusione dall'erogazione del contributo:

a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente o il consorzio di emittenti ovvero il fornitore di contenuti interattivi richiedente, ivi compreso il numero di partita IVA e il codice fiscale del titolare; per le sole emittenti, anche se riunite in consorzio, l'indicazione del numero di protocollo assegnato ai sensi della legge n. 223/1990 ed ai sensi del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 78 del 1° dicembre 1998;

b) la dichiarazione che il richiedente, se emittente televisiva, anche in consorzio con altre, è legittimamente operante alla data di entrata in vigore del presente decreto o, se fornitore di contenuti interattivi, è legittimamente operante e fornisce contenuti interattivi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)* o dell'art. 4, comma 1, n. 3 della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 253/04/CONS del 3 agosto 2004;

c) la descrizione del progetto, con la stima analitica dei costi previsti, rispondente ai requisiti di cui all'art. 1, comma 2; nel caso in cui il progetto non comprenda la realizzazione iniziale di tutte le aree tematiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, l'impegno alla totale realizzazione delle stesse entro il 31 luglio 2006;

d) la sottoscrizione effettuata nei modi stabiliti dall'art. 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 3.

Misura dei contributi e modalità di erogazione

1. I contributi sono concessi nella misura massima dell'80 per cento dei costi di progettazione, di realizzazione, di attivazione, di gestione e di diffusione per il primo anno dei progetti giudicati ammissibili, come risultanti dai progetti presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

2. Qualora più progetti giudicati ammissibili rechino l'offerta dei medesimi servizi per una stessa zona geografica, è ammesso al contributo esclusivamente il progetto che assicuri la diffusione presso un numero maggiore di abitanti.

3. Ove la somma dei contributi, calcolati ai sensi dei commi 1 e 2, superi lo stanziamento disponibile, rispettivamente di 2 milioni di euro per la Sardegna e di 1 milione di euro per la Valle d'Aosta, essi sono proporzionalmente ridotti fino a concorrenza dello stanziamento disponibile.

4. Dell'ammissione dei progetti al contributo e dell'ammontare dello stesso verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito web del Ministero delle comunicazioni.

Art. 4.

Erogazione dei contributi

1. La liquidazione dei contributi fissati ai sensi dell'art. 3 avviene secondo le seguenti modalità:

20 per cento entro 10 giorni dall'assegnazione del contributo;

40 per cento entro 10 giorni dalla messa in onda dei servizi;

20 per cento entro 10 giorni dalla messa in onda dei servizi per tutte le aree tematiche indicate all'art. 1;

20 per cento entro un anno dalla messa in onda.

Art. 5.

Revoca dei contributi

1. Qualora risulti che la concessione del contributo è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute della documentazione alla stessa allegata, il contributo è revocato, fatte salve le sanzioni irrogabili ad altro titolo.

2. La revoca del contributo comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

3. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo.

Roma, 6 dicembre 2005

Il Ministro: LANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2005
Ufficio controllo atti ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 239

05A12305

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DELIBERAZIONE 15 dicembre 2005.

Regolamento di amministrazione e contabilità.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visti gli articoli 104 e 105 della Costituzione;

Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione ed il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;

Visto l'art. 4 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, concernente l'assegnazione e la gestione autonoma dei fondi per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;

DELIBERA
il seguente:

«REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ»

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per «C.S.M.», il Consiglio superiore della magistratura;

b) per «Consiglio», il Consiglio superiore della magistratura in assemblea plenaria;

c) per «Vice presidente», il Vice presidente del Consiglio superiore della magistratura;

d) per «Segretario generale», il Segretario generale del Consiglio superiore della magistratura;

e) per «Comitato di presidenza», il Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura;

f) per «Commissione bilancio», la Commissione per il bilancio del Consiglio e per il regolamento di amministrazione e contabilità;

g) per «istituto cassiere», l'istituto di credito che svolge il servizio di cassa ai sensi del successivo art. 12.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento di amministrazione e contabilità detta norma sulle procedure amministrative, finanziarie e contabili, nonché sulla gestione del bilancio e del patrimonio, allo scopo di realizzare l'efficiente ed efficace gestione delle risorse, nel pieno rispetto e per il perseguimento esclusivo delle finalità istituzionali del C.S.M.

Art. 3.

Indirizzi generali dell'attività amministrativa e della gestione

1. Il Consiglio, ferma restando la competenza ad emanare gli atti specificamente indicati da disposizioni di legge o dal presente regolamento, fissa, su proposta del Comitato di presidenza, i programmi e gli obiettivi da perseguire con l'attuazione del bilancio preventivo e può altresì emanare appositi atti generali di indirizzo dell'attività amministrativa e di gestione.

2. L'attività amministrativa e la gestione si svolgono a cura e sotto la responsabilità del Comitato di Presidenza, che ne risponde al Consiglio.

Capo primo

AUTONOMIA DI BILANCIO E DI GESTIONE

Art. 4.

Autonomia di bilancio e gestione delle risorse

Il Consiglio superiore della magistratura provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie assegnate per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sulla base di un bilancio di previsione deliberato dallo stesso Consiglio, con l'osservanza delle norme del presente regolamento.

Art. 5.

Esercizio finanziario e bilancio annuale di previsione

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza.

3. Il progetto di bilancio è predisposto dal Segretario generale avvalendosi del Servizio di ragioneria. Il progetto espone le entrate e le spese di pertinenza dell'esercizio cui il bilancio si riferisce in applicazione della legislazione vigente.

4. Ai fini della predisposizione del progetto di bilancio i responsabili degli uffici inviano entro il 15 ottobre di ogni anno al Segretario generale e al Servizio di ragioneria una relazione nella quale sono indicati, in via di massima, i fabbisogni finanziari dei rispettivi settori per l'esercizio che ha inizio il 1° gennaio successivo, insieme con ogni elemento utile per valutare la congruità dei fabbisogni medesimi con i compiti e gli obiettivi assegnati a ciascuna struttura.

5. Il progetto di bilancio è comunicato tempestivamente al Comitato di presidenza, corredato da una relazione illustrativa che espone, fra l'altro, le variazioni risultanti tra le previsioni di bilancio formulate e le previsioni definitive dell'esercizio in corso, nonché la consistenza del personale in servizio e le ragioni degli eventuali incrementi di spesa.

6. Entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, il progetto di bilancio è sottoposto dal Comitato di presidenza al Consiglio, che lo approva, sentito il parere della Commissione bilancio.

Art. 6.

Bilancio pluriennale

Il Consiglio, con apposito atto generale di indirizzo, può prevedere che sia predisposto a cura del Segretario generale un bilancio triennale, al fine di evidenziare gli andamenti delle entrate e delle spese in una prospettiva pluriennale che tenga conto della legislazione vigente e delle linee di attività programmate dal Consiglio stesso. Il bilancio triennale è allegato al bilancio di previsione annuale, non forma oggetto di approvazione ed ha finalità conoscitive. Non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso indicate.

Art. 7.

Esercizio provvisorio

1. Nei casi in cui l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga, per qualsiasi ragione, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, il Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, sentita la Commissione bilancio, con propria deliberazione, può prevedere che la gestione si svolga in via provvisoria sulla base del progetto di bilancio di cui all'art. 5, autorizzando l'esecuzione delle spese ivi previste per non oltre quattro mesi.

2. Durante l'esercizio provvisorio il totale della spesa impegnata o pagata non può eccedere l'importo dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in favore del C.S.M., per una quota rapportata, in dodicesimi, ai mesi di esercizio provvisorio.

3. In tutti i casi in cui non sia intervenuta, entro il 31 dicembre, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, è comunque consentita la gestione provvisoria per non oltre quattro mesi, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo e commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio approvato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 8.

Commissione bilancio

1. Oltre ai casi previsti dal presente regolamento, la Commissione bilancio esprime pareri su richiesta del Vice presidente e del Comitato di presidenza.

2. La Commissione bilancio può disporre l'audizione del Collegio dei revisori dei conti sui criteri di impostazione del bilancio e sul rendiconto finanziario, nonché sull'andamento della gestione.

Art. 9.

Contenuto e struttura del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione espone tutte le entrate e le spese che riguardano il funzionamento del C.S.M. e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

2. Il bilancio indica espressamente, per ciascuna categoria di entrata e per ciascun capitolo di spesa l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonché l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente. A soli fini comparativi, il bilancio riporta, per ciascun capitolo, le previsioni iniziali e definitive dell'anno precedente.

3. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, l'ammontare delle entrate.

4. Le entrate sono costituite dal fondo annualmente stanziato nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, dalle entrate eventuali, nonché dall'avanzo di amministrazione, nel quale sono comprese anche le somme non impegnate nel corso dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

5. Le entrate, comprese in un unico titolo, sono ripartite, secondo l'oggetto, in capitoli recanti specifica denominazione e sono classificate secondo le seguenti categorie:

- Cat. I Entrate provenienti dal bilancio dello Stato;
- Cat. II Entrate eventuali
- Cat. III Avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

6. Le spese, comprese in un unico titolo, sono ripartite, secondo l'oggetto, in capitoli, recanti specifica denominazione e numerazione progressiva e sono classificate secondo le seguenti categorie:

- Cat. I Spese per compensi ed altri assegni ai componenti del C.S.M.
- Cat. II Spese per stipendi ed altri assegni al personale del C.S.M.
- Cat. III Acquisto di beni e servizi
- Cat. IV Poste non classificabili in altre voci

7. Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che costituiscono al tempo stesso un debito e un credito per il C.S.M.

8. In apposito capitolo è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, annualmente determinato in misura non superiore al 3 per cento di tutte le spese. Sul capitolo del fondo di riserva non possono essere emessi mandati di pagamento.

9. Il bilancio di previsione comprende un quadro riassuntivo, nel quale le entrate e le spese sono riepilogate per categoria.

10. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a

quello cui il bilancio stesso si riferisce. Qualora, in sede consuntiva, sia accertato un disavanzo di amministrazione, il Consiglio delibera i provvedimenti idonei al suo ripianamento nell'esercizio immediatamente successivo.

Art. 10.

Requisiti del bilancio

1. Il bilancio è formulato nel rispetto dei criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità.

2. Sulla base del criterio dell'integrità tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di ogni eventuale altra spesa ad esse connesse. Parimenti, le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione di eventuali correlative entrate.

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità la gestione finanziaria è unica, come unico è il relativo bilancio di previsione. È vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.

Art. 11.

Assestamento e variazioni di bilancio

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno il Consiglio delibera, secondo l'andamento della gestione, l'assestamento degli stanziamenti di bilancio, su proposta del Comitato di presidenza e previo parere della Commissione bilancio. Con l'assestamento si provvede, anche in base alla consistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto:

a) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente a quello in corso;

b) all'iscrizione di nuove o maggiori entrate e di spese ad esse eventualmente connesse, nonché, in generale, all'adeguamento delle previsioni di entrata e di spesa, tenuto conto, fra l'altro, della quantità dell'avanzo o dell'eventuale disavanzo di amministrazione accertato rispetto a quello iscritto;

c) ad apportare le ulteriori variazioni rese necessarie dall'andamento della gestione.

2. Con le medesime procedure di cui al comma 1 sono disposte nel corso dell'esercizio le altre variazioni di bilancio e i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.

3. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se ne è assicurata la necessaria copertura finanziaria.

4. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.

5. Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono allegate al rendiconto finanziario dell'esercizio al quale si riferiscono e su di esse è richiesto il parere del Collegio dei revisori dei conti.

6. Nessuna variazione di bilancio è ammessa dopo il termine dell'esercizio finanziario.

Capo secondo

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Art. 12.

Servizio di cassa

1. Al servizio di cassa provvede in autonomia il C.S.M., mediante affidamento ad un istituto di credito presso il quale possono essere accesi uno o più conti correnti. La gestione del bilancio è effettuata su di un unico conto corrente, denominato conto corrente di bilancio.

2. Al fine di assicurare una adeguata redditività delle giacenze esistenti sui conti correnti presso l'istituto cassiere, che eccedano le esigenze dell'ordinaria gestione a breve termine, il Consiglio può deliberare il loro investimento finanziario a carattere non speculativo, stabilendone modalità e limiti in modo da assicurare in ogni momento la pronta liquidità delle somme investite.

3. Il Vice Presidente, subito dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, chiede al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento delle somme costituenti la dotazione finanziaria annuale. Le rate trimestrali corrispondenti sono versate sull'apposito conto corrente presso l'istituto cassiere.

4. Sullo stesso o su altro conto corrente sono effettuati i versamenti derivanti da entrate eventuali.

5. I versamenti dovuti dagli interessati per il rilascio di copie di atti e documenti del Consiglio affluiscono ad un apposito conto corrente presso l'istituto cassiere. Il corrispettivo è determinato annualmente dal Comitato di presidenza, tenuto conto del costo del servizio. Restano ferme le disposizioni in materie di bollo quando la copia viene rilasciata in forma autentica.

Art. 13.

Affidamento del servizio di cassa

1. Il servizio di cassa è affidato previo esperimento di gara e viene disimpegnato sulla base di apposita convenzione che dovrà disciplinare i seguenti aspetti:

a) inizio e durata della convenzione;

b) modalità delle riscossioni e dei pagamenti;

c) condizioni per le operazioni di conto corrente;

d) procedure di trasmissione dei titoli di entrata e di spesa;

e) amministrazione dei titoli e valori in deposito di proprietà del Consiglio superiore della magistratura;

f) regolazione degli oneri di gestione e servizi ausiliari.

2. Lo scambio degli ordinativi di incasso e di pagamento tra istituto cassiere e C.S.M. può avvenire anche in via telematica, con utilizzo della firma digitale.

Art. 14.

Accertamento e riscossione delle entrate

1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

2. L'entrata si intende accertata quando è appurata la ragione del credito e il soggetto debitore; essa è iscritta nei rispettivi capitoli di bilancio come competenza dell'esercizio finanziario per l'ammontare che viene a scadenza entro l'anno.

3. L'accertamento delle entrate, sulla base di idonea documentazione, dà luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio.

4. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono i residui attivi che, oltre a essere iscritti nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo, sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.

5. Le entrate sono riscosse dall'istituto cassiere, mediante l'emissione di reversali di incasso. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario, sono firmate dal Segretario generale, che può delegare il direttore del Servizio di ragioneria.

6. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) capitolo di bilancio;

c) numero dell'accertamento e codice meccanografico del capitolo qualora le scritture siano tenute con procedure informatiche;

d) nome e cognome o denominazione del debitore;

e) causale della riscossione;

f) esercizio finanziario in cui è sorto il credito;

g) importo in cifre e in lettere;

h) data di emissione;

i) eventuali altri elementi indicativi per il controllo della gestione e per la compilazione della situazione patrimoniale, stabiliti con delibera del Consiglio, su proposta del Segretario generale, sentita la Commissione bilancio.

7. Le reversali che si riferiscono ad entrate dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione «residui». Le reversali sono cronologicamente registrate nell'apposito giornale di cassa e nei partitari di entrata prima dell'invio all'istituto cassiere.

8. L'istituto cassiere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti del C.S.M., la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione della reversale di incasso. In tale ipotesi l'istituto cassiere ne dà immediata comunicazione al C.S.M., ai fini della regolarizzazione dell'entrata, che deve avvenire tempestivamente e sollecitamente e, comunque, non oltre i tempi previsti dalla convenzione.

Art. 15.

Vigilanza sulla riscossione delle entrate

Il Segretario generale vigila affinché l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate avvengano prontamente ed integralmente.

Art. 16.

Fasi della spesa e assunzione degli impegni

1. La gestione delle spese si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute ai creditori determinati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo giuridicamente valido, sempre che il perfezionamento dell'obbligazione avvenga entro il termine dell'esercizio stesso.

3. Gli impegni si riferiscono esclusivamente all'esercizio finanziario in corso, ad eccezione di quelli relativi a spese per affitti, ovvero, quando se ne riconosca la necessità, ad altre spese continuative e ricorrenti, nonché alle spese per le quali risulti necessario od opportuno assumere impegni a carico di esercizi successivi, per un periodo comunque non superiore a nove anni.

4. Le spese sono deliberate e impegnate dal Comitato di presidenza. Per gli impegni di spesa relativi ad assegni, stipendi, indennità e compensi di qualsiasi tipo, comprese le ritenute di legge, nonché per il pagamento di canoni e utenze ed altre spese fisse e continuative, provvede il Segretario generale, che autorizza ed impegna, altresì, ogni altra spesa di importo non superiore a euro 25.000,00. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nei casi previsti dal presente regolamento.

5. Il Servizio di ragioneria istruisce le proposte relative alle spese e le correda degli elementi giustificativi, accertando l'esistenza delle relative disponibilità nei pertinenti capitoli di bilancio. Le proposte sono inoltrate all'organo competente per la deliberazione o l'autorizzazione.

6. Il Servizio di ragioneria prende nota degli impegni di spesa in ordine cronologico distintamente per capitoli e, ove esistenti, per articoli, e cura la redazione dei mandati di pagamento in esecuzione delle spese impegnate, utilizzando eventualmente procedure automatizzate.

7. Le eventuali proposte di spesa istruite da altri uffici del C.S.M. sono inoltrate agli organi competenti per la deliberazione o l'autorizzazione, unitamente agli elementi giustificativi, tramite il Servizio di ragioneria, che ne verifica la regolarità ed accerta l'esistenza delle disponibilità necessarie nei relativi capitoli di spesa.

8. Gli impegni di spesa in corso di formazione sono annotati dal Servizio di ragioneria in apposite scritture come prenotazione di impegno.

Art. 17.

Liquidazione delle spese

1. La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell'importo da pagare e nella individuazione del soggetto creditore, è effettuata dal Servizio di ragioneria, sulla base di titoli e documenti comprovanti il diritto dei creditori, nei limiti dell'ammontare del corrispondente impegno definitivo.

2. Gli atti comprovanti il diritto e l'identificazione del creditore vanno allegati ai titoli di pagamento. Copia della documentazione deve essere conservata a cura del Servizio di ragioneria.

Art. 18.

Ordinazione e pagamento delle spese

1. Il pagamento delle spese viene disposto mediante emissione di mandati diretti tratti sull'istituto cassiere. I mandati sono firmati dal direttore del Servizio di ragioneria e, se di importo superiore ai 25.000,00 euro, sono esigibili se muniti anche del visto del Segretario generale.

2. È vietato imputare spese a capitoli di bilancio diversi da quelli cui le spese stesse si riferiscono.

3. L'imputazione della spesa al capitolo di bilancio deve essere effettuata per l'importo lordo. I mandati di pagamento devono essere emessi per l'importo netto. Per il versamento delle ritenute si provvede in conformità delle norme previste per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato.

4. Per i pagamenti è consentito, ai sensi dell'art. 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nel rispetto delle procedure amministrativo-contabili previste dal presente regolamento, l'utilizzo della carta di credito, nei casi in cui l'uso di tale mezzo risulti più economico ovvero più adeguato alla natura della spesa. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Ministero del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 38 del 16 febbraio 1997.

Art. 19.

Mandati di pagamento

1. I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:

a) l'esercizio finanziario cui la spesa si riferisce, con l'annotazione «residui» nel caso in cui il pagamento sia effettuato in conto residui di esercizi precedenti a quello di emissione;

b) il capitolo di imputazione, con il numero d'ordine progressivo e l'eventuale codice meccanografico;

c) il nominativo o la denominazione del soggetto creditore, il luogo di residenza, domicilio o sede legale e il codice fiscale;

d) la causale di pagamento;

e) la somma da pagare in cifre e in lettere;

f) la modalità di estinzione del titolo;

g) la data, il luogo di emissione, la firma del direttore della ragioneria e, ove richiesto, del Segretario generale o di un magistrato della Segreteria appositamente delegato;

h) i documenti giustificativi;

i) i dati identificativi dell'istituto cassiere tenuto al pagamento.

2. In caso di mandati di pagamento che non risultino estinti al termine dell'esercizio, l'istituto cassiere restituisce i titoli al Servizio di ragioneria, che provvede alla loro contabilizzazione e promuove l'emissione di nuovi mandati per l'importo corrispondente con imputazione al conto dei residui.

3. Possono essere emessi mandati collettivi. In tal caso, qualora al termine dell'esercizio non risultino completamente estinti, essi sono restituiti dall'istituto cassiere al Servizio di ragioneria il quale, con la procedura di cui al comma 2, promuove l'emissione di nuovi mandati per l'importo delle spese rimaste inestinte.

4. Con deliberazione del Comitato di presidenza, sentita la Commissione bilancio, può farsi luogo all'adozione di mandati informatici secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, nei limiti della compatibilità con le norme del presente regolamento.

5. I mandati di pagamento devono essere corredati della documentazione comprovante la regolarità della spesa.

6. Per i mandati relativi alla provvista di materiale ed all'acquisizione di servizi da parte del consegnatario competente, la documentazione deve essere allegata in originale e deve recare a corredo:

a) lo scontrino di inventariazione per i materiali assunti in carico;

b) la dichiarazione di ricevuta per i materiali di immediato consumo;

c) la dichiarazione di avvenuta esecuzione delle prestazioni.

7. L'emissione di duplicati della documentazione di cui al presente articolo è consentita soltanto per motivate necessità e deve essere effettuata con forme e cautele tali da evitare possibili reiterazioni di pagamento.

8. Su richiesta scritta del creditore può essere disposto che i mandati, oltre che tramite quietanza diretta da parte del creditore, siano estinti mediante:

a) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore;

b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore;

c) accreditamento in conto corrente bancario;

d) altre forme di pagamento previste dal sistema bancario o postale.

9. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare da annotazione sul mandato di pagamento recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro dell'istituto cassiere.

Art. 20.

Servizio di ragioneria

1. Il Servizio di ragioneria cura gli adempimenti di natura contabile connessi allo svolgimento dell'attività amministrativa del C.S.M.

2. Al Servizio di ragioneria è preposto un funzionario dell'area C, con posizione non inferiore a C3, in servizio presso la segreteria del C.S.M.

3. Il direttore del Servizio di ragioneria è nominato dal Segretario generale, sentito il Comitato di presidenza. Il provvedimento di nomina è comunicato al Consiglio. L'incarico può essere revocato con le stesse modalità.

4. In caso di assenza o impedimento, svolge le funzioni di direttore del servizio un funzionario designato con la stessa procedura prevista per la nomina del direttore del Servizio.

5. Il servizio di ragioneria:

a) predispone gli elementi per la formazione del bilancio preventivo e delle relative variazioni, nonché del bilancio di assestamento;

b) tiene le scritture cronologiche e sistematiche della gestione, ed in particolare le scritture relative alla competenza, alla cassa, alla consistenza patrimoniale ed ai residui;

c) predispone il rendiconto annuale;

d) predispone le richieste di prelevamento dei fondi stanziati a favore del C.S.M. sull'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) vigila sull'andamento del servizio di cassa e riferisce al Segretario generale su eventuali irregolarità o disservizi;

f) compila trimestralmente la situazione riassuntiva della gestione, che il Segretario generale sottopone al Comitato di presidenza;

g) vigila sulla regolare gestione del fondo economale ed effettua su di essa verifiche periodiche.

Art. 21.

Fondo economale

1. Il Segretario generale può autorizzare la costituzione di un fondo fino ad un massimo di 12.000 euro a favore dell'economo, per il pagamento di canoni, utenze, tariffe ed altre spese fisse e continuative e per i pagamenti in contanti previsti dal presente regolamento nonché per le spese in economia di cui all'art. 44.

2. Il fondo viene costituito e reintegrato fino al limite consentito mediante mandati di pagamento emessi dal direttore del Servizio di ragioneria a favore dell'economo, su richiesta dello stesso.

3. Per ogni acquisto effettuato a carico del fondo il direttore del Servizio di ragioneria emette un ordinativo di pagamento interno intestato al creditore.

4. L'importo massimo del fondo di cui al comma uno può essere adeguato annualmente, in relazione alle esigenze o alla variazione dei costi, con determinazione del Comitato di presidenza, su proposta del Segretario generale.

Art. 22.

Economo

1. L'economo è nominato dal comitato di presidenza su proposta del Segretario generale tra i funzionari di area C, con posizione non inferiore a C3, in servizio presso la segreteria del C.S.M.

L'incarico può essere revocato dal Comitato di Presidenza su proposta del Segretario generale, al termine o nel corso della gestione annuale.

2. In caso di assenza o impedimento svolge le funzioni un funzionario nominato con la stessa procedura prevista per la nomina dell'economo cassiere.

3. L'economo:

a) cura la gestione del fondo economale, della quale risponde personalmente;

b) provvede alle anticipazioni delle indennità di missione ed agli altri pagamenti individuati, per tipologie generali, con provvedimenti del Segretario generale, nei limiti dei fondi assegnati;

c) è consegnatario, ad ogni effetto, di tutti i beni immobili e mobili, esclusi i beni informatici ed il materiale bibliografico, di cui sono consegnatari i funzionari preposti ai rispettivi uffici;

d) vigila sulla manutenzione degli immobili di pertinenza del Consiglio;

e) è tenuto alla presentazione di un conto trimestrale della gestione del fondo al direttore del Servizio di ragioneria, che ne riferisce al Segretario generale; al termine dell'esercizio finanziario, presenta al Segretario generale, tramite il direttore del Servizio di ragioneria, una relazione sulla gestione complessiva di sua competenza.

Art. 23.

Scritture finanziarie e patrimoniali

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, distintamente per competenza e residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

3. I modelli relativi alle scritture contabili, nonché ogni altro registro, scheda o partitario occorrente per la contabilità, sono predisposti a cura del Segretario generale. Il modello del bilancio di previsione e del rendiconto finanziario è approvato dal Comitato di presidenza, su proposta del Segretario generale.

4. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali, il C.S.M. può avvalersi, in relazione alle effettive

esigenze, di sistemi di elaborazione informatica dei dati ai fini della semplificazione delle procedure operative e della migliore produttività dei servizi.

Art. 24.

Sistema di scritture

1. Il C.S.M., anche mediante procedure automatizzate, tiene le seguenti scritture:

a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo di bilancio lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;

b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;

c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo ed esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) un giornale cronologico, sia per le reversali che per i mandati emessi, evidenziando separatamente riscossioni e pagamenti in conto competenza da riscossioni e pagamenti in conto residui;

e) i registri degli inventari di cui all'art. 35;

f) il repertorio degli atti e dei contratti redatti o ricevuti dall'ufficiale rogante;

g) i registri dei beni di facile consumo.

2. Le scritture indicate alla lettera *d)* del comma 1 devono essere numerate e vidimate in ciascun foglio dal responsabile del Servizio di ragioneria o da un suo delegato prima di essere poste in uso. Nell'ipotesi di scritture informatiche, i fogli sono numerati e la vidimazione avviene per registri.

Capo terzo

NORME DIVERSE

Art. 25.

Indennità di presenza dei componenti del Consiglio e indennità consiliare dei magistrati addetti alla Segreteria e all'Ufficio studi e documentazione.

1. La misura dell'indennità prevista dall'art. 40, ultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è determinata annualmente con deliberazione del Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio, tenendo conto dell'andamento del costo della vita e di similari indennità stabilite per gli altri organi di rilevanza costituzionale. Per le sedute delle Commissioni, del Comitato di presidenza e della Commissione disciplinare l'indennità è stabilita, rispettivamente, nella misura del 65, dell'80 e del 140 per cento dell'indennità fissata per le sedute del Consiglio. L'indennità spetta per non più di tre sedute giornaliere.

2. L'indennità di cui al comma 1 spetta ai componenti del Consiglio anche per lo svolgimento di incarichi speciali individuati in via generale dal Consiglio ed affidati dal Consiglio stesso, dalle Commissioni referenti o dal Comitato di presidenza. Tra gli incarichi speciali sono compresi la partecipazione a comitati previsti dalla legge o istituiti dal Consiglio, nonché il coordinamento degli incontri e seminari di studio.

3. Ai magistrati addetti alla Segreteria ed all'Ufficio studi e documentazione del Consiglio è corrisposta un'indennità consiliare omnicomprensiva, da erogarsi per 13 mensilità, a compenso degli obblighi di reperibilità e di disponibilità, nonché delle prestazioni loro richieste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento interno del Consiglio. La misura dell'indennità è determinata con deliberazione del Consiglio in proporzione alla qualifica di appartenenza dei magistrati ed è aggiornata annualmente tenendo conto dell'andamento del costo della vita. Per il Segretario Generale e per il Vice Segretario Generale la predetta indennità è aumentata, rispettivamente, del 30 e del 15 per cento.

Art. 26.

Trattamento di missione per i componenti del C.S.M.

1. La misura dell'indennità di missione giornaliera, prevista per i componenti del Consiglio non residenti a Roma, dall'art. 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è determinata annualmente con deliberazione del Consiglio, in sede di approvazione del bilancio di previsione, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio. È dovuto il rimborso delle spese di viaggio.

2. Per le missioni di durata inferiore a ventiquattro ore, e per le frazioni inferiori a ventiquattro ore, l'indennità è dovuta in ragione di un ventiquattresimo della misura giornaliera per ogni ora di missione.

3. È fatta salva la facoltà di optare per l'indennità di missione prevista per le qualifiche indicate al punto 1 della tabella *A* allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni.

4. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano ad ogni altra missione che i componenti del Consiglio debbano svolgere fuori della loro residenza per disposizioni del Consiglio, delle Commissioni o, in casi di urgenza dal Comitato di presidenza.

5. L'indennità di missione spetta in misura intera qualunque sia la durata del periodo di permanenza a Roma del componente del Consiglio. Nei giorni nei quali è programmata attività consiliare, l'indennità spetta per l'intera giornata; negli altri giorni spetta in misura oraria.

6. Per le missioni all'estero valgono le norme previste per il personale delle amministrazioni dello Stato.

7. Ai componenti del Consiglio, per i viaggi effettuati in ragione dello svolgimento del proprio incarico, può essere fornito un abbonamento ferroviario di prima classe e relativi supplementi, nonché il rimborso delle spese di vagone-letto o di quelle relative all'utilizzo del

mezzo aereo. È consentito, altresì, il rimborso delle spese di taxi nei casi i cui sussistano ragioni di urgenza o le necessità di servizio connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali che ne rendano necessario l'uso, anche in sostituzione dell'autovettura assegnata ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento interno per l'uso delle autovetture. Le ragioni di urgenza o le necessità di servizio sono attestate dall'interessato nella richiesta di rimborso.

Art. 27.

Trattamento di missione per le persone estranee al Consiglio

1. Alle persone estranee al Consiglio, che siano convocate a Roma dal Consiglio stesso, dalla Sezione disciplinare e dalle Commissioni per ogni esigenza riguardante l'attività ed il funzionamento dei predetti uffici o di gruppi di studio o di lavoro costituiti dal Consiglio, spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, il trattamento di missione secondo le misure nei limiti previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato.

2. Il trattamento di cui al primo comma compete alle persone alle quali siano conferiti, dagli Uffici predetti, incarichi da espletarsi fuori dal luogo di loro residenza nonché ai magistrati difensori dei magistrati sottoposti al giudizio della Sezione disciplinare ed ai magistrati che svolgono assistenza, nei casi previsti, ad altri magistrati.

3. Per i soggetti che abbiano altrimenti titolo al trattamento di missione, l'indennità giornaliera è fissata nella misura indicata al n. 2 della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni.

Art. 28.

Incarichi

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, il Consiglio può affidare, su proposta del Comitato di presidenza, incarichi di studio e di ricerca ad esperti qualificati, estranei all'ordine giudiziario e al C.S.M., nonché ad enti o istituti di ricerca, pubblici e privati.

2. Il C.S.M. può avvalersi, per periodi determinati, dell'opera o dell'assistenza di esperti in possesso della professionalità o della specializzazione specificamente richiesti in relazione all'attività da svolgere. Può altresì stipulare contratti di collaborazione continuativa, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 1, il Consiglio può affidare a magistrati o a soggetti anche estranei all'ordine giudiziario incarichi determinati per l'organizzazione e lo svolgimento di incontri e seminari di studio per l'aggiornamento professionale dei magistrati e per il tirocinio degli uditori giudiziari, nonché per le esigenze connesse all'attività delle Commissioni o di altre articolazioni consiliari.

4. Per l'espletamento degli incarichi di cui ai commi precedenti spetta un compenso da determinarsi dal Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio.

5. L'incarico per accertamenti tecnici e/o consulenze specialistiche da parte di esperti qualificati, di cui le Commissioni e il Comitato di presidenza ritengano di avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti, è conferito dal Comitato di presidenza, che stabilisce il relativo compenso previo parere della Commissione bilancio.

Art. 29.

Interventi assistenziali ed iniziative varie a favore del personale

1. A favore dei magistrati della Segreteria, dei magistrati fuori ruolo ai sensi dell'art. 210 dell'Ordinamento giudiziario addetti al Consiglio e al personale che presta servizio presso il C.S.M. possono essere deliberati dall'assemblea plenaria interventi assistenziali, su proposta del Comitato di presidenza, per malattia, invalidità, danni patrimoniali per fatto incolpevole, oneri scolastici ed altri eventi che determinano un particolare aggravamento della situazione economica familiare del richiedente.

2. Il Consiglio può assumere iniziative per istituire servizi ricreativi, culturali, di mensa anche in forma alternativa, di asilo nido e assistenza sanitaria integrativa, nonché iniziative per il tempo libero a favore del personale.

3. Le modalità di attuazione e di concreta fruizione degli interventi indicati nei commi 1 e 2 sono deliberate dal Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio.

Capo quarto

RENDICONTO FINANZIARIO E INVENTARIO DEI BENI PATRIMONIALI

Art. 30.

Rendiconto finanziario

1. Il rendiconto finanziario espone i risultati della gestione finanziaria, per l'entrata e per la spesa, distintamente per capitoli, secondo la classificazione adottata.

2. Lo schema di rendiconto finanziario, unitamente ad una relazione illustrativa, è predisposto a cura del Servizio di ragioneria e inviato al Segretario generale, che lo sottopone all'esame del Collegio dei revisori dei conti entro il 31 di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. Il Segretario generale, entro il 30 aprile successivo, trasmette lo schema del rendiconto finanziario, unitamente alla relazione del Servizio di ragioneria e alle osservazioni del Collegio dei revisori dei conti, al Comitato di presidenza per l'approvazione, entro il 31 maggio di ciascun anno, da parte del Consiglio, sentito il parere della Commissione bilancio. Dopo l'approvazione il rendiconto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il rendiconto finanziario si articola in capitoli ed espone:

a) le previsioni iniziali, le eventuali variazioni e le previsioni definitive;

b) le entrate di competenza dell'esercizio, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

c) le spese di competenza dell'esercizio, impegnate, pagate e rimaste da pagare;

d) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

e) le somme riscosse e quelle pagate, distintamente in conto competenza e in conto residui;

f) il conto totale dei residui passivi che si rinviano all'esercizio successivo;

g) le economie di gestione;

h) i residui perenti.

Art. 31.

Allegati al rendiconto finanziario

Al rendiconto finanziario sono allegati i prospetti indicanti:

a) il risultato della gestione del bilancio, con il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni e i pagamenti ed il fondo di cassa alla fine dell'esercizio stesso;

b) il risultato amministrativo della gestione, con il fondo di cassa finale, le somme rimaste da riscuotere e da pagare per competenza e residui, alla fine dell'esercizio, nonché le somme non impegnate;

c) le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti dei capitoli, classificate a seconda che derivino da provvedimenti emanati in conseguenza di leggi generali, disposizioni particolari o da prelevamenti dal fondo di riserva o da storni da capitolo a capitolo;

d) la situazione dei residui attivi e passivi, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo, indicante la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare;

e) l'elenco dei residui perenti, distinti per capitolo.

Art. 32.

Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti

1. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati, con deliberazione del Comitato di presidenza, soltanto dopo che siano stati esperiti gli atti idonei per ottenere la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare. I crediti di modesta entità sorti negli esercizi precedenti, entro il limite massimo di euro 500 ciascuno, possono essere eliminati dal bilancio con determinazione motivata del Segretario generale.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 possono essere ridotti o eliminati i residui passivi, in relazione a fatti sopravvenuti che incidano sull'entità o sulla ragione del credito.

Art. 33.

Conto patrimoniale

1. Il conto patrimoniale espone:

a) le disponibilità finanziarie;

b) i beni immobili, qualora esistenti;

c) i beni mobili, i crediti e le altre attività;

d) i debiti e le passività diverse;

e) il saldo netto patrimoniale.

2. Al conto patrimoniale è allegato il prospetto indicante la dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto finanziario e la consistenza dei beni patrimoniali.

Art. 34.

Consegnatari dei beni

1. I beni immobili e mobili sono dati in consegna, con apposito verbale, ad agenti responsabili.

2. I consegnatari dei beni mobili hanno l'obbligo di custodia, consistente nell'adempiere con cura e diligenza agli atti di conservazione utili ad evitarne la perdita nei limiti del caso fortuito e della forza maggiore ed a mantenere i beni in condizione di servire all'uso cui sono destinati.

3. In caso di sostituzione del consegnatario, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dal consegnatario cessante e da quello subentrante, nonché dal funzionario che assiste alla consegna.

Art. 35.

Inventari

1. Gli inventari dei beni devono indicarne:

a) l'ubicazione;

b) la denominazione e la descrizione sommaria secondo natura e specie;

c) la quantità;

d) il valore.

2. I beni mobili sono inventariati al prezzo di acquisto ovvero a quello di stima o di mercato, se trattasi di oggetti pervenuti per causa diversa dall'acquisto. I titoli sono valutati al prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello della formazione dell'inventario. Per i titoli non quotati il valore è rappresentato dal valore nominale di emissione.

3. I beni mobili da inventariare sono:

a) i libri e le riviste a stampa o su supporto magnetico, ad eccezione di quelle destinate alla frequente consultazione;

b) i beni di valore unitario non inferiore ad euro 500, suscettibili di impiego e di utilizzo pluriennali.

Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili, la cui consistenza è evidenziata nei registri dei beni di facile consumo.

4. I beni di cui al comma 3, punto *b)*, sono ammortizzabili in un periodo stabilito convenzionalmente in 5 anni, fatta eccezione per i beni soggetti a precoce

invecchiamento o ad obsolescenza tecnologica, per i quali il periodo di ammortamento è fissato in tre anni. Al termine del periodo di ammortamento il bene, qualora ne perduri l'utilizzabilità in base ad apposita attestazione dei funzionari preposti alle articolazioni competenti, rimane iscritto nell'inventario a valore zero.

5. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario ed almeno ogni cinque anni il consegnatario provvede al loro controllo e aggiornamento.

6. Gli inventari, sulla base delle scritture relative ai beni patrimoniali, sono redatti in duplice esemplare, di cui uno è conservato presso il Servizio di ragioneria e l'altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna.

Art. 36.

Carico e scarico dei beni mobili

1. I beni mobili sono inventariati con procedura informatica, sulla base dei buoni di carico emessi dalle articolazioni competenti.

2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi è disposta dal Segretario generale su richiesta dei funzionari preposti alle articolazioni competenti, sentita, qualora si tratti di beni non ancora ammortizzati, una commissione nominata dal Comitato di presidenza e composta da un magistrato della segreteria del Consiglio, che la presiede, dal direttore del Servizio di ragioneria e da un esperto esterno per il quale il Segretario generale stabilisce il compenso.

3. Il provvedimento di cancellazione dagli inventari accerta anche l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza del consegnatario responsabile, ai fini della redazione del verbale di scarico.

4. Sulla scorta dei documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

Capo quinto

CONTRATTI

Art. 37.

Disposizioni generali

1. Il C.S.M. ha piena capacità negoziale, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali e dei principi che ne regolano l'autonomia funzionale.

2. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle forniture, alle locazioni, comprese quelle finanziarie e ai servizi in genere si provvede mediante contratti da stipularsi secondo le norme del presente regolamento, salvi i casi disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento.

3. I contratti sono stipulati nelle forme del diritto privato, anche mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio. È sempre richiesta la forma scritta.

4. Spettano al Segretario generale, o a un funzionario appositamente da lui delegato, la formazione dei capitolati generali e la fissazione degli elementi essenziali del contratto.

5. Alla stipulazione dei contratti provvede, in rappresentanza del Consiglio, il Segretario generale o un funzionario da lui delegato.

6. Salve le ipotesi previste dagli articoli 16 e 44, i contratti fino al limite di euro 75.000,00 sono approvati dal Segretario generale, che ne dà comunicazione al Comitato di presidenza. All'approvazione dei contratti di importo superiore provvede il Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza.

7. I contratti devono avere termine e durata certi e non possono, comunque, superare, anche con successive proroghe, i nove anni, salvi i casi di assoluta necessità e convenienza, che devono essere espressamente motivati.

8. Nei contratti devono essere previste adeguate penalità per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni convenute.

9. Per il medesimo progetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o convenienza da porre in evidenza nella deliberazione o nel provvedimento di approvazione del contratto. Sono vietate le suddivisioni artificiose dei singoli lotti funzionali del contratto.

10. Oltre alle anticipazioni consentite per legge, sono ammessi pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti e delle prestazioni eseguite. È vietata la corresponsione di interessi e provvigioni a favore dei contraenti sulle somme eventualmente anticipate per l'esecuzione del contratto.

11. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le imprese devono prestare idonea cauzione, ovvero rendere fideiussione, il cui costo è a carico delle medesime, per l'intero importo contrattuale, ovvero offrire la riduzione del cinque per cento sull'importo contrattuale medesimo. Si può prescindere dalla cauzione qualora il contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo.

12. Deve essere osservato il principio della non discriminazione in base alla nazionalità nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.

13. Per ogni procedimento contrattuale è individuato un responsabile, ai sensi della normativa vigente. Questi è altresì responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi concernenti la procedura contrattuale.

14. I limiti di somma previsti, relativi ai contratti, s'intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 38.

Procedure contrattuali

1. Ai lavori, alle forniture e ai servizi si provvede, di norma, mediante gare da svolgersi secondo le procedure disciplinate dalle disposizioni seguenti.

2. Le procedure contrattuali possono essere «aperte» (pubblico incanto), «ristrette» (licitazione privata e appalto concorso) e «negoziate» (trattativa privata).

3. Le gare si svolgono, di norma, secondo la procedura «ristretta», salvo che per i contratti attivi, per i quali si applica la procedura «aperta».

4. Nei casi previsti dall'art. 44 è ammesso il ricorso al sistema delle spese in economia.

5. Per i lavori che richiedano la progettazione o il controllo dell'esecuzione da parte di specifiche figure professionali di cui il Consiglio non dispone nell'ambito della propria organizzazione il relativo incarico è conferito dal Comitato di presidenza, che ne stabilisce il compenso, sulla base delle corrispondenti tariffe professionali.

Art. 39.

Procedura aperta

Nella procedura aperta tutti i soggetti interessati possono presentare l'offerta. Se si tratta di contratti passivi i concorrenti dovranno previamente documentare di essere in possesso degli eventuali requisiti richiesti dal bando di gara.

Art. 40.

Procedura ristretta

1. Nella procedura «ristretta» sono invitati a presentare l'offerta coloro che abbiano dimostrato la propria capacità tecnica ed economico-finanziaria ad effettuare la prestazione richiesta. Può essere predisposto, a cura del Segretario generale, un elenco di persone o imprese interessate a fornire prestazioni inerenti a contratti di fornitura di beni e di servizi al C.S.M. e ritenute idonee per specializzazione tecnica, potenzialità economica, capacità produttiva o commerciale e correttezza, da sottoporre all'approvazione del Comitato di presidenza. Allo stesso fine, può farsi ricorso a persone o imprese iscritte in albi o elenchi tenuti da altre amministrazioni e organismi pubblici.

2. Il Comitato di presidenza, per l'espletamento della gara, nomina una commissione composta da un componente del Consiglio che la presiede, dal direttore del servizio di ragioneria e da un altro funzionario in servizio presso la segreteria del C.S.M.

3. Ai concorrenti selezionati sarà inviata la lettera con l'invito a presentare, entro un termine prestabilito, l'offerta tecnico-economica, con allegato il capitolato tecnico e lo schema di contratto che regolerà il rapporto.

4. Per lo svolgimento della procedura ristretta sono necessarie almeno due offerte valide.

Art. 41.

Criteri di aggiudicazione

1. Nel bando di gara sono specificati i seguenti criteri di aggiudicazione:

a) il prezzo più basso, qualora il capitolato tecnico sia molto particolareggiato (licitazione privata);

b) l'offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa (appalto concorso), qualora nel capitolato tecnico siano contenute soltanto prescrizioni di massima e si ritenga conveniente di avvalersi dell'apporto di competenze ed esperienze specifiche da parte dello offerente per l'elaborazione del progetto definitivo. La valutazione per l'aggiudicazione dovrà tener conto del prezzo, del valore tecnico ed estetico delle opere progettate, del tempo di esecuzione e dei costi di utilizzazione e di manutenzione;

c) il prezzo più alto nei casi di contratti attivi (pubblici incanti).

Art. 42.

Procedura «negoziata»

1. È ammessa la procedura negoziata nei seguenti casi:

a) quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo, l'aggiudicazione non abbia avuto luogo;

b) per la fornitura di beni, per la prestazione di servizi, ivi compresi quelli del settore informatico, e per l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire o eseguire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

c) quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale ovvero qualora i beni siano oggetto di diritti di esclusiva, quali diritti di autore, brevetti, marchi e simili;

d) per la locazione di immobili o di beni mobili registrati;

e) per l'acquisto di beni la cui particolare natura non consenta il ricorso alla pubblica gara;

f) quando si debba provvedere all'acquisto di beni o servizi in casi di eccezionale urgenza che non consentano il ricorso alla procedura ristretta, ovvero quando l'esperimento di una gara sia incompatibile con la necessità di far eseguire le prestazioni a spese e a rischio di una controparte inadempiente;

g) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori determini incompatibilità tecniche, estetiche o di manutenzione ed a condizione che il ricorso allo stesso fornitore sia nel complesso economicamente conveniente;

h) per lavori o servizi complementari non considerati nel contratto originario e resi necessari da circostanze imprevedibili all'atto dell'affidamento dell'appalto, a con-

dizione che siano affidati al medesimo contraente ed agli stessi patti e condizioni del contratto originario e sempreché il contratto stesso sia ancora in corso di esecuzione;

i) per l'affidamento di studi, prestazioni professionali, ricerche e sperimentazioni a persone o imprese aventi alta competenza tecnica o scientifica;

l) per i contratti di assicurazione;

m) nei casi di permuta;

n) per i contratti di importo non superiore ad euro 45.000,00, che non risulti dal frazionamento del complessivo importo di una medesima fornitura o servizio;

o) per la locazione finanziaria di attrezzature e altri beni mobili;

p) per l'acquisto di materiale librario o bibliografico, anche su supporto informatico, e per l'abbonamento, e il relativo rinnovo, a riviste, banche dati informatiche e simili.

2. Nei casi indicati nelle lettere *a)*, *f)*, *i)*, *n)* del comma 1 debbono essere, di norma, interpellate almeno tre imprese o persone, ovvero essere esperite indagini di mercato rivolte ad acquisire, anche sulla base di eventuali tariffe professionali, elementi e parametri di giudizio in merito ai profili di convenienza tecnica ed economica della trattativa diretta con il contraente prescelto.

3. La ragione che giustifica il ricorso alla procedura negoziata deve essere espressamente motivata nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 43.

Clausola penale

1. I contratti, a pena di nullità, devono prevedere le penalità per il mancato o l'inesatto adempimento, nonché per la ritardata esecuzione delle prestazioni.

2. I contratti prevedono anche la clausola di risarcibilità dell'ulteriore danno.

Art. 44.

Spese in economia

1. Il Segretario generale, nei limiti di cui all'art. 16, può autorizzare l'economo ad effettuare spese per locazioni temporanee, manutenzione di locali, manutenzione di mobili, di vetture di servizio, di arredi e di impianti tecnici e per l'acquisto di materiale d'ufficio ai migliori prezzi correnti.

2. Il ricorso al sistema delle spese in economia è consentito, nei limiti stabiliti, anche nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando sia necessario o conveniente ottenere la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) completamento delle prestazioni non previste da un contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto stesso;

c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

d) eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone o cose, nonché a danno dell'igiene e della salute pubblica.

3. Si può procedere all'ordinazione diretta a impresa di fiducia quando la spesa non superi l'importo di 2.500,00 euro.

4. L'economo può effettuare minute spese fino al limite di euro 850,00 utilizzando il fondo economale.

5. Gli assuntori ed i fornitori debbono prestare, se richiesti, idonea cauzione.

6. Per quanto non disposto dal presente regolamento, alle spese di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento per i servizi in economia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 45.

Congruità dei prezzi

1. La congruità dei prezzi è accertata attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi correnti di mercato risultanti anche da indagini di mercato.

2. Per la valutazione della congruità dei prezzi dei contratti di importo superiore ad euro 45.000,00 il Segretario generale può avvalersi di apposita commissione composta dall'economo cassiere, da un funzionario del Servizio di ragioneria e da un esperto designato dall'Agenzia del territorio o da altra amministrazione dello Stato. Per lavori o forniture di particolare complessità tecnica può essere acquisito il parere di esperti estranei alla pubblica amministrazione, nominati dal Comitato di presidenza.

3. Il Comitato di presidenza stabilisce il compenso spettante agli esperti di cui al comma precedente.

Art. 46.

Collaudi e verifiche

1. L'esattezza degli adempimenti contrattuali e la qualità delle prestazioni sono oggetto di appositi controlli, se del caso in corso d'opera, mediante collaudi o verifiche, secondo le norme stabilite dal contratto.

2. Il collaudo è effettuato, in forma individuale o collegiale, da personale amministrativo in possesso della competenza tecnica necessaria, nominato dal Segretario generale. Qualora ne sia ravvisata la necessità il collaudo è affidato ad esperti esterni al Consiglio, nominati dal Comitato di presidenza.

3. Il collaudo non potrà, comunque, essere effettuato da chi abbia progettato, diretto o sorvegliato i lavori, ovvero abbia partecipato all'aggiudicazione dei lavori o forniture.

4. Per i lavori e le forniture di importo inferiore ad euro 75.000,00 l'atto di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato da un esperto interno o esterno al Consiglio, nominato dal Comitato di presidenza.

5. Per i servizi e le forniture di importo inferiore ad euro 25.000,00, qualora non sia possibile o conveniente procedere al collaudo, il funzionario cui viene effettuata la consegna verifica la regolarità e la corrispondenza dei beni e servizi acquistati con quelli ordinati, redigendo apposita attestazione.

6. Il Comitato di presidenza stabilisce il compenso spettante agli esperti di cui ai commi precedenti.

Art. 47.

Adeguamento dei limiti di somma previsti dal regolamento

I limiti di somma previsti dal presente regolamento sono aggiornati ogni tre anni con deliberazione del Comitato di presidenza, su proposta del Segretario generale, in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei beni al consumo, nonché di altri dati rilevanti o di elementi normativi nel frattempo intervenuti, assicurando la coerenza complessiva dei limiti di somma risultanti dall'aggiornamento.

Capo sesto

CONTROLLI

Art. 48.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa è affidato al Collegio dei revisori dei conti, composto da un presidente di sezione della Corte dei conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede, e da due componenti scelti tra magistrati della Corte dei conti in servizio e professori universitari ordinari di contabilità pubblica o discipline similari, anche in quiescenza. Il presidente e i componenti del Collegio sono nominati dal Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza e previo parere della Commissione bilancio. Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

2. Il Consiglio determina il compenso del presidente e dei componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 49.

Relazione del collegio dei revisori dei conti

1. Nella relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto annuale sono evidenziati:

a) l'andamento della gestione finanziaria e gli effetti di questa sulla consistenza dei beni patrimoniali;

b) le variazioni eventualmente apportate al bilancio nel corso dell'esercizio;

c) le variazioni intervenute nella consistenza dei beni.

2. Il Collegio riferisce sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti ad esso sottoposti o da quelli da esso richiesti e dalle verifiche periodiche effettuate, con cadenza trimestrale, nel corso dell'esercizio nonché sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Capo settimo

NORME FINALI

Art. 50.

Revisione periodica

1. L'attuazione del presente regolamento è soggetta a verifica alla scadenza del primo anno dalla sua entrata in vigore. Entro tale data, le varie articolazioni del C.S.M. possono far pervenire le proprie osservazioni e proposte al Segretario generale, che ne informa il Comitato di presidenza e il Collegio dei revisori, anche ai fini di eventuali modifiche da apportare al regolamento.

2. Le successive verifiche avranno cadenza almeno triennale.

Art. 51.

Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme che disciplinano l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, in quanto compatibili.

Art. 52.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni contenute nei capi I, II e VI hanno effetto a partire dall'esercizio finanziario 2006.

3. Fino all'adozione, non oltre l'esercizio 2007, dei nuovi modelli di bilancio preventivo e di rendiconto finanziario, continuano ad essere utilizzati i modelli attualmente in uso. Gli altri documenti contabili, le scritture, le schede e tutti gli altri modelli relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale sono messi in uso e sostituiti senza particolari formalità, su disposizione del Segretario generale.

Roma, 15 dicembre 2005

Il segretario generale: FERRANTI

05A12190

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente,

Accerta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Biella in data 25 novembre 2005.

Motivazioni:

l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella, a causa dello sciopero generale indetto dalle OO.SS. è stato chiuso al pubblico il giorno 25 novembre 2005. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 8126/APC/05 (14.4) del 7 dicembre 2005, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

Legge 25 ottobre 1985, n. 592

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 12 dicembre 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A12176

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Casale Monferrato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Accerta:

L'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Casale Monferrato il giorno 25 novembre 2005.

Motivazioni:

la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, COBAS, UGL e CISAL il giorno 25 novembre 2005, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Casale Monferrato dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1403/2005 del 2 dicembre 2005, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 13 dicembre 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A12177

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio di Cuneo il giorno 25 novembre 2005.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, COBAS, UGL e CISAL il giorno 25 novembre 2005, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'ufficio di Cuneo dell'Agenzia delle entrate.

Il garante del contribuente - Ufficio di Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/1403/2005 del 2 dicembre 2005, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 13 dicembre 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A12178

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Ivrea.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio di Ivrea il giorno 25 novembre 2005.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, COBAS, UGL e CISAL il giorno 25 novembre 2005, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'ufficio di Ivrea dell'Agenzia delle entrate.

Il garante del contribuente - Ufficio di Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/1403/2005 del 2 dicembre 2005, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 13 dicembre 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A12179

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Moncalieri.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio di Moncalieri il giorno 25 novembre 2005.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, COBAS, UGL e CISAL il giorno 25 novembre 2005, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'ufficio di Moncalieri dell'Agenzia delle entrate.

Il garante del contribuente - Ufficio di Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/1403/2005 del 2 dicembre 2005, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 13 dicembre 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A12180

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Pinerolo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio di Pinerolo il giorno 25 novembre 2005.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, COBAS, UGL e CISAL il giorno 25 novembre 2005, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'ufficio di Pinerolo dell'Agenzia delle entrate.

Il garante del contribuente - Ufficio di Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/1403/2005 del 2 dicembre 2005, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 13 dicembre 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A12181

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Bergamo

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Bergamo nel giorno 25 novembre 2005, per sciopero generale indetto dalle OO.SS.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Bergamo ha comunicato, con nota n. P/1580 del 25 novembre 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 25 novembre 2005, per sciopero nazionale del pubblico impiego.

In dipendenza di quanto sopra la Procura Generale della Repubblica di Brescia, con nota del 9 dicembre 2005 prot. n. 2809/2005, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle Entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 13 dicembre 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A12231

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 9 novembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Savona e della chiusura della sezione staccata di Finale Ligure.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Savona in data 25 novembre 2005, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dello stesso Ufficio provinciale di Savona e della totale chiusura della sezione staccata di Finale Ligure;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto il giorno 25 novembre 2005 che ha determinato il non funzionamento degli uffici medesimi;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 5 dicembre 2005, prot. n. 3859;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei sotto indicati uffici come segue:

il giorno 25 novembre 2005, regione Liguria: Ufficio provinciale di Savona e della sezione staccata di Finale Ligure;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 9 dicembre 2005

Il direttore regionale: GRIFFA

05A12174

DETERMINAZIONE 9 novembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Imperia e dei servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Sanremo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Imperia in data 25 novembre 2005, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dello stesso Ufficio provinciale di Imperia e dei servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Sanremo;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto il giorno 25 novembre 2005 che ha determinato il non funzionamento degli uffici medesimi;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 5 dicembre 2005, prot. n. 3859;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e dei servizi di pubblicità immobiliare dei sotto indicati uffici come segue:

il giorno 25 novembre 2005, regione Liguria: Ufficio provinciale di Imperia e della sezione staccata di Sanremo;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 9 dicembre 2005

Il direttore regionale: GRIFFA

05A12175

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 27 dicembre 2005.

Rettifica all'Allegato A al decreto 16 dicembre 2005, concernente le esatte identificazioni catastali di alcuni immobili.

IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito con modificazioni in legge 23 novembre 2001 n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 351/2001, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto n. 33800 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 16 dicembre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2005, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Considerato l'esito di ulteriori accertamenti nel frattempo effettuati dagli uffici dell'Agenzia del demanio;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica dell'allegato A facente parte integrante del decreto 33800 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 16 dicembre 2005;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato A al decreto n. 33800 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 16 dicembre 2005 è in parte rettificato come segue:

l'esatta identificazione catastale dell'immobile denominato Ex Poligono di Tiro, sito nel comune di Giulianova (Teramo), lungomare Zara, di cui alla pag. 42 della *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2005, è la seguente:

Teramo - Giulianova - Ex poligono di tiro, lungomare Zara, NCT, foglio 32, particella 178 e foglio 33, particelle 43, 51/a, 208;

l'esatta identificazione catastale dell'immobile denomianto Ex Colonia di Cupone, sito nel comune di Spezzano della Sila (Cosenza), località Cupone, di cui alla pag. 42 della *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2005, è la seguente:

Cosenza - Spezzano della Sila - Ex Colonia di Cupone - località Cupone, NCT, foglio 9, particelle 37, 44, 45, 70, 96, 97, 98, 114, 120, 150, 152 e NCEU, foglio 9, particelle 114, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152;

l'esatta identificazione catastale dell'immobile denominato Area Caserma Bartoli, sito nel comune di Milano, via Corelli, di cui alle pagine 45 e 46 della *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2005, è la seguente:

Milano - Area Caserma Bartoli - via Corelli, NCEU, foglio 361, particelle 66, 68, 70, 79, 80, 81, 82, 91, 93, 94, 100, 101, 102, 103, 104, 134 e NCT, foglio 361, particelle 69 e 92/p.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2005

Il direttore: SPITZ

05A12310

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 10 novembre 2005.

Modifiche alla deliberazione relativa all'accesso agli atti.

IL CONSIGLIO

Vista la legge 11 febbario 1994, n. 109, istitutiva dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i regolamenti sul funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, approvati nell'adunanza del 16 gennaio 2003

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 25, comma 1 della stessa, il quale prevede che «Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura»;

Vista la propria deliberazione del 31 agosto 2000, recante Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità

dell'Autorità, sottratti all'accesso», in particolare l'articolo 5 della medesima deliberazione che, al comma 4, stabilisce che 'l'estrazione di copie di documenti è sottoposta al pagamento delle spese relative ai costi di riproduzione mediante applicazione sulla richiesta di marche da bollo, soggette ad annullamento da parte dell'Ufficio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352;

Vista la legge del 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare l'articolo 29, comma 2, della stessa, che consente alle amministrazioni pubbliche di esigere la compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi resi, ai fini della riduzione del finanziamento a carico del bilancio statale;

Considerata l'entità degli stanziamenti autorizzati per l'anno 2005 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, in particolare, dalla «tabella C» della predetta legge, che prevede una notevole riduzione rispetto al finanziamento erogato a favore dell'Autorità medesima nell'anno 2004;

Ritenuto opportuno che l'Autorità provveda, in attuazione e nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni di legge citate, anche al fine di perseguire il contenimento della spesa pubblica, ad individuare i costi di riproduzione, nonché i diritti di ricerca e visura relativi alle richieste di accesso ai documenti in proprio possesso;

Ritenuto di quantificare i diritti di ricerca di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base del costo di due dipendenti dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (ex livello B1 ed ex livello B3) per trenta minuti di lavoro calcolato in base alla retribuzione totale loda, e che tale importo è aggiornato automaticamente in funzione delle effettive retribuzioni dei dipendenti dell'Autorità, senza necessità di ulteriori deliberazioni;

Viste le proposte dei competenti Uffici e Servizi dell'Autorità;

Nell'adunanza del 10 novembre 2005;

Delibera:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 31 agosto 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 2000, è sostituito dal seguente:

1. « L'estrazione di copie di atti è sottoposta a rimborso nella misura di € 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di € 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.

2. Per gli importi inferiori a € 0,50 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso, non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.

3. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente.

4. La spedizione è di norma effettuata con raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate dalle Poste italiane o altra società di spedizioni e consegna. Il richiedente provvederà al pagamento contrassegno dell'importo complessivo (spese di spedizione più i costi di rimborso fotocopie).

5. Per la spedizione via telefax i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di € 1,30 a pagina formato UNI A4.

6. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo direttamente all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.

7. È prevista la possibilità di inoltro tramite posta elettronica dei documenti per i quali l'Amministrazione -ha già provveduto ad effettuare archiviazione ottica in formato non modificabile.

8. Per la spedizione tramite posta elettronica i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di € 0,25 a pagina.

9. Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte mediante versamento sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, contabilità speciale n. 1493 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con causale rìmborso accesso - Legge n. 241/1990».

Art. 2.

1. I diritti di ricerca di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono, sulla base della quantificazione esplicitata in premessa, pari a € 12,48 per ogni singola richiesta.

2. I diritti di visura di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono quantificati in euro 0,10 per ogni pagina richiesta.

3. Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte mediante versamento sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, contabilità speciale n. 1493 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con causale rimborso accesso - Legge n. 241/1990».

Art. 3.

1. La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 10 novembre 2005

Il presidente: BRIGANTE

05A12249

COMMISSARIATO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

ORDINANZA 13 dicembre 2005.

Autorizzazione alla costruzione nel sito Eurex del comune di Saluggia, delle opere connesse all'impianto Cemex.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;

Vista l'OPCM n. 3267 del 7 marzo 2003 con cui il presidente della Sogin SpA è stato nominato Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari (nel seguito, Commissario delegato) e dotato, a tal fine, di poteri di derogare, tra le altre, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2004 di proroga fino al 31 dicembre 2004 dello stato di emergenza;

Vista l'OPCM n. 3355 del 7 maggio 2004 con cui, a parziale modifica ed integrazione dell'OPCM n. 3267 del 7 marzo 2003, al fine di assicurare la massima celerità per l'attuazione delle iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il Commissario delegato è stato dotato di ulteriori poteri in deroga;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2005 dello stato di emergenza;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei rifiuti radioattivi;

Considerato che con le ordinanze commissariali n. 4, 11 e 14 rispettivamente in data 11 aprile 2003, 11 settembre 2003 e 12 novembre 2003 sono state disposte, tra le altre, le misure di adeguamento dell'impianto Eurex nel Centro ENEA di Saluggia (Vercelli) a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione di emergenza internazionale;

Considerato che in attuazione delle sovracitate ordinanze commissariali n. 4 e 14 è stata disposta la realizzazione nel Centro ENEA di Saluggia, a cura del «Soggetto attuatore» Sogin SpA (nel seguito, Sogin), dell'impianto di condizionamento a mezzo cementazione (impianto Cemex) dei rifiuti radioattivi liquidi stoccati presso l'impianto Eurex attualmente in gestione alla Sogin;

Considerato che in data 5 novembre 2004 il «Soggetto attuatore» Sogin ha presentato al comune di Saluggia la domanda, corredata dalla prescritta documentazione, diretta al rilascio del permesso di costruire l'impianto Cemex e le altre opere ad esso connesse (tra cui, in particolare: Deposito D-3 per rifiuti solidi ad alta attività, direttamente integrato nell'impianto Cemex; Nuovo sistema di approvvigionamento idrico; Deposito D-2 per rifiuti solidi a bassa attività; Waste Management Facility; Edificio direzione operazioni di cantiere; Edificio portineria e controllo security; relativa viabilità);

Considerato che con nota in data 25 novembre 2004 il competente Ufficio tecnico del comune di Saluggia ha comunicato che l'intervento di cui alla richiesta del permesso di costruire risultava non compatibile con le norme del vigente piano regolatore generale del comune, trattandosi di nuova costruzione non ammessa dalla prescrizione normativa di zona; che tuttavia era intenzione dello stesso Ufficio di richiedere al consiglio comunale l'autorizzazione al rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici; che il permesso di costruire sarebbe stato comunque subordinato alla stipula di Convenzione urbanistica mirata alla definizione delle opere di urbanizzazione a carico della Sogin;

Considerato che con la stessa nota 25 novembre 2004 il comune di Saluggia ha richiesto di integrare la documentazione trasmessa con prova del possesso di valido titolo per l'esecuzione dei lavori, nonché di fornire altre precisazioni in ordine all'area interessata dalla costruzione e alle caratteristiche degli edifici esistenti e di quelli in progetto;

Considerato che la Sogin ha provveduto con nota 17 dicembre 2004 a fornire i chiarimenti richiesti in ordine alla piena disponibilità dell'area e con nota 20 dicembre 2004 ha trasmesso la documentazione integrativa in ordine alle altre richieste formulate dal comune con la citata nota del 25 novembre 2004;

Considerato che il comune nella indicata nota del 25 novembre 2004, aveva altresì comunicato che il rilascio del permesso di costruire sarebbe stato comunque condizionato alla stipula di Convenzione urbanistica per la definizione delle opere di urbanizzazione a carico della Sogin e che lo schema di Convenzione predisposto dal comune ed accettato dalla Sogin con alcune modifiche non è stato ancora portato all'esame del consiglio comunale di Saluggia per la prescritta approvazione;

Considerato altresì che il comune di Saluggia con deliberazione n. 30 del 7 luglio 2005 ha approvato il progetto di variante parziale al Piano regolatore generale del comune al fine di eliminare l'attuale incompatibilità con gli interventi progettati da Sogin ma che, nonostante con nota 5 agosto 2005 la Sogin abbia trasmesso a tale comune il progetto complessivo delle opere per far verificare la compatibilità di queste con il progetto di variante approvato, tale variante non è stata ancora definitivamente approvata dal comune medesimo;

Considerato che sono trascorsi inutilmente i termini fissati dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per l'emanazione del provvedimento finale da parte del comune di Saluggia e deve perciò ritenersi formato il silenzio/rifiuto sulla domanda del permesso di costruire;

Ritenuta la improrogabile necessità e l'urgenza di dare attuazione alle misure di sicurezza già disposte con le ordinanze commissariali sopra citate, provvedendo alla costruzione delle sole opere prioritarie o comunque indispensabili alla realizzazione dell'impianto Cemex nel sito Eurex di Saluggia, e precisamente alla costruzione di: nuovo sistema di approvvigionamento idrico; Deposito D-2 per rifiuti solidi a bassa attività; edificio direzione operazioni di cantiere; edificio portineria e controllo security; relativa viabilità;

Considerato che si tratta di interventi di primario interesse pubblico in quanto diretti ad attuare la messa in sicurezza di materiali radioattivi salvaguardando la salute della collettività e sono perciò comprese tra le misure speciali di emergenza dirette a tutelare l'interesse essenziale della sicurezza dello Stato;

Ritenuto altresì che la realizzazione delle opere anzidette costituisce intervento già ritenuto adeguato dalla Commissione tecnico scientifica ex OPCM 3267/2003 ed OPCM 3355/2004 con sua delibera 14 giugno 2004, ribadita dalla medesima Commissione nella risoluzione adottata il 30 maggio 2005, nonché nella risoluzione del 23 settembre 2005 con riferimento alla necessità di eliminare le criticità residue anche con riferimento al fenomeno terroristico;

Attesa pertanto la necessità e l'urgenza di emanare, avvalendosi dei poteri di deroga concessi con le citate OPCM n. 3267 e n. 3355 rispettivamente del 7 marzo 2003 e del 7 maggio 2004, il provvedimento di autorizzazione a favore del «Soggetto attuatore» Sogin alla realizzazione del suindicato intervento emergenziale in deroga alle disposizioni in materia di permesso di costruire contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e, in particolare, alle norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16, che rispettivamente individuano gli interventi di trasformazione urbanistica subordinati al permesso di costruire, la titolarità dello stesso, i presupposti, la competenza per il rilascio, nonché le modalità e i tempi della corresponsione del contributo di costruzione;

Considerato che non essendo stata ancora approvata la variante parziale al piano regolatore generale del comune di Saluggia, vige attualmente il divieto di ogni nuova costruzione nella zona ove è posto l'impianto Eurex, sicché per realizzare gli impianti di cui trattasi occorre procedere in deroga alle prescrizioni del piano regolatore generale, come previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Considerato che le sopraindicate esigenze di necessità ed urgenza non consentono di seguire la ordinaria procedura per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici prevista dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, atteso che l'Ufficio tecnico del comune di Saluggia non ha dato seguito al proposito di sottoporre al consiglio comunale la richiesta di autorizzazione al rilascio del permesso in deroga al piano regolatore generale e la relativa procedura non ha avuto perciò ancora inizio e che, pertanto, è indispensabile che l'autorizzazione alla realizzazione del suindicato intervento emergenziale, esercitando il potere in tal senso concesso dal citato art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia rilasciata in deroga al vigente piano regolatore generale del comune di Saluggia, con ordinanza commissariale e perciò in difformità dalla competenza e dalla procedura di cui alla norma stessa che prevede la deliberazione del consiglio comunale;

Considerato che non si rinvengono motivi per sottrarre l'intervento al contributo di costruzione, ma occorre consentire al comune di Saluggia in deroga all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di determinarlo con provvedimento diverso dal permesso di costruire;

Considerato che la Sogin ha presentato all'APAT i Rapporti di progetto particolareggiato (RPP) relativi alle opere da realizzare (in data 14 febbraio 2005 il RPP relativo al nuovo sistema di approvvigionamento idrico; in data 19 aprile 2005 quello relativo al Deposito D-2; in data 14 luglio 2005 quello riguardante l'impianto Cemex e le restanti opere connesse, ad eccezione della Waste Management Facility);

Considerato che l'intervento in questione non rientra tra quelli contemplati dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 «Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione»;

Considerato che con deliberazione n. 75 del 14 giugno 2001 dell'Autorità di bacino del fiume Po, il sito Enea-Eurex di Saluggia è stato escluso dall'applicazione delle norme di attuazione del piano stralcio delle fasce fluviali, ferma restando l'applicazione di tali norme per quando sarà stata completata la bonifica del sito stesso;

Considerato che il comune di Saluggia ha provveduto a richiedere il parere dell'Ente di gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po-Tratto torinese e che il rappresentante dell'Ente, nella riunione tenutasi il 2 dicembre 2005 dinanzi al prefetto di Vercelli, ha riconosciuto la necessità e l'urgenza dell'emanazione dell'ordinanza commissariale di autorizzazione alla costruzione delle infrastrutture in questione, impegnando l'Ente stesso alla formalizzazione nel più breve tempo possibile del richiesto parere;

Ritenuto che con tali espliciti riconoscimento e impegno si deve intendere manifestata la piena adesione all'ordinanza commissariale in questione, mancando soltanto la mera formalizzazione del richiesto parere;

Considerato infine che le costruende infrastrutture sono collocate internamente all'opera di protezione idraulica dell'area Enea di Saluggia recentemente realizzata e che quindi non possono avere alcuna incidenza sul regime idraulico del fiume Dora Baltea;

Ritenuto che ove, successivamente alla emanazione della presente ordinanza ed entro il 31 gennaio 2006, secondo l'impegno formalmente assunto dal sindaco del comune di Saluggia nella citata riunione del 2 dicembre 2005 dinanzi il prefetto di Vercelli, dovesse sopravvenire la definitiva approvazione della variante parziale al piano regolatore generale del comune di Saluggia e il conseguente rilascio del richiesto permesso di costruire o, comunque, il permesso di costruire in deroga al piano regolatore generale, si provvederà alla revoca con effetto «ex nunc» della ordinanza stessa;

Sentita la regione Piemonte, come previsto dall'art. 1, comma 4, dell'OPCM 3267/2003, che ha espresso parere favorevole con delibera di giunta adottata nell'adunanza del 17 ottobre 2005;

Visto il parere reso dalla commissione tecnico scientifica che nella seduta del 28 ottobre 2005 ha ribadito la legittimità del ricorso ad iniziative autoritative da parte del Commissario delegato, laddove strettamente necessario;

Ritenuto che il rilascio al «Soggetto attuatore» del permesso di costruire in deroga relativamente ai soli impianti costituiti da nuovo sistema di approvvigionamento idrico, Deposito D-2 per rifiuti solidi a bassa attività, edificio direzione operazioni di cantiere, edificio portineria e controllo security, relativa viabilità, non sia in contrasto con il citato parere in quanto trattasi di opere prioritarie rispetto alla costruzione dell'impianto Cemex, per il quale effettivamente il rilascio del permesso di costruire potrebbe ora apparire non attuale, atteso che esso diverrà indispensabile soltanto quando saranno realizzate le infrastrutture ad esso preordinate;

Dispone:

In deroga, per le ragioni sopra esposte, alle già indicate norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è autorizzata la costruzione, presso il sito Eurex del comune di Saluggia, delle opere connesse all'impianto di cementazione Cemex, e precisamente la costruzione di: Nuovo sistema di approvvigionamento idrico; Deposito D-2 per rifiuti solidi a bassa attività; Edificio direzione operazioni di cantiere; Edificio portineria e controllo security; Relativa viabilità, sull'immobile distinto al NCT Foglio 32, mappali n. 30 e 455 (ex n. 452, 450, 448, 446, 444); Foglio 31, mappali n. 165, 252, 257 e 267; Foglio 30, mappale n. 237, di cui al progetto e alla annessa documentazione, che qui si allega, presentati dalla Sogin al comune medesimo a corredo della domanda per il rilascio del permesso di costruire;

In esercizio del potere concesso dall'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ma in deroga alla procedura e alla competenza ivi previste, l'autorizzazione alla costruzione delle opere di cui trattasi è data in deroga al vigente piano regolatore generale del comune di Saluggia;

La realizzazione delle suddette opere è a cura della Sogin, «Soggetto attuatore», titolare della licenza di esercizio dell'impianto Eurex, nel rispetto delle prescrizioni disposte dall'APAT in sede di autorizzazione;

La Sogin è tenuta a richiedere al comune di Saluggia la determinazione del contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con l'indicazione dei termini e delle modalità per la corresponsione della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e di quella relativa al costo di costruzione, onde attenervisi;

La presente ordinanza vale a tutti gli effetti di legge quale «permesso di costruire» ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e, pertanto, comporta il totale esonero del «Soggetto attuatore» Sogin, dei suoi amministratori e dei suoi tecnici dalle responsabilità previste in difetto del permesso comunale di costruire;

La presente ordinanza verrà revocata con effetto «ex nunc» se interverrà entro il 31 gennaio 2006 il rilascio, da parte del comune di Saluggia, del permesso di costruire richiesto dalla Sogin;

La presente ordinanza viene trasmessa al comune di Saluggia, per gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla provincia di Vercelli, alla regione Piemonte, nonché a tutti gli altri enti coinvolti nell'*iter* autorizzativo e alle amministrazioni centrali e periferiche competenti;

La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del già citato art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con omissione degli allegati.

La presente ordinanza è esecutiva dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

Il commissario delegato: JEAN

05A11962

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, firmato a Roma il 21 febbraio 2001.

Il giorno 7 giugno 2005 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, firmato a Roma il 21 febbraio 2001, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 10 febbraio 2005, n. 29, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2005.

In conformità all'art. 10, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 7 giugno 2005.

05A12235

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, firmato a Zagabria il 21 maggio 2002.

Il giorno 7 luglio 2005 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, firmato a Zagabria il 21 maggio 2002, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 29 dicembre 2004, n. 323, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2005.

In conformità all'art. 25, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 1º settembre 2005.

05A12234

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, firmato a Roma il 5 novembre 2003, con Allegato e scambio di note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004.

Il giorno 2 novembre 2005 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del summenzionato Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 31 luglio 2005, n. 160, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 13 agosto 2005.

In conformità all'art. 15, l'Accordo è entrato in vigore il 17 novembre 2005.

05A12233

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS.-XVJ/3/22/2004-CE(32) del 7 dicembre 2005, le polveri da sparo di seguito elencate sono classificate, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato *A* al Regolamento di esecuzione del citato Testo unico, con il relativo numero ONU, come di seguito indicato:

numero di identificazione	Denominazione	Codice di classifica	Classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	REX24	1.3C	I^
0161	REX28	1.3C	I^
0161	REXIV - REX 36	1.3C	I^
0161	REX32	1.3C	I^

Sull'imballaggio ditali prodotti esplosivi devono essere apposte le etichette riportanti, oltre a quanto previsto dalla direttiva n. 93/15 CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero di certificazione «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Fiocchi Munizioni S.p.a. con sede in Lecco, ha prodotto gli attestati «CE del Tipo» numeri 0589.EXP.4424/02 rilasciato il 20 marzo 2003; 0589.EXP.3320/01 rilasciato il 14 gennaio 2002; 0589.EXP.3307/01 rilasciato il 5 settembre 2002; 0589.EXP.3306/01 datato il 14 gennaio 2002; tutti rilasciati e corredati di allegati, dall'Organismo notificato «Bundesanstalt Fur Materialforschung Und - Prufung (BAM) Berlin (Germany)».

05A12246

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Gargantua - Piccola cooperativa sociale a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Gargantua - Piccola cooperativa sociale a r.l.», sede legale in Milano , corso Lodi n. 80, costituita per rogito notaio dott. Gallizia Giuseppe di Sant'Angelo Lodigiano, in data 11 luglio 2002, rep. n. 9727, racc. n. 2819, B.U.S.C. 19109, codice fiscale n. 03631440967.

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via Macchi, 9, tel. 02/6792316, fax 02/6792349 - 21024 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A12187

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Nuova servizi ecologici S.c.r.l.», in Tortona

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, della societa cooperativa «Nuova servizi ecologici S.c.r.l.» con sede in Tortona (Alessandria), corso Repubblica n. 25, costituita per rogito notaio Vincenzo Esposito di Alessandria in data 17 gennaio 2000, repertorio n 209135, codice fiscale e numero d'iscrizione registro imprese 01861640066, R.E.A. n. 206510 che, dagli accertamenti eseguiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiedecies* del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, piazza G. Ambrosoli n. 5/13 - 15100 Alessandria, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A12008

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Nova piccola S.c.r.l.», in Alluvioni Cambiò

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa «Nova piccola S.c.r.l.» con sede in Alluvioni Cambiò (Alessandria) - frazione Grava - via Mensi n. 64, costituita per rogito notaio Paolo Lovisetti di Milano in data 14 gennaio 2002, repertorio n. 264175, codice fiscale e numero d'iscrizione registro imprese 01948360068, R.E.A. n. 213280 che, dagli accertamenti eseguiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiedecies* del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, piazza G. Ambrosoli n. 5/13 - 15100 Alessandria, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A12009

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Milium Fiduciaria S.r.l.», in forma abbreviata «Milium S.r.l.», in Milano.

Con decreto direttoriale 13 dicembre 2005, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Milium Fiduciaria S.r.l.», in forma abbeviata «Milium S.r.l.», con sede legale in Milano, numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 04994790964, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

05A12010

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enterum»

Estratto determinazione A.I.C. n. 641 del 21 novembre 2005

Descrizione del medicinale e numero A.I.C.: è confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ENTERUM nelle forme e confezioni:

«1 miliardo/5 ml spore sospensione orale» 10 contenitori monodose A.I.C. n. 028869030 (in base 10) 0VK0F6 (in base 32);

«2 miliardi/5 ml spore sospensione orale» 10 contenitori monodose A.I.C. n. 028869042 (in base 10) 0VK0FL (in base 32);

«1 miliardo/5 ml sospensione orale» 20 contenitori monodose A.I.C. n. 028869067 (in base 10) 0VK0GC (in base 32);

«2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 contenitori monodose A.I.C. n. 028869081 (in base 10) 0VK0GT (in base 32).

Titolare A.I.C.: società «Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a.», con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia n. 70 - Roma, codice fiscale n. 03907010585;

Indicazioni terapeutiche: cura e profilassi del dismicrobismo intestinale e conseguenti disvitaminosi endogene. Terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di trattamenti antibiotici o chemioterapici. Turbe acute e croniche gastroenteriche dei lattanti, imputabili ad intossicazioni o a dismicrobismi intestinali e a disvitaminosi.

Adeguamento standard terms: la denominazione delle confezioni già registrate è modificata come di seguito indicato:

A.I.C. n. 028869030: da «1 miliardo/5 ml spore sospensione orale» 10 contenitori monodose a «1 miliardo/5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose;

A.I.C. n. 028869042: da «2 miliardi/5 ml spore sospensione orale» 10 contenitori monodose a «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 028869030 «1 miliardo/5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose;

confezione: A.I.C. n. 028869042 «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose;

confezione: A.I.C. n. 028869067 «1 miliardo/5 ml sospensione orale» 20 contenitori monodose;

confezione: A.I.C. n. 028869081 «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 contenitori monodose.

Resta confermata la classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione A.I.C. n. 028869030 «1 miliardo/5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose;

confezione A.I.C. n. 028869042 «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose;

confezione A.I.C. n. 028869067 «1 miliardo/5 ml sospensione orale» 20 contenitori monodose;

confezione A.I.C. n. 028869081 «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 contenitori monodose.

Resta confermata la classificazione OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12278

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina Fidia»

Estratto determinazione A.I.C. n. 678 del 14 dicembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FLUOXETINA FIDIA, anche nelle forme e confezioni: «20 mg capsule rigide» 12 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fidia farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme - Padova, via Ponte Della Fabbrica n. 3/A - c.a.p. 35031 - codice fiscale n. 00204260285.

Confezione: «20 mg capsule rigide» 12 capsule, A.I.C. n. 034917068 (in base 10) 119LQD (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fidia farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Abano Terme (Padova), via Ponte Della Fabbrica n. 3/A (produzione completa).

Composizione: ogni capsula da 20 mg contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg equivalente a fluoxetina 20,0 mg;

eccipienti: amido pregelatinizzato 205,64 mg; silice colloidale 3,5 mg; magnesio stearato 3,5 mg; gelatina 50,925 mg; biossido di titanio 1,22 mg; eritrosina (e 127) 0,0002 mg; giallo chinolina (E104) 0,009 mg.

Indicazioni terapeutiche: la fluoxetina è indicata nel trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «20 mg capsule rigide» 12 capsule, A.I.C. n. 034917068 (in base 10) 119LQD (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A».

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 2,73;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,50.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 034917068 «20 mg capsule rigide» 12 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12277

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Beclometasone Norton».

Estratto provvedimento UPC/II/2146 del 5 dicembre 2005

Specialità medicinale: BECLOMETASONE NORTON.

Confezioni:

A.I.C. 035961010/M - 250 inalatore pressurizzato dosato 250 mcg spruzzo 200 spruzzi;

A.I.C. 035961022/M - 50 inalatore pressurizzato dosato 50 mcg spruzzo 200 spruzzi.

Titolare A.I.C.: Norton Waterford ltd.

N. procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0118/001-003/II/012.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.7 4.8,6.1,6.5, e 6.6.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio Illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente prowedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12243

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Retrovir».

Estratto provvedimento UPC/II/2147 del 5 dicembre 2005

Specialità medicinale: RETROVIR.

Confezioni:

A.I.C. n. 026697058/M - 1 flacone sciroppo 200 ml 1%

A.I.C. n. 026697072/M - IV 5 flaconi 20 ml 200 mg 1%;

A.I.C. n. 026697084/M - 42 compresse 200 mg;

A.I.C. n. 026697096/M - 28 compresse 300 mg;

A.I.C. n. 026697108/M - 60 CPR 300 mg;

A.I.C. n. 026697110/M - 60 capsule 250 mg;

A.I.C. n. 026697122/M - 100 capsule da 100 mg in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: The Wellcome foundation LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UKIH/0022/001 002, 008, 010, 011/II/059.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del prowedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12242

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Humulin».

Estratto provvedimento UPC/II/2149 del 6 dicembre 2005

Specialità medicinale: HUMULIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025707011/M - «R» 1 flac. 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707035/M - «I» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707163/M - «U» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707187/M - «30/70» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707201/M - «L» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707225/M - «10/90» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707249/M - «20/80» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707264/M - «40/60» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707290/M - «10/90» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707326/M - «40/60» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707340/M - 50/50 1 flac. 10 ml 100 ui/ml;

A.I.C. n. 025707353/M - «I» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707365/M - «R» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707377/M - «10/90» 5 cartucce ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707389/M - «20/80» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707391/M - «30/70» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707403/M - «40/60» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707415/M - «50/50» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707427/M - «50/50» 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707439/M - «I-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707441/M - «R-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707454/M -«10/90-JET» 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707466/M - «20/80-JET» 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707478/M - «30/70-JET» 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707480/M - «40/60-JET» 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707492/M - «50/50-JET» 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0030/012, 016, 022, 025, 028, 029, 032, 041, 045, 048, 049, 05 2/II/054

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: estensione del periodo di «ri-test» per la sostanza attiva da 12 a 24 mesi.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12244

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Humulin».

Estratto provvedimento UPC/II/2150 del 6 dicembre 2005

Specialità medicinale: HUMULIN.

Confezioni:

025707011/M - «R» 1 flac. 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707035/M - «I» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707163/M - «U» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707187/M - «30/70» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707201/M - «L» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707225/M - «10/90» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707249/M - «20/80» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707264/M - «40/60» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707290/M - «10/90» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707326/M - «40/60» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707340/M - 50/50 1 flac. 10 ml 100 ui/ml;

A.I.C. n. 025707353/M - «I» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707365/M - «R» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707377/M - «10/90» 5 cartucce ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707389/M - «20/80» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707391/M - «30/70» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707403/M - «40/60» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707415/M - «50/50» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707427/M - «50/50» 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707439/M - «I-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707441/M - «R-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707454/M - «10/90-JET» 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707466/M - «20/80-JET» 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707478/M - «30/70-JET» 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707480/M - «40/60-JET» 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707492/M - «50/50-JET» 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0030/012, 016, 022, 025, 028, 029, 032, 041, 045, 048, 049, 05 2/II/055.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: revisione del metodo di assorbimento atomico utilizzato per la determinazione quantitativa dello zinco nella sostanza attiva, aggiornamento delle specifiche della sostanza attiva, in conformità a quanto richiesto dalla monografia della Farmacopea europea che non richiede più l'inclusione del test relativo all'assorbimento UV.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12245

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Gabriox».

Estratto provvedimento UPC/II/2155 del 14 dicembre 2005

Specialità medicinale: GABRIOX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035412016/M - 1 sacca per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035412028/M - 2 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035412030/M - 5 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035412042/M - 10 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035412055/M - 20 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035412067/M - 25 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035412079/M - 1 flacone di granuli per sospensione orale da 100 mg/5 ml

A.I.C. n. 035412081/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412093/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412105/M - 1 flacone 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412117/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412129/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412131/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412143/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412156/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412168/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412170/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412182/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412194/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412206/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412218/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412220/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412232/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 600 mg

A.I.C. n. 035412244/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412257/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412269/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412271/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412283/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412295/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412307/M - 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412319/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412321/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412333/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412345/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412358/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 600 mg.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0441/001-004/II/019.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: Modifica della sezione 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12236

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Zyvoxid».

Estratto provvedimento UPC/II/2157 del 14 dicembre 2005

Specialità medicinale: ZYVOXID.

Confezioni:

A.I.C. n. 035410012/M - 1 sacca 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410024/M - 2 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410036/M - 5 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410048/M - 10 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410051/M - 20 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410063/M - 25 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410075/M - 1 flacone di granuli per sospensione orale da 100 mg/5 ml;

A.I.C. n. 035410087/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410099/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410101/M - 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410113/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410125/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410137/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410149/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 0354101 52/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410164/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410176/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 03541 0188/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410190/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 400 mg,

A.I.C. n. 035410202/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 400 mg,

A.I.C. n. 035410214/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410226/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410238/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410240/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 03541 0253/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410265/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410277/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410289/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410291/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410303/M - 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410315/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410327/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410339/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410341/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410354/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 600 mg.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0439/001-004/II/019.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: Modifica della sezione 4.4 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12239

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Tachipirina Flashtab».

Estratto provvedimento UPC/II/2158 del 14 dicembre 2005

Specialità medicinale: TACHIPIRINA FLASHTAB».

Confezioni:

A.I.C. n. 034329019/M - 2 compresse orodispersibili in blister;

A.I.C. n. 03432902 1/M - 4 compresse orodispersibili in blister;

A.I.C. n. 034329033/M - 6 compresse orodispersibili in blister;

A.I.C. n. 034329045/M - 12 compresse orodispersibili in blister;

A.I.C. n. 034329058/M - 16 compresse orodispersibili in blister;

A.I.C. n. 034329060/M - 2 compresse orodispersibili in strisce

A.I.C. n. 034329072/M - 4 compresse orodispersibili in strisce;

A.I.C. n. 034329084/M - 6 compresse orodispersibili in strisce;

A.I.C. n. 034329096/M - 12 compresse orodispersibili in strisce;

A.I.C. n. 034329108/M - 16 compresse orodispersibili in strisce;

A.I.C. n. 034329110/M - 125 mg 12 compresse dispersibili

A.I.C. n. 034329122/M - 250 mg 12 compresse dispersibili.

Titolare A.I.C.: AZ. chim. riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0134/001-003/II/009, V05, R01.

Tipo di modifica: modifica stampati e modifica del periodo di validità.

Modifica apportata: aggiornamento al Riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.5 e modifica del periodo di validità da due a tre anni.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12240

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Epoxitin».

Estratto provvedimento UPC/II/2159 del 14 dicembre 2005

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027017250/M - 40000UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

A.I.C. n. 027017262/M - 40000UI/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

A.I.C. n. 027017274/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml.

Titolare A.I.C.: J.C. Healthcare S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0138/001/II/023.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.8 E 5.1.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12241

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Eprex».

Estratto provvedimento UPC/II/2161 del 14 dicembre 2005

Specialità medicinale: EPREX.

Confezioni:

A.I.C. n. 027015027/M - 1 flacone 1 ml 2000 U/ml;

A.I.C. n. 027015041/M - 1 flacone 1 ml 4000 U/ml;

A.I.C. n. 027015066/M - 1 flacone 1 ml 10000 U/ml;

A.I.C. n. 027015078/M - 1 flacone 1000 U/0,5 ml;

A.I.C. n. 027015142/M - 1 siringa tamp. fosf. 1000UI/0,5 ml;

A.I.C. n. 027015155/M - 1 siringa tamp. fosf. 2000UI/0,5 ml;

A.I.C. n. 027015167/M - 1 siringa tamp. fosf. 3000UI/0,3 ml;

A.I.C. n. 027015179/M - 1 siringa tamp. fosf. 4000UI/0,4 ml;

A.I.C. n. 027015181/M - 1 siringa tamp. fosf. 10000UI/1 ml;

A.I.C. n. 027015229/M - 6 siringhe preriempite da 500UI/0,25 ml;

A.I.C. n. 027015231/M - 1 siringa preriempita da 5000 UI/0,5 ml;

A.I.C. n. 027015243/M - 1 siringa preriempita da 6000 UI/0,6 ml;

A.I.C. n. 027015256/M - 1 siringa preriempita da 7000 UI/0,7 ml;

A.I.C. n. 027015268/M - 1 siringa preriempita da 8000 UI/0,8 ml;

A.I.C. n. 027015270/M - 1 siringa preriempita da 9000 UI/0,9 ml.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/004-013/II/048.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.8 e 5.1.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12237

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Eprex».

Estratto provvedimento UPC/II/2162 del 14 dicembre 2005

Specialità medicinale: EPREX.

Confezioni:

A.I.C. n. 027015193/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

A.I.C. n. 027015205/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

A.I.C. n. 027015217/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml;

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0138/001/II/0023.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.8 e 5.1.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12238

ISTITUTO CENTRALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA AL MARE

Nomina del direttore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare

Con delibera del consiglio di amministrazione del 24 agosto 2004 n. 3/124/2004 la dott.ssa Anna Maria Cicero, dipendente dell'ICRAM, è nominata, per la durata di un triennio decorrente dal 24 agosto 2004, direttore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare.

L'incarico di direttore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare è regolamentato da un contratto individuale, sottoscritto in pari data, tra il presidente, dott. Folco Quilici, e la dott.ssa Anna Maria Cicero.

Con delibera del consiglio di amministrazione dell'8 novembre 2005 n. 3/138/2005, a seguito della prescritta verifica al termine del primo anno di mandato, l'incarico di direttore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare è prorogato, trasformandone la durata complessiva da tre a cinque anni.

La proroga dell'incarico è regolamentata da un atto aggiuntivo all'originale contratto individuale, sottoscritto l'8 novembre 2005 tra il presidente dott. Folco Quilici, e la dott.ssa Anna Maria Cicero.

05A12279

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501302/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

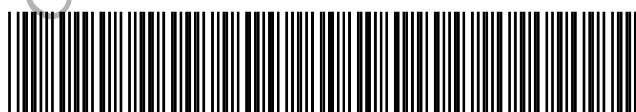
Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 1,00